

Set Informativo

Edizione Gennaio 2022

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata

Zurich Connect Casa e Famiglia

Il presente Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e contiene:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 01.2022
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 01.2022
- Condizioni Contrattuali redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico ANIA-Associazioni Consumatori-Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari (ed. febbraio 2018) - edizione 01.2022
- Informativa privacy - edizione 01.2022

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Zurich Connect Casa e Famiglia è un prodotto multirischio rivolto ai proprietari e agli inquilini, che assicura l'abitazione e la famiglia per i rischi di danni ai beni, danni ai terzi, furto, infortuni, tutela legale e assistenza.



Che cosa è assicurato?

Zurich Connect Casa e famiglia prevede 10 differenti moduli, mirati a rispondere alle esigenze e ai bisogni assicurativi di un proprietario o di un inquilino di un'abitazione:

- ✓ **Modulo Responsabilità Civile della famiglia e degli animali domestici:** copre i danni involontariamente causati a terzi (persone o cose) dal contraente/assicurato e dai componenti del suo nucleo familiare per:
 - responsabilità relativa al danneggiamento di cose di altri in custodia presso l'abitazione,
 - responsabilità derivante da azioni effettuate all'interno dell'abitazione (o da eventuali collaboratori che lavorano nell'abitazione),
 - responsabilità dei componenti del nucleo familiare nella vita privata, anche durante la guida di veicoli quali bici o monopattini, anche elettrici.
- ✓ **Modulo inquilino protetto:** copre i danni all'abitazione e alle cose di terzi causati da incendio e da altri eventi coperti e quelli involontariamente causati a terzi e alle cose di terzi dal contraente/assicurato in qualità di inquilino.
- ✓ **Modulo proprietario protetto:** copre i danni all'abitazione causati da incendio e altri eventi coperti e quelli involontariamente causati a terzi e alle cose di terzi dal contraente/assicurato in qualità di proprietario. Infine, risarcisce i danni provocati involontariamente ai vicini di casa o ad altre persone da eventi avvenuti accidentalmente legati alla proprietà.
- ✓ **Modulo Terremoto:** copre i danni materiali e diretti subiti dall'abitazione per effetto del terremoto, compresi i danni provocati da incendio, esplosione, scoppio avvenuti come diretta conseguenza del terremoto stesso.
- ✓ **Modulo danni al contenuto:** copre i danni da incendio ed altri eventi subiti dal contenuto dell'abitazione.
- ✓ **Modulo furto:** copre i danni materiali e diretti causati dalla sottrazione o danneggiamento dei beni assicurati custoditi nell'abitazione, a seguito di furto o tentato furto.
- ✓ **Modulo preziosi, gioielli, rapina e scippo:**
 - copre i danni materiali e diretti causati dalla perdita o danneggiamento di gioielli, preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni e valori custoditi nell'abitazione a seguito di furto o tentato furto, e
 - copre i danni subiti da scippo e rapina di capi di vestiario e oggetti personali subiti dal contraente/assicurato e dai componenti del suo nucleo familiare all'esterno dell'abitazione.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Gli immobili non adibiti ad abitazione, dimora abituale o saltuaria dell'assicurato o ad abitazione locata a terzi.
- ✗ Le abitazioni che non sono costruite in calcestruzzo armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento e con strutture portanti verticali in muratura o acciaio o calcestruzzo armato; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni.
- ✗ Le abitazioni costruite in legno ma non posizionate ed ancorate ad una fondazione a platea in calcestruzzo o conglomerato cementizio e armature in acciaio dotata di adeguata aerazione, oppure ad un solaio (piano in cemento) realizzato a copertura di eventuali locali interrati e sempre in cemento armato o conglomerato cementizio.
- ✗ Le abitazioni non ubicate nel territorio italiano.
- ✗ Le abitazioni che non hanno i requisiti legali di abitabilità e che non sono in buono stato di manutenzione.
- ✗ Le abitazioni che fanno parte di un maggiore immobile e l'intero immobile non è adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici, studi professionali.
- ✗ Le persone giuridiche.
- ✗ Le persone fisiche non residenti nel territorio italiano.
- ✗ Con riferimento alla garanzia "Infortuni domestici e del tempo libero": le persone affette da alcolismo, insulinodipendenza, tossicodipendenza, sieropositività HIV, A.I.D.S., sindromi organico cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi e le persone che hanno una età superiore a 80 anni compiuti.



Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione presenta le seguenti principali limitazioni e quindi non copre i danni:

Per i moduli di Responsabilità civile:

- ! causati con dolo del contraente/assicurato

Per il modulo Danni al contenuto, Modulo Furto, Modulo Preziosi, gioielli, rapina e scippo:

- ! verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)

Per le limitazioni relative ai singoli moduli si faccia riferimento al DIP aggiuntivo Danni.

- ✓ **Infortuni domestici e del tempo libero:** copre gli infortuni subiti dall'assicurato e dai componenti del suo nucleo familiare nello svolgimento di attività domestiche ed extraprofessionali che abbiano causato un'invalità permanente determinata secondo le modalità indicate in polizza o che abbiano causato la rottura di tendini.
- ✓ **Modulo assistenza:** offre assistenza presso l'abitazione dell'assicurato a seguito di un sinistro rientrante in garanzia.
- ✓ **Modulo tutela legale:** offre assistenza stragiudiziale e giudiziale all'assicurato a seguito di un sinistro rientrante in garanzia. La Compagnia offre inoltre all'assicurato un servizio di consulenza legale telefonica.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie sono valide per il territorio della Repubblica Italiana
- ✓ Le garanzie dei moduli "Responsabilità civile della famiglia" e "Infortuni domestici e del tempo libero" sono valide per il mondo intero.
- ✓ In riferimento al modulo "Tutela legale", le garanzie riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
 - a) Di tutti gli Stati d'Europa, in caso di diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali o di procedimento penale;
 - b) Negli Stati Membri dell'Unione Europea e in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano in caso di controversie contrattuali;
 - c) Nel Territorio italiano e nello Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nei casi di consulenza legale.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto il contraente/assicurato deve fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.

Se in corso di contratto si verificano cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato, il contraente/assicurato deve immediatamente comunicarli per iscritto alla Compagnia. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice civile.

Il contraente/assicurato non è tenuto, alla data di stipulazione del presente contratto, a comunicare alla Compagnia l'esistenza di eventuali altre assicurazioni per lo stesso rischio. Al momento del sinistro il contraente/assicurato è comunque tenuto ad avvisare tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Il contraente/assicurato è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse a titolo di Indennizzo non superino l'ammontare del danno. Se il contraente/assicurato omette di dare l'avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.

Il rischio è il medesimo se l'interesse assicurato, la cosa assicurata e l'assicurato sono gli stessi e il sinistro avviene nel periodo di tempo nel quale opera la garanzia assicurativa di tutti gli assicuratori.

Se il contraente/assicurato vuole variare l'indirizzo dell'abitazione indicato al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà comunicarlo alla Compagnia e la copertura assicurativa sarà operante presso l'indirizzo della nuova abitazione, per tutti i beni censiti.



Quando e come devo pagare?

Il premio annuale deve essere pagato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità: carta di credito, bonifico bancario, bonifico on line, MyBank, Apple Pay, presso i punti punti Mooney e tabaccherie PUNTOLIS, edicole o bar convenzionati con LIS Pay S.p.A.

Il pagamento del premio, qualora concesso, può essere frazionato in quote mensili, senza alcuna maggiorazione, esclusivamente tramite il servizio APPpago, subordinato all'approvazione di Sella Personal Credit. S.p.A.. In caso di mancata approvazione da parte di Sella Personal Credit S.p.A., il pagamento del premio non può essere effettuato in quote mensili. In tal caso il contraente può scegliere di effettuare il pagamento del premio per intero con un metodo di pagamento diverso.

Il premio è interamente dovuto anche se è previsto il suo frazionamento in più rate.

In caso di contratto sottoscritto per il tramite di un intermediario, i metodi di pagamento potrebbero variare rispetto a quelli descritti, pertanto il contraente e/o l'assicurato possono richiedere al proprio intermediario la specifica o le specifiche modalità di pagamento disponibili.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto indicato nel modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio. Il contratto ha durata annuale e termina alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in polizza.



Come posso disdire la polizza?

Il contraente/assicurato, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, può esercitare il diritto di ripensamento senza doverne indicare il motivo, cioè può chiedere alla Compagnia che cessino gli effetti del contratto (recesso).

Per esercitare il diritto di ripensamento il contraente/assicurato deve inviare una richiesta scritta alla Compagnia tramite una delle seguenti modalità:

- via mail all'indirizzo documenti@zurich-connect.it
- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Benigno Crespi 23 20159 Milano,
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo zurich.insurance.company@pec.zurich.it.

Il contraente/assicurato non dovrà più pagare le rate mancanti di premio salvo il caso in cui si sia verificato un sinistro nel periodo di copertura. In questo caso il premio annuale dovrà essere pagato per intero.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto dello stesso da parte della Compagnia, il contraente/assicurato e la Compagnia possono far cessare gli effetti del contratto con preavviso di 30 giorni.

Per esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro, il contraente/assicurato deve inviare una richiesta alla Compagnia, tramite una delle seguenti modalità:

- via mail all'indirizzo documenti@zurich-connect.it
- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Benigno Crespi 23 20159 Milano,
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo zurich.insurance.company@pec.zurich.it.

Assicurazione per la protezione della casa e della famiglia

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

**Compagnia: Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia
che opera con il marchio Zurich Connect**

Prodotto: Zurich Connect Casa e Famiglia

Data di realizzazione: giugno 2021 - Ultimo Aggiornamento: gennaio 2022
Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società: Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, avente sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Iscritta nel Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 e sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari - Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v. - Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento nei rami danni attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603 - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004 - Patrimonio netto di 765,2 milioni di euro, formato da un fondo di dotazione di 463,3 milioni di euro e riserve patrimoniali per 301,9 milioni di euro.

Capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2 - C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152 - Impresa autorizzata con Provvedimento IVASS n. 0054457/15 del 10.6.15 - Sito internet: www.zurich-connect.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.company@pec.zurich.it.

Zurich Connect è un marchio di proprietà di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia non è tenuta alla determinazione dell'indice di solvibilità conforme alla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

MODULO RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA E DEGLI ANIMALI DOMESTICI

Modulo Responsabilità Civile della famiglia e degli animali domestici (se acquistato)	Responsabilità civile del soggetto che vive nell'abitazione Se il contraente/assicurato e gli altri componenti del suo nucleo familiare, causano involontariamente a terzi danni per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali a seguito di: <ul style="list-style-type: none">• responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2055 c.c., o• responsabilità derivante da azioni di chi vive nell'abitazione di cui all'art. 2055 c.c. la Compagnia pagherà direttamente al terzo danneggiato una somma pari a quanto dovuto dal contraente/assicurato stesso al terzo per capitale, interessi e spese. Se per motivi di studio, i figli del contraente/assicurato, di età non superiore a 26 anni, abitano in luogo diverso da quello in cui si trova l'abitazione, anche l'abitazione dei figli è compresa nella copertura.
	Responsabilità civile della vita privata Se il contraente/assicurato e gli altri componenti del suo nucleo familiare (compresi gli Animali Domestici) a seguito degli eventi inerenti la vita privata, causano involontariamente a terzi danni per: <ul style="list-style-type: none">• morte• lesioni personali• danneggiamenti a cose ed animali la Compagnia si fa carico di quanto devono pagare ai sensi di legge: <ul style="list-style-type: none">• il contraente/assicurato• gli altri componenti del suo nucleo familiare• i familiari fino al quarto grado, quali ad esempio i nonni, in caso di fatti commessi da figli minorenni dell'Assicurato in temporanea cura (anche quotidiana).

	<p>Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici (R.C.O.) (garanzia non attiva in caso di proprietario che non risiede nell'abitazione) Se i danni riportati dagli addetti ai servizi domestici, badanti, baby sitter e persone "alla pari":</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivano da infortuni sul lavoro e • causano morte o lesioni personali e • in caso di lesioni personali, comportano una invalidità permanente non inferiore al 5% <p>la Compagnia pagherà una somma pari a quanto dovuto dal contraente/assicurato, a titolo di risarcimento dei danni.</p> <p>Interruzione attività di terzi</p> <ul style="list-style-type: none"> • danni causati dal contraente/assicurato e dai componenti del suo nucleo familiare all'attività di terzi derivanti da interruzioni di attività artigianali, commerciali, industriali o di servizi; • danni causati dal contraente/assicurato e dai componenti del suo nucleo familiare all'attività di terzi derivanti da sospensioni totali o parziali di attività artigianali, commerciali, industriali o di servizi. <p>Responsabilità civile del contraente/assicurato per danni da conduzione causati ai locali di villeggiatura Danni causati da incendio a locali di villeggiatura presi in temporanea locazione dal Contraente/Assicurato, compreso il relativo contenuto.</p> <p>SOMMA ASSICURATA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per tutte le coperture possibilità di scelta del massimale € 500.000,00 - € 1.000.000,00 - € 2.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione • Interruzione o sospensione dell'attività di terzi: € 50.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione (fermo restando il massimale di polizza scelto per periodo di assicurazione) • Responsabilità civile del contraente/assicurato per danni da conduzione causati ai locali di villeggiatura: € 20.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione (fermo restando il massimale di polizza scelto per periodo di assicurazione) • Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici (R.C.O.): € 150.000,00 per infortunato e periodo di assicurazione (fermo restando il massimale di polizza scelto per periodo di assicurazione)
--	--

MODULO PROPRIETARIO PROTETTO

<p>Modulo Proprietario Protetto (se acquistato)</p>	<p>Responsabilità civile del proprietario Se si verificano tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Il contraente/assicurato è proprietario dell'abitazione (esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore a due metri); b) Il contraente/assicurato è civilmente responsabile a sensi di legge, in quanto proprietario, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati a terzi; <p>allora la Compagnia pagherà direttamente al terzo danneggiato una somma pari a quanto dovuto dal contraente/assicurato stesso al terzo.</p> <p>Responsabilità del committente di lavori di manutenzione straordinaria: È compresa la responsabilità del contraente/assicurato quale committente di lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni dell'abitazione. La garanzia opera anche nei casi di applicazione del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo n°81/2008) e successive modifiche, purché il contraente/assicurato abbia adempiuto agli obblighi del decreto stesso.</p> <p>Responsabilità del committente di lavori di manutenzione ordinaria È compresa la responsabilità del contraente/assicurato quale committente di lavori di manutenzione ordinaria presso l'abitazione. Se l'impresa che effettua i lavori ha una propria assicurazione, la garanzia sarà prestata a secondo rischio, cioè per l'eventuale parte di danno non coperta dall'assicurazione dell'impresa..</p> <p>Abitazione parte di un condominio Se l'abitazione fa parte di un condominio, è compresa nella garanzia la responsabilità per i danni di cui il contraente/assicurato deve rispondere come condomino, ma solo per quanto riguarda la propria quota di responsabilità, proporzionale ai millesimi posseduti nel condominio, restando esclusa la copertura della responsabilità solidale (ossia l'obbligo a carico dell'assicurato di corrispondere al terzo somme dovute a quest'ultimo dagli altri condomini).</p> <p>Responsabilità civile del proprietario verso i terzi da incendio Se si verificano tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Il contraente/assicurato è proprietario dell'abitazione; b) Nell'abitazione si verificano un incendio, un'esplosione o uno scoppio, che abbiano avuto origine anche da cose di proprietà del contraente/assicurato compreso il conseguente sviluppo di gas vapori e fumo, che provocano direttamente danni a cose di terzi (inclusi gli inquilini); c) L'incendio, l'esplosione o lo scoppio costituiscono un sinistro indennizzabile ai sensi di uno dei Moduli acquistati; d) Il Contraente/Assicurato è responsabile civile ai sensi di legge dei danni materiali così causati; <p>allora la Compagnia pagherà direttamente al terzo danneggiato una somma pari a quanto dovuto dal contraente/assicurato stesso al terzo per capitale, interessi e spese.</p>
--	--

Danno da interruzione di attività

Danno ai terzi che deriva da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – nell'utilizzo di beni e di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Danni alla proprietà

La Compagnia indennizza al contraente/assicurato i danni all'abitazione di cui è proprietario, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber, causati direttamente da:

- a) incendio;
- b) esplosione;
- c) implosione;
- d) scoppio;
- e) fulmine;
- f) caduta di aeromobili, corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti;
- g) onda sonica;
- h) caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura congegni;
- i) urto di veicoli stradali, purché avvenuto sulla pubblica via, ma esclusi i veicoli di proprietà o in uso al contraente/assicurato;
- j) fumo, gas, vapori:
 - i. fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici dell'abitazione;
 - ii. sviluppatasi anche da cose diverse da quelle assicurate, purché riconducibili ad uno degli eventi elencati in questo Modulo;
- k) danni causati da interventi per impedire che si verifichi l'evento assicurato o per limitarne i danni;
- l) atti vandalici o dolosi in genere verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse;
- m) uragani, bufere, tempeste, grandine, vento oltre gli 80 km/h, trombe d'aria e cose da essi trasportate, ma solo quando questi eventi abbiano avuto una violenza tale da danneggiare più immobili nella zona. Sono compresi i danni da bagnamento se
 1. causati all'interno dell'abitazione direttamente dall'evento atmosferico attraverso rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti, a loro volta provocate dall'evento atmosferico oppure
 2. causati dalla caduta di alberi provocata dagli stessi eventi;
- n) fenomeno elettrico;
- o) fuoriuscita d'acqua conseguente a rottura accidentale di impianti idrici, igienico sanitari o di condizionamento a servizio dell'abitazione, allacciamenti di apparecchi elettrodomestici, pluviali e grondaie;
- p) rotture di lastre dell'abitazione, ad esclusione delle scheggiature e rigature;
- q) danni da spargimento d'acqua dovuti a rottura di condutture dell'abitazione causata da gelo.

Spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di tubazioni d'acqua o di gas

La Compagnia indennizza, in caso di rottura o guasto accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta o la dispersione di gas dalle relative tubazioni, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua o alla dispersione di gas, nonché per il ripristino delle parti di abitazione danneggiate.

Danni consequenziali

Se si è verificato un sinistro indennizzabile ai sensi del presente modulo, la Compagnia indennizza anche:

- a) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, o a quella imposta dalle Autorità, i residui del sinistro;
- b) gli onorari per consulenti, periti, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti incaricati per la ricostruzione oripristino del danno;
- c) gli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
- d) le spese di ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito (procedura di ammortamento);
- e) le spese per rimozione e ricollocamento del contenuto;
- f) il mancato godimento dell'abitazione, o perdita della relativa pigione, a causa di obiettiva inagibilità dell'abitazione stessa;
- g) le spese di trasferimento e soggiorno in albergo sostenute dal contraente/assicurato per sé e per i suoi familiari conviventi a causa di obiettiva inagibilità dell'abitazione.

SOMMA ASSICURATA

- Per tutte le coperture: massimale indicato nel modulo di polizza per sinistro e anno di assicurazione.
- Danno da interruzione di attività: 10% del massimale indicato nel modulo di polizza per sinistro e anno di assicurazione.
- Spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di tubazioni d'acqua o di gas: € 3.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
- Danni consequenziali: 10% del massimale indicato nel modulo di polizza per sinistro e anno di assicurazione.
- Danni alla proprietà: indicato nel modulo di polizza e variabile in base alla causa del sinistro

MODULO INQUILINO PROTETTO

<p>Modulo Inquilino Protetto (se acquistato)</p>	<p>Responsabilità civile dell'inquilino verso il proprietario Se si verificano tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none">Il contraente/assicurato è inquilino dell'abitazione;Si verificano danni all'abitazione causati da:<ol style="list-style-type: none">Incendio;Esplosione;Implosione;Scoppio;Fumo, gas, vapori:<ol style="list-style-type: none">fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici dell'abitazione in gestione all'inquilino e contrattualmente autorizzati;sviluppatisi anche da cose diverse da quelle assicurate, purché riconducibili ad uno degli eventi elencati in questo modulo;Danni causati per impedire che si verifichi l'evento assicurato o per limitarne i danni;Fenomeno elettrico;Rottura di lastre dell'abitazione.Il contraente/assicurato è responsabile civile dei danni materiali così causati ai sensi degli artt. 1588 (perdita e deterioramento della cosa locata), 1589 (incendio di cosa assicurata) e 1611 (incendio di casa abitata da più inquilini) del Codice Civile; allora la Compagnia pagherà direttamente al terzo danneggiato una somma pari a quanto dovuto dal contraente/assicurato stesso per capitale, interessi e spese. <p>Responsabilità civile dell'inquilino verso i terzi da incendio Se si verificano tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none">Il contraente/assicurato è inquilino dell'abitazione;Nell'abitazione si verificano un incendio, un'esplosione o uno scoppio, che abbiano avuto origine da cose di proprietà del contraente/assicurato o da lui detenute, compreso il conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo, che provocano direttamente danni a cose di terzi escluse quelle del proprietario;Il contraente/assicurato è responsabile civile ai sensi di legge dei danni materiali così causati; allora la Compagnia pagherà direttamente al terzo danneggiato una somma pari a quanto dovuto dal contraente/assicurato stesso al terzo per capitale, interessi e spese. <p>Danno da interruzione di attività Danno ai terzi che deriva da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – nell'utilizzo di beni e di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.</p> <p>SOMMA ASSICURATA</p> <ul style="list-style-type: none">Responsabilità civile dell'inquilino verso il proprietario e responsabilità civile dell'inquilino verso i terzi da incendio e cose di proprietà: massimale indicato nel modulo di polizza per sinistro e anno di assicurazione.Danno da interruzione di attività: 10% del massimale indicato nel modulo di polizza per sinistro e anno di assicurazione.Danni da fenomeno elettrico: € 1.500,00 per sinistro e per periodo di assicurazione.Rottura di lastre dell'abitazione: € 1.500,00 per sinistro e per periodo di assicurazione.
---	--

MODULO TERREMOTO

<p>Modulo Terremoto (se acquistato)</p>	<p>La Compagnia indennizza al contraente/assicurato i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio subiti dall'abitazione per effetto del terremoto.</p> <p>Danni consequenziali Se si è verificato un sinistro indennizzabile ai sensi del presente Modulo, la Compagnia indennizza anche:</p> <ol style="list-style-type: none">le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, o a quella imposta dalle Autorità, i residui dei beni assicurati;gli onorari per consulenti, periti, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti incaricati per la ricostruzione o il ripristino del danno;gli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;le spese di ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito (procedura di ammortamento);le spese per rimozione e ricollocamento del contenuto;il mancato godimento dell'abitazione, o perdita della relativa pigione, a causa di obiettiva inagibilità dell'abitazione stessa;le spese di trasferimento e soggiorno in albergo sostenute dal Contraente/Assicurato per sé e per i suoi familiari conviventi a causa di obiettiva inagibilità dell'abitazione. <p>SOMMA ASSICURATA</p> <ul style="list-style-type: none">Danni materiale e diretti: massimale indicato nel modulo di polizza per sinistro e periodo di assicurazioneDanni consequenziali: 10% del massimale indicato nel modulo di polizza per sinistro e periodo di assicurazione.
--	--

MODULO DANNI AL CONTENUTO

<p>Modulo</p> <p>Danni al contenuto</p> <p>(se acquistato)</p>	<p>Danni al contenuto</p> <p>La Compagnia indennizza al contraente/assicurato i danni al contenuto dell'abitazione, esclusa l'abitazione, causati dai seguenti eventi, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber:</p> <ol style="list-style-type: none">incendio;esplosione;implosione;scoppio;fulmine;caduta di aeromobili, corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti;onda sonica;caduta di ascensori e montacarichi, urto di veicoli stradali, purché avvenuto sulla pubblica via, ma esclusi i veicoli di proprietà o in uso al contraente/assicurato;fumo, gas, vapori:<ol style="list-style-type: none">fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici dell'abitazione;sviluppati anche da cose diverse da quelle assicurate, purché riconducibili ad uno degli eventi elencati in questo Modulo;danni causati da interventi per impedire che si verifichi l'evento assicurato o per limitarne i danni;atti vandalici o dolosi in genere verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse;danni causati da acqua, neve o grandine penetrati all'interno dell'abitazione attraverso rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti provocati da uragani, bufere, tempeste, nubifragi, trombe d'aria, grandine, vento oltre gli 80 km/h, e cose da essi trasportate, quando questi eventi sia riscontrabile in zona su una pluralità di enti;fenomeno elettrico;fuoriuscita d'acqua conseguente a rottura accidentale di impianti idrici, igienico sanitari o di condizionamento a servizio dell'abitazione, allacciamenti di apparecchi elettrodomestici, pluviali e grondaie;rotture di lastre del contenuto, ad esclusione delle scheggiature e rigature. <p>Danni consequenziali</p> <p>Se si è verificato un sinistro indennizzabile ai sensi del presente Modulo, la Compagnia indennizza anche:</p> <ol style="list-style-type: none">le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, od a quella imposta dalle Autorità, i residui del sinistro;gli onorari per consulenti, periti, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti incaricati per la ricostruzione o il ripristino del danno;le spese di ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito (procedura di ammortamento);le spese per rimozione e ricollocamento del contenuto;oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;mancato godimento dell'abitazione, o perdita della relativa pigione, a causa di obiettiva inagibilità dell'abitazione stessa;spese di trasferimento e soggiorno in albergo sostenute dal contraente/assicurato per sé e per i suoi familiari conviventi a causa di obiettiva inagibilità dell'abitazione.
---	---

MODULO FURTO

<p>Modulo</p> <p>Furto</p> <p>(se acquistato)</p>	<p>Garanzia Furto</p> <p>La Compagnia indennizza al contraente/assicurato i danni materiali e diretti, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber, causati dalla sottrazione o danneggiamento dei beni assicurati custoditi nell'abitazione, se la sottrazione o danneggiamento avvengono a seguito di furto (consumato o tentato).</p> <p>Danni consequenziali</p> <p>In caso di sinistro indennizzabile, oltre ai danni materiali e diretti, la Compagnia riconoscerà l'indennizzo delle seguenti spese, se sostenute e documentate:</p> <ol style="list-style-type: none">Costi sostenuti per la documentazione del danno;Costi per rifare o duplicare documenti sottratti;Costi sostenuti per rifare la serratura dell'abitazione, se sono state sottratte le chiavi. <p>Addetti ai servizi domestici</p> <p>La garanzia comprende anche il furto commesso dagli addetti ai servizi domestici, in servizio anche continuativo, purché il contraente/assicurato denunci l'infedeltà del collaboratore regolarmente assunto dall'Autorità competente ed esibisca alla Compagnia copia di tale denuncia vistata dall'Autorità medesima.</p> <p>SOMMA ASSICURATA</p> <ul style="list-style-type: none">Garanzia furto: massimale indicato nel modulo di polizza per sinistro e periodo di assicurazioneDanni consequenziali: 10% del massimale indicato nel modulo di polizzaAddetti ai servizi domestici: massimale di € 1.000,00 per sinistro.
--	--

MODULO PREZIOSI, GIOIELLI, RAPINA E SCIPPO

<p>Modulo</p> <p>Preziosi, Gioielli, Rapina, Scippo</p> <p>(se acquistato)</p>	<p>Preziosi e gioielli La Compagnia indennizza al contraente/assicurato i danni materiali e diretti, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber, causati dalla perdita o danneggiamento di gioielli, preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni e valori custoditi nell'abitazione, se la perdita o danneggiamento avvengono a seguito di furto (consumato o tentato).</p> <p>Rapina e scippo La Compagnia indennizza l'assicurato e i componenti del suo nucleo familiare per i danni subiti da scippo e rapina di capi di vestiario ed oggetti personali, compresi gioielli, preziosi e valori, gli uni e gli altri per uso personale, portati indosso secondo le rispettive destinazioni, commessi all'esterno dell'abitazione ma comunque entro i confini dell'Unione Europea. La Compagnia rimborsa le spese effettivamente sostenute per moduli, bolli e diritti per il rifacimento di documenti personali, rese necessarie a seguito della loro sottrazione.</p> <p>Addetti ai servizi domestici Il furto commesso dagli addetti ai servizi domestici, in servizio anche continuativo, è coperto solo se il contraente/assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none">• denuncia l'infedeltà dell'addetto ai servizi domestici all'Autorità competente, e• esibisce alla Compagnia copia di tale denuncia <p>SOMMA ASSICURATA</p> <ul style="list-style-type: none">• Preziosi e gioielli:<ul style="list-style-type: none">• Preziosi, gioielli, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria e collezioni: massimale di € 5.000,00 per singolo oggetto;• Valori: 20% del massimale indicato nel modulo di polizza.• Rapina e scippo:<ul style="list-style-type: none">• Capi di vestiario e oggetti personali, compresi gioielli, preziosi e valori: massimale di € 800,00 per sinistro e anno di assicurazione;• Addetti ai servizi domestici: massimale di € 1.000,00 per sinistro.
---	---

MODULO INFORTUNI DOMESTICI E DEL TEMPO LIBERO

<p>Modulo</p> <p>Infurtuni domestici e del tempo libero</p> <p>(se acquistato)</p>	<p>GARANZIE La Compagnia indennizza l'Assicurato ed i componenti del suo nucleo familiare nell'ambito domestico ed extraprofessionale per gli infortuni avvenuti nello svolgimento di attività ordinarie, che abbiano causato una invalidità permanente, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber.</p> <p>Diaria da degenza da ricovero ospedaliero Nel caso di ricovero in ospedale o in casa di cura pubblica o privata, reso necessario da Infortunio liquidabile a termini di polizza, la Compagnia paga, una indennità giornaliera.</p> <p>Ernie traumatiche La garanzia è estesa alle ernie traumatiche a condizione che, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico.</p> <p>Rotture tendine e sottocutanee Relativamente alla rottura sottocutanea di:</p> <ul style="list-style-type: none">• tendine di Achille (trattata chirurgicamente o non);• tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale);• tendine dell'estensore del pollice;• tendine del quadricipite femorale;• cuffia dei rotatori; <p>la Compagnia liquida una somma "una tantum", senza l'applicazione delle franchigie eventualmente previste.</p> <p>Ulteriori rimborsi Se è stata acquistata la Garanzia Assistenza, ma non fosse operante per qualsiasi motivo, in caso di Infortunio liquidabile a termini delle Condizioni di assicurazione, la Compagnia riconosce un ulteriore rimborso per evento e per Assicurato, per le spese documentate e sostenute, relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none">• trasporto dal luogo dell'infortunio alla struttura ospedaliera pubblica o privata, per il pronto soccorso;• rimpatrio se l'infortunio è avvenuto all'estero;• azioni di salvataggio o di ricerca dell'Assicurato stesso.
---	---

	<p>SOMMA ASSICURATA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garanzia Infortuni domestici e del tempo libero: massimale pari a € 50.000,00 per nucleo familiare, sinistro e anno di assicurazione. • Diaria da degenza da ricovero ospedaliero: € 52,00 per un massimo di 30 giorni, a partire dal 4° giorno. • Ernie traumatiche: massimale pari al 10% del massimale indicato nel modulo di polizza. • Rotture tendine e sottocutanee: massimale di € 1.500,00 “una tantum” per nucleo familiare, sinistro e anno di assicurazione. • Ulteriori rimborsi: massimale di € 2.500,00 per evento e per Assicurato.
<p>MODULO ASSISTENZA</p>	
<p>Modulo Assistenza (se acquistato)</p>	<p>GARANZIE</p> <p>La Compagnia indennizza l'assicurato per i seguenti casi con i limiti e le modalità previste dal contratto:</p> <ol style="list-style-type: none"> Invio di un idraulico per interventi di emergenza: massimale di 150,00 euro per sinistro. Invio di un elettricista per interventi di emergenza: massimale di 150,00 euro per sinistro. Invio di un fabbro per interventi di emergenza: massimale di 150,00euro per sinistro. Invio di un termoidraulico nelle 24 ore: massimale di 150,00euro per sinistro. Interventi d'emergenza per danni da acqua: massimale di 150,00 euro per sinistro. Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici nelle 24 ore: massimale di 100,00 euro per sinistro. Spese di albergo: massimale per sinistro di 100,00 euro al giorno per un massimo di 3 giorni. Invio di un sorvegliante: massimale di 150,00 per sinistro. Rientro anticipato: massimale di 250,00 euro per sinistro. Consulenza medica: massimale non previsto. Invio di un medico al domicilio di notte o nei giorni festivi: la Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa.
<p>MODULO TUTELA LEGALE</p>	
<p>Modulo Tutela legale (se acquistato)</p>	<p>GARANZIA</p> <p>La Compagnia tutela i diritti dell'assicurato (incluso i componenti del suo nucleo familiare) nell'ambito della vita privata, in relazione alla proprietà dell'abitazione e ai rapporti con propri collaboratori domestici, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber.</p> <p>La garanzia opera per:</p> <ol style="list-style-type: none"> Difendersi in un procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, anche derivante da violazioni in materia fiscale e amministrativa; Ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale, subito dall'assicurato a causa di un fatto illecito di terzi; sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza; sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell'assicurato. Tale garanzia opera per le spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile e soltanto se il sinistro è coperto da una assicurazione di responsabilità civile e l'assicuratore di responsabilità civile è intervenuto e ha corrisposto l'intero massimale. <p>Se l'assicurazione di responsabilità civile esiste, ma non copre il rischio (perché c'è un'esclusione o l'evento non è previsto tra i rischi assicurati) questa garanzia opera in primo rischio. L'assicurato deve dichiarare al momento della denuncia di sinistro se l'assicurazione di responsabilità civile esiste e se è operativa e deve esibire una copia della polizza a semplice richiesta;</p> <ol style="list-style-type: none"> Affrontare una controversia di lavoro con i propri collaboratori domestici, purché assunti a norma di legge; Sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale; Sostenere controversie relative al diritto di proprietà relativi all'abitazione; Esercitare un'azione per il recupero dei canoni arretrati quando l'abitazione è stata data in locazione ad un inquilino per uso abitativo. <p>La garanzia di cui alla lettera g) è operante limitatamente ad 1 caso per anno assicurativo e alla sola fase stragiudiziale gestita da DAS direttamente o tramite professionisti da essa incaricati.</p> <p>Per gli eventi e le garanzie sopra indicati, la Compagnia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase.</p> <p>Per le garanzie sopra indicate la Compagnia, su richiesta dell'assicurato, provvede inoltre ad erogare, per il tramite di DAS, consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide), per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti e per ottenere informazioni sul contenuto delle garanzie e sulle modalità per accedere efficacemente alle prestazioni previste nel modulo di polizza.</p> <p>La garanzia copre gli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma manifestatisi entro 2 anni dalla sua cessazione.</p>

	<p>Per determinare la data in cui avviene un evento si considera:</p> <p>a) La data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali subiti;</p> <p>b) La data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.</p> <p>SOMMA ASSICURATA La garanzia è prestata fino all'importo del massimale indicato nel modulo di polizza.</p>
--	--

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
<p>Modulo Responsabilità civile della famiglia e degli animali domestici</p>	<p>Qualora contemporaneamente all'acquisto del Modulo Responsabilità civile della famiglia e degli animali domestici sia acquistato il Modulo Proprietario Protetto o il Modulo Inquilino Protetto, il premio relativo al Modulo Responsabilità civile della famiglia e degli animali domestici verrà ridotto.</p>



Che cosa NON è assicurato?

<p>Rischi esclusi</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
------------------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

MODULO RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA E DEGLI ANIMALI DOMESTICI

<p>Modulo Responsabilità civile della famiglia e degli animali domestici (se acquistato)</p>	<p>Esclusioni Responsabilità civile del soggetto che vive nell'abitazione Sono esclusi i danni derivanti da incendio, esplosione o scoppio, compreso il conseguente sviluppo di gas vapori e fumo, di cose del contraente/assicurato o da lui detenute.</p> <p>Esclusione Responsabilità civile della vita privata Sono esclusi dalla copertura i danni causati ad un componente del nucleo familiare del contraente/assicurato da figli minorenni loro affidati, anche se in temporanea cura.</p> <p>Esclusioni Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici (R.C.O.) Sono escluse dalla garanzia le malattie professionali.</p> <p>Esclusioni comuni a tutte le coperture del modulo Sono esclusi i danni:</p> <p>a) derivanti da esercizio nell'abitazione di attività commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi, professionali o comunque retribuite o a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali;</p> <p>b) causati da amianto;</p> <p>c) verificatisi in conseguenza di alluvioni, inondazioni, nubifragi, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti, cedimento o smottamento del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati, fatti di guerra, insurrezione, invasione, occupazione militare, rivoluzione, confisca o requisizione;</p> <p>d) derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; • umidità, stitlicidio ed in genere da insalubrità dei locali; • detenzione o uso di esplosivi; • abbattimento o potatura di alberi ad alto fusto di pertinenza dell'abitazione effettuate direttamente dal contraente/assicurato; • esercizio della caccia; • proprietà, uso o detenzione di animali non domestici o di armi da fuoco non regolarmente denunciate alle autorità competenti; • circolazione di veicoli a motore, natanti a motore, natanti a vela o remi con lunghezza "fuori tutto" superiore a 7,5 metri, uso di velivoli di qualsiasi genere;
---	---

- e) alle cose ed agli animali che il contraente/assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- f) alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio, compreso il conseguente sviluppo di gas vapori e fumo, di cose del contraente/assicurato o da lui detenute. L'esclusione non si applica se l'assicurato si trova al di fuori da immobili di proprietà del contraente/assicurato o dei familiari conviventi e per quanto stabilito dalla garanzia "Responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni da conduzione causati ai Locali di villeggiatura", presi in temporanea locazione dal Contraente/Assicurato.
- g) provocati dal contraente/assicurato sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- h) conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;
- i) derivanti dagli obblighi solidali previsti dall'art. 2055 del Codice Civile, cioè nel caso in cui, essendo la responsabilità imputabile a più persone, tutte siano tenute in solido al risarcimento del danno. In questi casi la Compagnia risponde solo per la quota di responsabilità imputabile al contraente/assicurato;
- j) verificatisi in conseguenza di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- k) da furto;
- l) derivanti dalla proprietà ed uso di droni e ogni altro genere di mezzo o di apparecchio per il volo, fatta eccezione per quanto indicato nella garanzia "Responsabilità civile della vita privata";
- m) derivanti da attacchi Attacchi Cyber.

FRANCHIGIE E SCOPERTI

Copertura	Scoperto	Franchigia assoluta La franchigia (*) non è cumulativa ma viene applicata una volta sola per modulo e per sinistro.
Tutte le coperture, tranne quelle sotto riportate	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*) (per i soli danni a cose)
Interruzione o sospensione dell'attività di terzi	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*) (per i soli danni a cose)
Responsabilità civile del contraente/assicurato per danni da conduzione causati ai locali di villeggiatura, presi in temporanea locazione dal Contraente/Assicurato	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*) (per i soli danni a cose)
Esclusioni Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici (R.C.O.)	Non applicabile	5% di invalidità permanente

MODULO PROPRIETARIO PROTETTO

ESCLUSIONI

Esclusioni abitazione parte di un condominio

È esclusa la copertura della responsabilità solidale (ossia l'obbligo a carico dell'assicurato di corrispondere al terzo somme dovute a quest'ultimo dagli altri condomini).

Esclusioni responsabilità civile della proprietà

Sono esclusi i danni:

- a) derivanti da:
 - i. lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, fatta eccezione quanto previsto dalla copertura Responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Straordinaria;
 - ii. umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
 - iii. detenzione o uso di esplosivi;
 - iv. abbattimento o potatura di alberi ad alto fusto di pertinenza dell'abitazione, effettuate direttamente dall'assicurato;
- b) alle cose ed agli animali che il contraente/assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- c) alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose del contraente/assicurato o da lui detenute;
- d) provocati dal contraente/assicurato sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- e) conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;
- f) derivanti dagli obblighi solidali previsti dall'art. 2055 del Codice Civile, cioè nel caso in cui, essendo la responsabilità imputabile a più persone, tutte siano tenute in solido al risarcimento del danno. In questi casi la Compagnia risponde solo per la quota di responsabilità imputabile al contraente/assicurato;
- g) derivanti da Attacchi Cyber.

Esclusioni responsabilità civile del proprietario verso i terzi da incendio

Sono esclusi i danni:

- a) causati da gelo alle condutture installate
 - i. All'esterno della costruzione, o

**Modulo
Proprietario
protetto
(se acquistato)**

- ii. Interrate, o
- iii. In locali sprovvisti di impianto di riscaldamento, o
- iv. In locali con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive;
- b) causati da sovraccarico di neve:
 - i. dovuto a valanghe e slavine;
 - ii. a lucernari, vetrate e serramenti in genere, all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti;
 - iii. all'abitazione o parti dell'abitazione non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
 - iv. all'abitazione in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della garanzia, ed al loro contenuto;
- c) causati da traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, raccolta e deflusso dell'acqua piovana nonché i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria;
- d) causati da umidità e stillicidio e da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;
- e) causati da acqua o grandine penetrate attraverso finestre o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- f) causati da accumulo esterno di acqua;
- g) causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria a: tende solari, tendoni, zanzariere, pannelli solari, antenne e altre installazioni esterne, nonché a tettoie, pensiline, verande, serre e quanto in esse riposto;
- h) derivanti da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il fornitore, il riparatore o l'installatore;
- i) derivanti da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate;
- j) derivanti da attacchi Attacchi Cyber.

Esclusioni danni alla proprietà

Sono esclusi i danni:

- a) causati da gelo, sovraccarico di neve, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, raccolta e deflusso dell'acqua piovana nonché i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria;
- b) causati da umidità e stillicidio e da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;
- c) causati da acqua o grandine penetrate attraverso finestre o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- d) causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria a: tende solari, gazebo fissi e mobili, tendoni, zanzariere, pannelli solari, antenne e altre installazioni esterne, nonché a tettoie, pensiline, verande, serre e quanto in esse riposto;
- e) derivanti da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il fornitore, il riparatore o l'installatore;
- f) derivanti da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate;
- g) ad impianti interrati e quelli di irrigazione.

Esclusioni comuni a tutte le coperture

Sono esclusi i danni:

1. derivanti da esercizio nell'abitazione di attività commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi, professionali o comunque retribuite o a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali;
2. da furto consumato o tentato o conseguenti a smarrimento;
3. verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
4. derivanti o causati da amianto;
5. causati o verificatisi in conseguenza di alluvioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti, cedimento e smottamento del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati, crollo e collasso strutturale, fatti di guerra e insurrezioni;
6. atti di terrorismo, terrorismo biochimico, sabotaggio;
7. derivanti da:
 - lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, fatta eccezione quanto previsto dalla Responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Straordinaria;
 - umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, infiltrazioni di acqua piovana;
 - detenzione o uso di esplosivi;
 - abbattimento o potatura di alberi ad alto fusto di pertinenza dell'abitazione;

8. alle cose ed agli animali che il contraente/assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
9. alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute;
10. provocati dal contraente/assicurato sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti;
11. conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;
12. derivanti dagli obblighi solidali previsti dall'art 2055 del Codice Civile, cioè nel caso in cui, essendo la responsabilità imputabile a più persone, tutte siano tenute in solido al risarcimento del danno. In questi casi la Compagnia risponde solo per la quota di responsabilità imputabile al contraente/assicurato;
13. conseguenti ad infiltrazioni di acqua dal terreno o causati da accumulo esterno di acqua;
14. a cose mobili all'aperto, alberi, fiori e coltivazioni in genere;
15. da imbrattamento, salvo quelli verificatisi all'interno dell'abitazione;
16. derivanti alle lastre da scheggiature o rigature, da vizio di costruzione o difetto di installazione oppure avvenuti in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, e in occasione di lavori sulle lastre stesse, nonché rotture di lucernari;
17. derivanti da acqua fuoriuscita a seguito di rottura accidentale o guasto di apparecchi elettrodomestici;
18. indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto dalla copertura "Danni consequenziali".

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l'assicurazione non comprende inoltre i danni diretti e indiretti causati da:

- Cyberterrorismo
- attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS
- furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali
- Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza
- Minacce di Cyberestorsione
- Perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:

- spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali
- Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali
- costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa
- costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali
- qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione

FRANCHIGIE E SCOPERTI

Copertura	Scoperto	Franchigia assoluta La franchigia (*) non è cumulativa ma viene applicata una volta sola per modulo e per sinistro.
Responsabilità civile della proprietà (tutte le ipotesi, tranne responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Ordinaria)	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)
Responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Straordinaria se la copertura assicurativa dell'impresa che effettua i lavori è inesistente o inefficace	Non applicabile	€ 1.000,00 per sinistro
Responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Ordinaria se la copertura assicurativa dell'impresa che effettua i lavori è inesistente o inefficace	Non applicabile	€ 1.000,00 per sinistro
Responsabilità civile del proprietario verso i Terzi da Incendio (tutte le ipotesi tranne Danno da interruzione di attività)	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)
Danno da interruzione di attività	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)
Danni alla proprietà (tutte le ipotesi tranne Spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di tubazioni d'acqua o di gas e quelle presenti nelle tabelle successive)	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)
Spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di tubazioni d'acqua o di gas	Non applicabile	€ 450,00 per sinistro

Eventi	Scoperto	Franchigia assoluta
Fenomeno elettrico	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)
Uragani, bufere, tempeste, grandini, vento oltre gli 80 km/h, trombe d'aria e cose da essi trasportate	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)
Fuoriuscita di acqua per rottura accidentale di impianti fissi idrici, igienico sanitari e condizionamento, allacciamenti di apparecchi elettrodomestici, pluviali e grondaie	Non applicabile	€ 450,00 per sinistro
Rottura di lastre dell'abitazione (escluse scheggiature e rigature)	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)
Copertura	Scoperto	Franchigia assoluta
Danni consequenziali	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)

MODULO INQUILINO PROTETTO

Modulo Inquilino Protetto (se acquistato)	<p>Esclusioni Sono esclusi i danni:</p> <p>a) a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali;</p> <p>b) da furto consumato o tentato o conseguenti a smarrimento di oggetti posseduti dal contraente/assicurato;</p> <p>c) verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);</p> <p>d) causati da amianto;</p> <p>e) causati da gelo alle condutture installate</p> <ol style="list-style-type: none"> i. all'esterno della costruzione, o ii. interrato, o iii. in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento, o iv. in locali con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive; <p>f) causati in conseguenza di alluvioni, inondazioni, nubifragi, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti, cedimento e smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale, fatti di guerra e insurrezioni;</p> <p>g) atti di terrorismo e sabotaggio;</p> <p>h) causati da acqua o grandine penetrate attraverso finestre o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;</p> <p>i) causati da uragani, bufere, tempeste, nubifragi, grandine, vento e trombe d'aria a: tende solari, gazebo fissi e mobili, tendoni, zanzariere, pannelli solari, antenne e altre installazioni esterne, nonché a tettoie, pensiline, verande, serre e quanto in esse riposto;</p> <p>j) causati da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il fornitore, il riparatore o l'installatore;</p> <p>k) causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate;</p> <p>l) da acqua piovana dovuti da effetti o usura di impermeabilizzazione;</p> <p>m) conseguenti ad infiltrazioni di acqua dal terreno o causati da accumulo esterno di acqua;</p> <p>n) a cose mobili all'aperto, alberi, fiori e coltivazioni in genere;</p> <p>o) derivanti alle lastre da scheggiature o rigature, da vizio di costruzione o difetto di installazione oppure avvenuti in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, e in occasione di lavori sulle lastre stesse, rotture di lucernari;</p> <p>p) da imbrattamento, salvo quelli verificatisi all'interno dell'abitazione;</p> <p>q) derivanti da fuoriuscita d'acqua a seguito di rottura accidentale o guasto di apparecchi elettrodomestici;</p> <p>r) indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate;</p> <p>s) derivanti dagli obblighi solidali previsti dall'art 2055 del Codice Civile, cioè nel caso in cui, essendo la responsabilità imputabile a più persone, tutte siano tenute in solido al risarcimento del danno. In questi casi la Compagnia risponde solo per la quota di responsabilità imputabile al contraente/assicurato;</p> <p>t) derivanti da attacchi Attacchi Cyber.</p> <p>Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l'assicurazione non comprende inoltre i danni diretti e indiretti causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cyberterrorismo • attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali • Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza • Minacce di Cyberestorsione • Perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali <p>Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali • Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali • costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa • costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali • qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione <p>FRANCHIGIE E SCOPERTI</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Copertura</th> <th style="width: 30%;">Scoperto</th> <th style="width: 30%;">Franchigia assoluta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>tutte le ipotesi tranne nei danni da “Fenomeno Elettrico” e “rottura di Lastre dell’Abitazione”</td> <td>Non applicabile</td> <td>La franchigia (*) non è cumulativa ma viene applicata una volta sola per modulo e per sinistro. € 200,00 per sinistro (*)</td> </tr> <tr> <td>Fenomeno Elettrico</td> <td>Non applicabile</td> <td>€ 200,00 per sinistro (*)</td> </tr> <tr> <td>rottura di Lastre dell’Abitazione</td> <td>Non applicabile</td> <td>€ 200,00 per sinistro (*)</td> </tr> <tr> <td>Responsabilità civile dell’Inquilino verso i Terzi da Incendio</td> <td>Non applicabile</td> <td>Non prevista</td> </tr> </tbody> </table>	Copertura	Scoperto	Franchigia assoluta	tutte le ipotesi tranne nei danni da “Fenomeno Elettrico” e “rottura di Lastre dell’Abitazione”	Non applicabile	La franchigia (*) non è cumulativa ma viene applicata una volta sola per modulo e per sinistro. € 200,00 per sinistro (*)	Fenomeno Elettrico	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)	rottura di Lastre dell’Abitazione	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)	Responsabilità civile dell’Inquilino verso i Terzi da Incendio	Non applicabile	Non prevista
Copertura	Scoperto	Franchigia assoluta														
tutte le ipotesi tranne nei danni da “Fenomeno Elettrico” e “rottura di Lastre dell’Abitazione”	Non applicabile	La franchigia (*) non è cumulativa ma viene applicata una volta sola per modulo e per sinistro. € 200,00 per sinistro (*)														
Fenomeno Elettrico	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)														
rottura di Lastre dell’Abitazione	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)														
Responsabilità civile dell’Inquilino verso i Terzi da Incendio	Non applicabile	Non prevista														

MODULO TERREMOTO

<p>Modulo</p> <p>Terremoto</p> <p>(se acquistato)</p>	<p>LIMITAZIONI</p> <p>Inoltre, la garanzia è prestata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A partire dalle ore 24 del 7° giorno dalla data di pagamento del premio; limitatamente alle abitazioni che sono state assicurate per danni da terremoto nell’annualità immediatamente precedente, a partire dalle ore 24 dalla data di pagamento del premio; • Purché l’abitazione sia costruita con strutture portanti verticali in muratura, o acciaio, o calcestruzzo armato (cosiddetto cemento armato), o legno; • Solamente per i danni ad abitazioni che precedentemente alla sottoscrizione della presente garanzia non abbiano subiti danni da terremoto o, qualora ne avessero subiti, siano stati riparati integralmente e l’avvenuta riparazione sia attestata da idonea documentazione e purché l’Autorità competente abbia, successivamente alla riparazione, rilasciato certificazione e consenso di agibilità e abitabilità ai sensi della normativa antisismica. <p>Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati “singolo sinistro”.</p> <p>ESCLUSIONI</p> <p>Sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> causati da esplosione o scoppio, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi sono originati da terremoto; causati da eruzioni vulcaniche, inondazione, maremoto e tsunami; causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati; conseguenti a smarrimento o furto (consumato o tentato), rapina, saccheggio o imputabili a sciacallaggio; indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati. <p>FRANCHIGIE E SCOPERTI</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Copertura</th> <th style="width: 30%;">Scoperto</th> <th style="width: 30%;">Franchigia assoluta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Danni materiali e diretti</td> <td>Non applicabile</td> <td>% della somma assicurata e del minimo indicati nel modulo di polizza</td> </tr> <tr> <td>Danni consequenziali</td> <td>Non applicabile</td> <td>% della somma assicurata e del minimo indicati nel modulo di polizza</td> </tr> </tbody> </table>	Copertura	Scoperto	Franchigia assoluta	Danni materiali e diretti	Non applicabile	% della somma assicurata e del minimo indicati nel modulo di polizza	Danni consequenziali	Non applicabile	% della somma assicurata e del minimo indicati nel modulo di polizza
Copertura	Scoperto	Franchigia assoluta								
Danni materiali e diretti	Non applicabile	% della somma assicurata e del minimo indicati nel modulo di polizza								
Danni consequenziali	Non applicabile	% della somma assicurata e del minimo indicati nel modulo di polizza								

MODULO DANNI AL CONTENUTO

<p>Modulo</p> <p>Danni al contenuto</p> <p>(se acquistato)</p>	<p>Esclusioni</p> <p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) causati con Dolo del contraente/assicurato;b) a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali;c) conseguenti a smarrimento o furto consumato o tentato;d) causati da amianto;e) causati o verificatisi in conseguenza di alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti o smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale se le strutture non sono in regola con la normativa vigente al momento della costruzione, fatti di guerra e insurrezioni;f) causati da gelo o sovraccarico di neve;g) causati da traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, raccolta e deflusso dell'acqua piovana nonché i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria;h) causati da acqua o grandine penetrate attraverso finestre o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;i) causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria, nubifragi a: tende solari, tendoni, gazebo fissi e mobili, zanzariere, pannelli solari, antenne e altre installazioni esterne, nonché a tettoie, pensiline, verande, serre e quanto in esse riposto;j) derivanti da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il fornitore, il riparatore o l'installatore;k) derivanti da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate;l) da umidità e stitilicidio e da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;m) conseguenti ad infiltrazioni di acqua dal terreno o causati da accumulo esterno di acqua;n) a cose mobili all'aperto, alberi, fiori e coltivazioni in genere;o) da imbrattamento, salvo quelli verificatisi all'interno dell'abitazione;p) derivanti alle lastre da scheggiature o rigature, da vizio di costruzione o difetto di installazione oppure avvenuti in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, e in occasione di lavori sulle lastre stesse, nonché rotture di lucernari;q) subiti dalle scorte domestiche in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;r) dovuti a rotture e danneggiamenti, anche se conseguenti ad eventi garantiti dalla polizza, delle cose assicurate temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi;s) indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto dalla copertura Danni indiretti;t) atti di terrorismo, sabotaggio. <p>Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l'assicurazione non comprende inoltre i danni diretti e indiretti causati da:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cyberterrorismo• attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS• furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali• Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza• Minacce di Cyberestorsione• Perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali <p>Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:</p> <ul style="list-style-type: none">• spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali• Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali• costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa• costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali• qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione
---	---

FRANCHIGIE E SCOPERTI			
Bene	Collocazione	Scoperto	Franchigia assoluta La franchigia (*) non è cumulativa ma viene applicata una volta sola per modulo e per sinistro.
Gioielli, preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni	Abitazione	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)
Gioielli, preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni	Custoditi temporaneamente presso istituti di custodia	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)
Valori	Abitazione	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)
Contenuto diverso da gioielli, preziosi e valori	Abitazione	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)
Contenuto diverso da gioielli, preziosi e valori	Pertinenze non comunicanti con l'abitazione	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)
Gioielli, preziosi e valori	Pertinenze	Esclusi dalla copertura	

Evento	Scoperto	Franchigia assoluta
Fenomeno elettrico	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)
Fuoriuscita di acqua	Non applicabile	€ 450,00 per sinistro
Rottura di lastre del contenuto	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)
Rottura accidentale ad impianti interrati e quelli di irrigazione.	Esclusi dalla copertura	

Copertura	Scoperto	Franchigia assoluta
Danni consequenziali	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro (*)

MODULO FURTO

Modulo Furto (se acquistato)	<p>Esclusioni Sono esclusi i danni:</p> <p>a) a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;</p> <p>b) verificatisi in occasione di incendio, esplosioni, scoppi, trombe d'aria, uragani, nubifragi ed altri sconvolgimenti della natura, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, valanghe e slavine, franamenti e smottamenti del terreno, crollo e collasso strutturale dell'abitazione;</p> <p>c) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, scioperi, tumulti popolari, sommosse;</p> <p>d) i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:</p> <p>I. persone che abitano con il contraente/assicurato;</p> <p>II. persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;</p> <p>III. persone delle cui azioni il contraente/assicurato deve rispondere;</p> <p>IV. incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;</p> <p>V. persone legate al contraente/assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art.649 Codice Penale (n.1,2,3) anche se non coabitanti;</p> <p>e) causati alle cose assicurate da incendio, esplosioni o scoppi provocati dai ladri, anche in caso di tentato furto;</p> <p>f) alle cose assicurate, in locali adibiti a dimora abituale che rimangano disabilitati per più di sessanta giorni consecutivi, avvenuti a partire dalle ore 24 del sessantesimo giorno;</p> <p>g) indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, dalla mancata realizzazione di profitti sperati e altri eventuali pregiudizi;</p> <p>h) beni relativi ad attività professionali, artigianali, commerciali;</p> <p>i) valori, gioielli, preziosi.</p>
--	---

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l'assicurazione non comprende inoltre i danni diretti e indiretti causati da:

- Cyberterrorismo
- attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS
- furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali
- Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza
- Minacce di Cyberestorsione
- Perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:

- spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali
- Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali
- costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa
- costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali
- qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione

FRANCHIGIE E SCOPERTI

Copertura	Scoperto	Franchigia assoluta La franchigia (*) non è cumulativa ma viene applicata una volta sola per modulo e per sinistro.
Garanzia Furto	Non applicabile	€ 450,00 per sinistro (*)
Danni arrecati dai ladri al contenuto e all'abitazione, compresi i danneggiamenti volontari	Non applicabile	€ 450,00 per sinistro (*)
Contenuto posto nei locali adibiti a pertinenze non comunicanti con l'abitazione	Non applicabile	€ 450,00 per sinistro (*)
Locali di villeggiatura, presi in temporanea locazione dal Contraente/Assicurato, in Europa, in luoghi diversi da quelli indicati nel modulo di polizza	Non applicabile	€ 450,00 per sinistro (*)
Danni consequenziali - Costi sostenuti per la documentazione del danno	Non applicabile	€ 450,00 per sinistro (*)
Danni consequenziali - Costi per rifare o duplicare documenti sottratti	Non applicabile	€ 450,00 per sinistro (*)
Danni consequenziali - Costi sostenuti per rifare la serratura dell'abitazione, se sono state sottratte le chiavi	Non applicabile	€ 450,00 per sinistro (*)
Addetti ai servizi domestici	Non applicabile	€ 450,00 per sinistro (*)
Mezzi di protezione e chiusura insufficienti	20%	€ 450,00 per sinistro (*)
Mezzi di protezione e chiusura non operanti con presenza di persone	25%	€ 450,00 per sinistro (*)

MODULO PREZIOSI, GIOIELLI, RAPINA E SCIPPO

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- verificatisi in occasione di incendio, esplosioni, scoppi, trombe d'aria, uragani ed altri sconvolgimenti della natura, alluvioni, nubifragi, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, valanghe e slavine, franamenti e smottamenti del terreno, crollo e collasso strutturale dell'abitazione;
- verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, scioperi, tumulti popolari, sommosse;
- agevolati dal contraente/assicurato con dolo o colpa grave e i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con il contraente/assicurato, tranne gli addetti ai servizi domestici;
 - persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone delle cui azioni il contraente/assicurato deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate al contraente/assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art.649 Codice Penale (n.1,2,3) anche se non coabitanti;
- causati alle cose assicurate da incendio, esplosioni, scoppi provocati dai ladri, anche in caso di tentato furto;

Modulo

Preziosi, Gioielli,
Rapina, Scippo

(se acquistato)

<p align="center">Modulo Gioielli, preziosi, rapina, scippo</p>	<p>f) alle cose assicurate, in locali adibiti a dimora abituale che rimangano disabilitati per più di sessanta giorni consecutivi, avvenuti a partire dalle ore 24 del sessantesimo giorno;</p> <p>g) indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, dalla mancata realizzazione di profitti sperati e altri eventuali pregiudizi;</p> <p>h) beni relativi ad attività professionali, artigianali, commerciali;</p> <p>i) a tutto quanto custodito in locali adibiti a pertinenze.</p> <p>Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l'assicurazione non comprende inoltre i danni diretti e indiretti causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cyberterrorismo • attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS • furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali • Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza • Minacce di Cyberestorsione • Perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali <p>Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali • Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali • costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa • costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali • qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione 																				
	<p>FRANCHIGIE E SCOPERTI</p>																				
	<p>Preziosi e gioielli</p>																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="325 869 624 1005">Bene</th> <th data-bbox="624 869 963 1005">Collocazione</th> <th data-bbox="963 869 1222 1005">Scoperto</th> <th data-bbox="1222 869 1522 1005"> Franchigia assoluta La franchigia (*) non è cumulativa ma viene applicata una volta sola per modulo e per sinistro. </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="325 1005 624 1142">Gioielli, preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni</td> <td data-bbox="624 1005 963 1142">Abitazione</td> <td data-bbox="963 1005 1222 1142">Non applicabile</td> <td data-bbox="1222 1005 1522 1142">€ 450,00 per sinistro (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="325 1142 624 1279">Gioielli, preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni</td> <td data-bbox="624 1142 963 1279">Custoditi temporaneamente presso istituti di custodia</td> <td data-bbox="963 1142 1222 1279">Non applicabile</td> <td data-bbox="1222 1142 1522 1279">€ 450,00 per sinistro (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="325 1279 624 1328">Valori</td> <td data-bbox="624 1279 963 1328">Abitazione</td> <td data-bbox="963 1279 1222 1328">Non applicabile</td> <td data-bbox="1222 1279 1522 1328">€ 450,00 per sinistro (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="325 1328 624 1464">Gioielli, preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni e Valori</td> <td data-bbox="624 1328 963 1464">Pertinenze</td> <td data-bbox="963 1328 1222 1464">Non applicabile</td> <td data-bbox="1222 1328 1522 1464">Esclusi dalla copertura</td> </tr> </tbody> </table>	Bene	Collocazione	Scoperto	Franchigia assoluta La franchigia (*) non è cumulativa ma viene applicata una volta sola per modulo e per sinistro.	Gioielli, preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni	Abitazione	Non applicabile	€ 450,00 per sinistro (*)	Gioielli, preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni	Custoditi temporaneamente presso istituti di custodia	Non applicabile	€ 450,00 per sinistro (*)	Valori	Abitazione	Non applicabile	€ 450,00 per sinistro (*)	Gioielli, preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni e Valori	Pertinenze	Non applicabile	Esclusi dalla copertura
	Bene	Collocazione	Scoperto	Franchigia assoluta La franchigia (*) non è cumulativa ma viene applicata una volta sola per modulo e per sinistro.																	
Gioielli, preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni	Abitazione	Non applicabile	€ 450,00 per sinistro (*)																		
Gioielli, preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni	Custoditi temporaneamente presso istituti di custodia	Non applicabile	€ 450,00 per sinistro (*)																		
Valori	Abitazione	Non applicabile	€ 450,00 per sinistro (*)																		
Gioielli, preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni e Valori	Pertinenze	Non applicabile	Esclusi dalla copertura																		
<p>Rapina e scippo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="325 1563 927 1624">Bene</th> <th data-bbox="927 1563 1222 1624">Scoperto</th> <th data-bbox="1222 1563 1522 1624">Franchigia assoluta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="325 1624 927 1704">Capi di vestiario e oggetti personali, compresi preziosi e gioielli</td> <td data-bbox="927 1624 1222 1704">Non applicabile</td> <td data-bbox="1222 1624 1522 1704">€ 450,00 per sinistro (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="325 1704 927 1753">Valori</td> <td data-bbox="927 1704 1222 1753">Non applicabile</td> <td data-bbox="1222 1704 1522 1753">€ 450,00 per sinistro (*)</td> </tr> </tbody> </table>	Bene	Scoperto	Franchigia assoluta	Capi di vestiario e oggetti personali, compresi preziosi e gioielli	Non applicabile	€ 450,00 per sinistro (*)	Valori	Non applicabile	€ 450,00 per sinistro (*)												
Bene	Scoperto	Franchigia assoluta																			
Capi di vestiario e oggetti personali, compresi preziosi e gioielli	Non applicabile	€ 450,00 per sinistro (*)																			
Valori	Non applicabile	€ 450,00 per sinistro (*)																			
<p>MODULO INFORTUNI DOMESTICI E DEL TEMPO LIBERO</p>																					
<p align="center">Modulo Infortuni domestici e del tempo libero (se acquistato)</p>	<p>Esclusioni</p> <p>Sono esclusi i infortuni conseguenti:</p> <p>a) alla pratica di sport aerei in genere (compreso deltaplani e ultra leggeri) e dalle partecipazioni a corse o gare motoristiche/motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti;</p> <p>b) alla partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relati ve prove quando l'Assicurato svolga tale attività a livello professionistico o a carattere internazionale o comunque in modo tale da essere prevalente per impegno temporale a qualsiasi altra occupazione;</p> <p>c) alla guida di veicoli e natanti a motore;</p> <p>d) a viaggi aerei effettuati in qualità di pilota o altro membro dell'equipaggio;</p>																				

- e) all'esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: alpinismo in solitario con scalata di rocce o ghiacciai di difficoltà superiore al 3° grado U.I.A.A. (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche), pugilato, lotta e arti marziali nelle loro forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, bobsleigh (guido- slitta), discesa con skeleton bob o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo, parapendio e bungee jumping;
- f) a stato di ubriachezza;
- g) all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
- h) a delitti dolosi dell'Assicurato e/o dei Beneficiari e atti di autolesionismo;
- i) a operazioni chirurgiche non rese necessarie da Infortunio;
- j) a inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra;
- k) a stato di guerra, quando l'Assicurato si trovi già all'estero e gli infortuni si siano verificati dopo 14 giorni dallo scoppio degli eventi bellici e tutti i casi in cui l'Assicurato si rechi volontariamente in Paesi interessati da operazioni belliche;
- l) a trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- m) a contaminazione di sostanze chimiche o biologiche, allo stato solido, liquido o gassoso, che risultino nocive, tossiche o inquinanti, se provocate da Atto terroristico o Cyberterrorismo.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione:

- n) gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo e le rotture sottocutanee dei tendini (salvo quanto previsto agli artt. 8.4 e 8.5).

FRANCHIGIE E SCOPERTI

Copertura	Scoperto	Franchigia assoluta
Infortunio domestico fino al 66% di invalidità	Non applicabile	5% di invalidità permanente
Infortunio domestico oltre il 66% di invalidità	Non applicabile	Non previsto
Infortunio da gare ed allenamenti relativi a calcio, calcetto, ciclismo, pallacanestro, sport equestri, esercitati con tesseramento presso le relative Federazioni e a carattere non professionistico	Non applicabile	10% di invalidità permanente
Persona con più di 80 anni di età	Esclusi dalla copertura	

MODULO ASSISTENZA

Modulo

Assistenza

(se acquistato)

LIMITAZIONI

Ogni prestazione assistenza viene fornita fino a tre (3) volte per ciascun tipo all'interno dell'annualità. Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni assistenza, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

La Compagnia non si assume la responsabilità per i danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Nel caso in cui l'assicurato attivasse altra assicurazione, le presenti prestazioni assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'assicurazione che ha erogato la prestazione assistenza.

ESCLUSIONI

Nessuna prestazione è dovuta per sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- Cyberterrorismo;
- dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui deve rispondere, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

	<p>Per singola garanzia:</p> <p>a) Invio di un idraulico per interventi di emergenza: sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che resteranno quindi a carico dell'assicurato. La prestazione di assistenza non è operante per i casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • allagamento, infiltrazione e mancanza d'acqua nell'abitazione relativamente a: <ul style="list-style-type: none"> • sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, • sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'abitazione • sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato e interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore. • mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'abitazione relativamente a danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione <p>b) Invio di un elettricista per interventi di emergenza: sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che resteranno quindi a carico dell'assicurato. La prestazione assistenza non è operante per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'assicurato; • interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; • guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore. <p>c) Invio di un fabbro per interventi di emergenza: sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che resteranno quindi a carico dell'assicurato.</p> <p>d) Invio di un termoidraulico nelle 24 ore: Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che resteranno quindi a carico dell'assicurato.</p> <p>e) Interventi d'emergenza per danni da acqua: sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che resteranno quindi a carico dell'assicurato. Sono esclusi i sinistri dovuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici); • i danni dovuti a tracimazione in seguito a otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari; • negligenza dell'assicurato. <p>f) Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici nelle 24 ore: Sono esclusi gli elettrodomestici coperti da garanzia del produttore o del venditore, che per le riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere.</p> <p>FRANCHIGIE E SCOPERTI Non sono previste franchigie e scoperti.</p>
--	---

MODULO TUTELA LEGALE

<p style="text-align: center;">Modulo Tutela Legale (se acquistato)</p>	<p>ESCLUSIONI</p> <p>La garanzia è esclusa per:</p> <p>a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;</p> <p>b) materia fiscale/tributaria e amministrativa, salvo in caso di procedimento penale;</p> <p>c) controversie per un valore in lite inferiore a 500,00 euro;</p> <p>d) controversie contrattuali di diritto civile per un valore superiore a 2.000,00 euro. La limitazione non si applica in caso di vertenze di lavoro con i collaboratori domestici, controversie relative al diritto di proprietà o ad altri diritti reali sull'Abitazione e azione per il recupero dei canoni arretrati;</p> <p>e) esercitare più di un'azione per anno assicurativo per il recupero dei canoni arretrati nei confronti del medesimo inquilino;</p> <p>f) operazioni di acquisto, trasformazione e costruzione di immobili;</p> <p>g) controversie riferibili a beni immobili diversi dall'abitazione;</p> <p>h) operazioni di compravendita di beni mobili registrati;</p> <p>i) diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;</p> <p>j) controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici, aerei e veicoli a motore in genere;</p> <p>k) controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali;</p> <p>l) controversie e procedimenti derivanti da rapporti di lavoro autonomo, libero professionale o subordinato;</p> <p>m) l'azione in giudizio in caso di recupero dei canoni arretrati.</p> <p>In caso di controversia tra il contraente/assicurato e un'altra persona assicurata, la garanzia viene prestata solo a favore del contraente/assicurato.</p> <p>La Compagnia non si farà carico delle seguenti spese:</p> <p>a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS;</p> <p>b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> c) spese per la gestione di una controversia civile di tipo contrattuale in fase giudiziale; d) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; e) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; f) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari; g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile); h) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l'assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; i) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; j) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; k) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; l) gli oneri fiscali; è però compresa l'IVA indetraibile per l'assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.
--	---



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro</p> <p>1. Per i moduli danni (“Danni alla proprietà”, “Terremoto”, “Danni al contenuto”, “Furto”, “Preziosi, gioielli, rapina e scippo”)</p> <p>In caso di sinistro il contraente/assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno (come previsto dall'art.1914 Codice Civile “Obbligo di salvataggio”); b) darne avviso scritto (denuncia di sinistro) alla Compagnia entro tre giorni da quando il sinistro è accaduto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando tutti gli elementi precisati nel contratto; c) conservare le tracce ed i residui del sinistro quando possibile, compatibilmente con l'eventuale necessità di urgenti riparazioni, senza per questo avere diritto ad alcun indennizzo; d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate; e) mettere a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso ed in ogni caso, se esistente, almeno la documentazione probatoria. <p>Il contraente/assicurato deve, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> f) in caso di incendio, esplosione, scoppio, altro evento che potrebbe derivare da dolo o furto, denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria entro quarantotto ore da quando il sinistro è accaduto o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando la data, il luogo, la causa presunta del sinistro, l'entità approssimativa del danno. Copia di tale denuncia deve essere inviata alla Compagnia entro 7 giorni dal sinistro o dalla conoscenza dello stesso. <p>L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art.1915 Codice Civile.</p> <p>Il contraente/assicurato può ottenere dalla Compagnia informazioni dettagliate sulle procedure da seguire in caso di sinistro e sulla documentazione necessaria telefonando al numero 02.83.430.000.</p> <p>2. Per i moduli responsabilità civile (“Modulo Responsabilità civile della famiglia e degli animali domestici”, “Inquilino protetto”, “Proprietario protetto”)</p> <p>In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) darne avviso scritto (denuncia di sinistro) alla Compagnia entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di quest'obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ.; b) mettere a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso ed in ogni caso, se esistente, almeno la documentazione probatoria; c) informare immediatamente per iscritto la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà la facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'assicurato. Il contraente/assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.
---------------------------------------	--

	<p>3. Per il modulo Infortuni domestici e del tempo libero La denuncia scritta deve essere fatta alla Compagnia entro 5 giorni dal ricovero, dall'infortunio o da quando l'Assicurato ne abbia avuto la possibilità, indicando le cause ed unendo il certificato medico.</p> <p>4. Per il modulo Assistenza L'assicurato deve rivolgersi sempre alla Compagnia prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa, altrimenti non otterrà il diritto alla prestazione assistenza. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, se l'assicurato ha sottoscritto contratti con altri assicuratori che gli garantiscono prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contratto, anche a titolo di mero risarcimento, deve dare comunque avviso del sinistro ad ogni assicuratore ed anche alla Compagnia nel termine di tre giorni. La violazione di quest'obbligo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione. L'assicurato può contattare la struttura organizzativa tramite le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telefonare al numero verde 800.186.064 • Telefonare al numero +39 (015) 2559791 • Inviare un fax al numero 015-2559604 • WhatsApp numero +39 329 9115088 • Scrivere a: Mapfre Asistencia S.A. Strada Trossi, 66 13871 Verrone – (BI) • Inviare una mail all'indirizzo assistenza@mapfre.com <p>5. Per il modulo Tutela Legale Per avere diritto alle prestazioni previste, l'assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) deve denunciare il sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa; b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste; c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere; d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico della Compagnia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'assicurato. Se l'assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente. <p>Per richiedere le prestazioni previste, l'assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS chiamando il numero verde 800.04.01.01, attivo dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 19:30.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione Le prestazioni che il contraente/assicurato riceve da soggetti, enti o strutture diverse dalla Compagnia sono quelle delle persone direttamente incaricate in forza delle garanzie relative al modulo Assistenza prestata da Mapfre Asistencia, Compagnia Internacional De Seguros Y Reaseguros S.A. e al modulo Tutela Legale prestata da DAS Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.</p> <p>Gestione da parte di altra Impresa La Compagnia per la gestione dei sinistri riguardanti il modulo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assistenza si avvale della collaborazione di Mapfre Asistencia, Compagnia Internacional De Seguros Y Reaseguros S.A. • Tutela Legale si avvale della collaborazione di DAS Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B, 37135 VERONA, telefono (045)8378901, Fax (045)8351023, sito internet www.das.it. <p>Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalla scadenza. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 commi 1 e 2 del Codice civile).</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Pagamento dell'indennizzo per i moduli danni ai beni (“Danni alla proprietà”, “Terremoto”, “Danni al contenuto”, “Furto”, “Preziosi, gioielli, rapina e scippo”) Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui il contraente o l'assicurato ha consegnato alla Compagnia la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa; • copia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del beneficiario del pagamento;

<p style="text-align: center;">Obblighi dell'impresa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • intestatario del conto corrente e codice IBAN; • nel caso di delega all'incasso, copia di un documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato. <p>Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà effettuato all'esito della procedura.</p> <p>Pagamento del sinistro per i moduli responsabilità civile (“Modulo Responsabilità civile della famiglia e degli animali domestici”, “Inquilino protetto”, “Proprietario protetto”)</p> <p>In caso di sinistro, la Compagnia, dopo aver accertato che il danno è coperto e dopo averne quantificato l'ammontare, paga quanto dovuto dall'assicurato civilmente responsabile, nei limiti della somma assicurata e fermi limiti di risarcimento, franchigie e scoperti eventualmente previsti, direttamente al terzo danneggiato. Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato dopo che alla Compagnia sia stata consegnata la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente contenente la accettazione della offerta liquidativa • Fotocopia della carta identità e codice fiscale del beneficiario del pagamento; • Nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico; • Nel caso di delega all'incasso fotocopia della carta di identità e codice fiscale e IBAN del delegato; • Certificazione attestante l'inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se il beneficiario del pagamento è una società. <p>Il pagamento è effettuato entro 15 giorni dal momento in cui tutti i documenti richiesti dalla Compagnia sono stati ricevuti dalla stessa.</p> <p>Pagamento del sinistro per il modulo Infortuni domestici e del tempo libero</p> <p>Ricevuta la necessaria documentazione (cartelle cliniche, esami specialistici, certificazioni mediche), espletate tutte le indagini richieste dalla Compagnia e verificata la validità delle garanzie, la Compagnia si impegna a disporre il pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla data di ricevimento della quietanza inviata dall'Assicurato debitamente sottoscritta. In caso di disaccordo sull'ammontare dell'indennizzo la Compagnia, nell'attesa che questo sia determinato dal Collegio medico, provvederà al pagamento dell'importo da essa stimato, salvo eventuale conguaglio successivo alla decisione del detto Collegio medico.</p> <p>Pagamento del sinistro per il modulo tutela legale</p> <p>Al termine delle verifiche amministrative, DAS si impegna ad effettuare all'assicurato il pagamento delle spese in copertura, sempre entro i limiti del massimale, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.</p> <p>Termini per la prestazione di assistenza del modulo Assistenza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invio di un idraulico per interventi di emergenza: la struttura organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura, metterà in contatto l'assicurato con il fornitore entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta. • Invio di un elettricista per interventi di emergenza: la struttura organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura, metterà in contatto l'assicurato con il fornitore entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta. • Invio di un fabbro per interventi di emergenza: la struttura organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura, metterà in contatto l'assicurato con il fornitore entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta. • Invio di un termoidraulico per interventi di emergenza: la struttura organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura e previo ricevimento dell'ultima manutenzione e bollino blu effettuata, metterà in contatto l'assicurato con il fornitore entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta. • Interventi d'emergenza per danni da acqua: la struttura organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura, metterà in contatto l'assicurato con il fornitore entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta. • Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici nelle 24 ore: la struttura organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura, metterà in contatto l'assicurato con il fornitore entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta e provvederà ad inviare presso l'abitazione un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi. • Spese di soggiorno: la struttura organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura, entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta comunicherà all'assicurato gli estremi della prenotazione. • Invio di un sorvegliante: la struttura organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura, entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività della società di vigilanza) metterà in contatto l'assicurato con il fornitore per l'organizzazione del servizio. • Rientro anticipato: la struttura organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura, fornirà un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta. • Consulenza medica: la struttura organizzativa, entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta, metterà in contatto l'assicurato o il suo medico curante con i propri medici che valuteranno quale sarà la prestazione assistenza più opportuna da effettuare in suo favore. • Invio di un medico al domicilio di notte o nei giorni festivi: La struttura organizzativa, accertate le condizioni di validità della garanzia, entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta metterà in contatto l'assicurato con il medico generico convenzionato per l'organizzazione dell'intervento presso l'abitazione.
---	---



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	In caso di recesso per sinistro, la Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. In caso di diritto di ripensamento (recesso), la Compagnia rimborsa il premio pagato al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto ai proprietari di abitazione che desiderano assicurare la conduzione della stessa e la propria vita privata per danni causati a terzi ed anche per i danni subiti da incendio dell'abitazione e del suo contenuto.

Il prodotto è rivolto anche agli inquilini che desiderino assicurare l'abitazione in locazione contro i danni da incendio e furto subiti dal contenuto dell'abitazione stessa.

Inoltre, sia nel caso di proprietario che di inquilino, il prodotto offre la tutela legale della vita privata e l'assistenza in caso di eventi fortuiti alla propria abitazione.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione**

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 5,09%, calcolato sul premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi n.23 - 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it</p> <p>La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p>
----------------------------------	--

All'IVASS	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; • in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia www.zurich-connect.it.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>
------------------	---

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
Negoziazione assistita	<p>Istituita dal D.L. 132/2014 e s.m.i., si applica per esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e a controversie relative ad una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000,00 euro, fatta eccezione per le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria. Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati o di un unico avvocato).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie sulla garanzia Infortuni	<p>Relativamente alle garanzie prestate con il modulo Infortuni, in caso di controversie di natura medica sulle conseguenti invalidanti di un sinistro infortuni e/o sull'applicazione dei criteri di indennizzo previsti dalla polizza è possibile ricorrere ad una procedura di arbitrato attraverso la nomina per iscritto di tre medici.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie sulla garanzia Tutela Legale	<p>Relativamente alle garanzie prestate con il modulo Tutela Legale, in caso di divergenza di opinione fra l'assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., nel caso la competenza arbitrale sia prevista da una o più clausole del contratto di assicurazione o attraverso la stipulazione di un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE)), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni contrattuali

Zurich Connect Casa e Famiglia

Indice

A. Presentazione prodotto	5
I – Zurich Connect Casa e Famiglia: cos'è e come leggere il contratto	5
I.I - Simbologia adottata.....	5
I.II - Guida al prodotto.....	5
I.II.I - Cos'è Zurich Connect Casa e la Famiglia e chi lo può acquistare?.....	5
I.II.II Caratteristiche.....	5
I.II.III Come selezionare le coperture?.....	7
I.II.VI Diritto di ripensamento (recesso).....	8
I.II.VII Durata del contratto.....	8
B. Oggetto	9
1. Modulo Responsabilità civile della famiglia e degli animali domestici.....	9
1.1 Oggetto della garanzia.....	9
1.1.1 Responsabilità civile del soggetto che vive nell'Abitazione.....	9
1.1.2 Estensione responsabilità civile del soggetto che vive nell'Abitazione.....	9
1.1.3 Responsabilità civile della vita privata.....	9
1.1.4 Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici (R.C.O.) (garanzia non attiva in caso di Proprietario che non risiede nell'Abitazione).....	10
1.1.5 Interruzione o sospensione dell'attività di Terzi.....	11
1.1.6 Responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni da conduzione causati ai Locali di villeggiatura.....	11
1.2 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti.....	11
1.3 Soggetti non considerati Terzi per il presente modulo.....	11
1.4 Estensione territoriale.....	11
1.5 Esclusioni comuni a tutte le coperture.....	11
1.6 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti.....	13
2. Modulo Proprietario Protetto.....	14
2.1 Responsabilità civile della proprietà.....	14
2.1.1 Responsabilità civile del proprietario.....	14
2.1.2 Responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Straordinaria.....	14
2.1.3 Responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Ordinaria.....	14
2.1.4 Abitazione parte di un condominio.....	14
2.1.5 Esclusioni.....	14
2.2 Responsabilità civile del proprietario verso i Terzi da Incendio.....	15
2.2.1 Oggetto della garanzia.....	15
2.2.2 Danno da interruzione di attività.....	15
2.2.3 Esclusioni.....	15
2.3 Danni alla proprietà.....	15
2.3.1 Oggetto della garanzia.....	15
2.3.2 Spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di tubazioni d'acqua o di gas.....	16
2.3.3 Danni indiretti.....	16
2.3.4 Esclusioni.....	16
2.4 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti.....	17
2.5 Soggetti non considerati Terzi per il presente modulo.....	17
2.6 Colpa grave.....	17
2.7 Rinuncia al diritto di surroga.....	17
2.8 Esclusioni.....	18
2.9 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali e franchigie.....	19
2.9.1 Eventi assicurati: forma di garanzia, massimali e franchigie.....	20
2.9.2 Danni indiretti: forma di garanzia, massimali e franchigie.....	20

3. Modulo Inquilino Protetto.....	21
3.1 Responsabilità civile dell'Inquilino verso il Proprietario.....	21
3.1.1 Oggetto della garanzia.....	21
3.2 Responsabilità civile dell'Inquilino verso i Terzi da Incendio.....	21
3.2.1 Oggetto della garanzia.....	21
3.2.2 Danno da interruzione di attività.....	21
3.3 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti.....	22
3.4 Esclusioni.....	22
3.5 Rinuncia al diritto di surroga.....	22
3.6 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali e franchigie.....	23
4. Modulo Terremoto.....	24
4.1 Oggetto della garanzia.....	24
4.2 Danni indiretti.....	24
4.3 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti.....	24
4.4 Limitazioni.....	24
4.5 Esclusioni.....	24
4.6 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali e franchigie.....	25
5. Modulo Danni al Contenuto.....	26
5.1 Oggetto della garanzia.....	26
5.1.1 Danni indiretti.....	26
5.2 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti.....	26
5.3 Riduzione della Somma Assicurata.....	27
5.4 Colpa grave.....	27
5.5 Rinuncia al diritto di surroga.....	27
5.6 Esclusioni.....	27
5.7 Beni assicurati, Forma di garanzia, Massimali, e Franchigie.....	28
5.7.1 Beni assicurati: collocazione, Forma di garanzia, Massimali e Franchigie.....	28
5.7.2 Danni indennizzabili: forma di assicurazione, Massimali, Franchigie.....	29
5.7.3 Danni indiretti: forma di garanzia, Massimali e Franchigie.....	29
6. Modulo Furto.....	30
6.1 Oggetto.....	30
6.1.1 Garanzia Furto.....	30
6.1.2 Beni assicurati.....	30
6.1.3 Modalità.....	30
6.1.4 Danni indiretti.....	30
6.1.5 Addetti ai servizi domestici.....	30
6.2 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti.....	30
6.3 Mezzi di protezione e chiusura.....	31
6.4 Esclusioni.....	31
6.5 Recupero della refurtiva.....	32
6.6 Rinuncia al diritto di surroga.....	32
6.7 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, scoperti e franchigie.....	33
7. Modulo Preziosi, gioielli, rapina, scippo.....	34
7.1 Oggetto.....	34
7.1.1 Preziosi e gioielli.....	34
7.2 Rapina e scippo.....	34
7.3 Addetti ai servizi domestici.....	34
7.4 Forma di garanzia, massimali e franchigie.....	35
7.5 Mezzi di protezione e chiusura.....	35
7.6 Esclusioni.....	35
7.7 Recupero della refurtiva.....	36
7.8 Rinuncia al diritto di Surroga.....	36
7.9 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali e franchigie.....	37
7.9.1 Preziosi e gioielli.....	37
7.9.2 Rapina e scippo.....	38
8. Modulo Infortuni domestici e del tempo libero.....	39
8.1 Oggetto della garanzia.....	39
8.1.1 Gare ed allenamenti sportivi.....	39
8.2 Diaria da degenza da ricovero ospedaliero.....	39

8.3	Ernie traumatiche	39
8.4	Rotture tendinee e sottocutanee e cuffia dei rotatori	39
8.5	Ulteriori rimborsi	40
8.6	Estensioni	40
8.7	Estensione territoriale	40
8.8	Limiti di età	40
8.9	Indennizzo per il caso invalidità permanente	40
8.9.1	Oggetto	40
8.9.2	Criteri per la determinazione dell'Indennizzo	40
8.9.3	Franchigia per invalidità permanente	41
8.10	Persone non assicurabili - Cessazione delle garanzie	41
8.11	- Esclusioni	41
8.12	Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali e franchigie	42
8.12.1	Infortuni domestici e del tempo libero	42
9.	Modulo Assistenza	43
9.1	Premessa	43
9.2	Oggetto	43
9.2.1	Invio di un idraulico per interventi di emergenza	43
9.2.2	Invio di un elettricista per interventi di emergenza	44
9.2.3	Invio di un fabbro per interventi di emergenza	44
9.2.4	Invio di un termoidraulico nelle 24 ore	44
9.2.5	Interventi d'emergenza per danni da acqua	45
9.2.6	Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici nelle 24 ore	45
9.2.7	Spese di albergo	45
9.2.8	Invio di un sorvegliante	45
9.2.9	Rientro anticipato	46
9.2.10	Consulenza medica	46
9.2.11	Invio di un medico al domicilio	46
9.3	Soggetti assicurati	46
9.4	Estensione territoriale	46
9.5	Esclusioni	46
9.6	Istruzioni per la richiesta di assistenza	47
9.6.1	Contatti	47
10.	Modulo Tutela Legale	48
10.1	Premessa	48
10.2	Oggetto	48
10.3	Soggetti assicurati	49
10.4	Estensione territoriale	49
10.5	Operatività della garanzia	49
10.6	Esclusioni e limiti di copertura	49
10.7	Obblighi in caso di Sinistro e casi di decadenza	50
10.8	Esonero da responsabilità	50
10.9	Istruzioni per la richiesta di tutela legale	50
10.9.1	Contatti	50
C.	Il contratto dalla A alla Z	51
11.	Previsioni comuni a tutti i moduli	51
11.1	Condizioni di assicurabilità	51
11.2	Dichiarazioni sulle circostanze del rischio	51
11.3	Aggravamento del rischio	51
11.4	Diminuzione del rischio	52
11.5	Conclusione del contratto	52
11.6	Pagamento del premio	52
11.7	Decorrenza della copertura	52
11.8	Diritto di recesso (ripensamento)	53
11.9	Durata del contratto	53
11.10	Recesso in caso di Sinistro	53
11.11	Altre assicurazioni	54
11.12	Oneri fiscali	54
11.13	Comunicazioni	54

11.14	Modifiche al contratto.....	54
11.15	Legge applicabile.....	54
11.16	Foro competente.....	54
D.	Cosa fare in caso di Sinistro	55
12.	Disposizioni comuni ai Moduli responsabilità civile.....	55
12.1	Obblighi in caso di Sinistro.....	55
12.1.1	Contenuto della denuncia di Sinistro.....	55
12.1.2	Documentazione.....	55
12.2	Tempi di gestione del Sinistro.....	56
12.3	Pagamento del Sinistro.....	56
12.4	Gestione delle controversie.....	56
12.5	Limite massimo di Indennizzo/Massimale.....	56
13.	Disposizioni comuni ai Moduli danni ai beni.....	57
13.1	Obblighi in caso di Sinistro.....	57
13.2	Contenuto della denuncia di Sinistro.....	57
13.2.1	Documentazione probatoria.....	57
13.2.2	Esagerazione dolosa del danno.....	58
13.3	Procedura per la valutazione del danno.....	58
13.3.1	Tempistiche.....	58
13.3.2	Procedura per la valutazione del danno.....	58
13.4	Calcolo dell'indennizzo.....	58
13.4.1	Norme specifiche per i titoli di credito.....	59
13.4.2	Norme per l'assicurazione Valore a Nuovo.....	59
13.4.3	Superficie Commerciale dell'Abitazione.....	60
13.5	Limite massimo di indennizzo (Massimale).....	60
13.6	Franchigie e Scoperti.....	60
13.7	Anticipo sull'Indennizzo.....	61
13.8	Pagamento dell'Indennizzo.....	62
13.9	Riduzione della Somma Assicurata.....	62
14.	Disposizioni relative al Modulo Infortuni domestici e del tempo libero.....	63
14.1	Come procedere in caso di sinistro.....	63
14.2	Come è gestito il sinistro?.....	63
14.2.1	Tempi di gestione del sinistro.....	63
14.2.2	Procedura per la valutazione del danno.....	64
14.2.3	Pagamento dell'Indennizzo.....	64
14.3	Rinuncia al diritto di surroga.....	64
15.	Disposizioni relative al Modulo Assistenza.....	65
15.1	Obblighi in caso di Sinistro.....	65
15.2	Contatti.....	65
15.3	Informazioni da fornire.....	65
15.4	Documentazione da fornire.....	65
16.	Disposizioni relative al Modulo Tutela Legale.....	66
16.1	Obblighi in caso di Sinistro: i casi di decadenza.....	66
16.2	Contatti.....	66
16.3	Modalità di gestione del Sinistro.....	66
16.3.1	Prima dell'azione in giudizio.....	66
16.3.2	Azione in giudizio: autorizzazione.....	67
16.3.3	Fase giudiziale.....	67
16.4	Unico Sinistro.....	67
16.5	Pagamento del Sinistro.....	67
16.6	Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione del Sinistro.....	67
E.	Glossario	68
F.	Informativa Privacy	79

A. Presentazione prodotto

I – Zurich Connect Casa e Famiglia: cos'è e come leggere il contratto

I.I - Simbologia adottata

Nel contratto si possono trovare delle parole in azzurro e con l'iniziale maiuscola, come ad esempio "Assicurato". In questo caso si può fare riferimento al Glossario per trovare una definizione del termine, che nel testo avrà sempre e solo il significato illustrato nel Glossario stesso.

Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come in questo paragrafo.

Riquadro esplicativo

Nel testo si trovano riquadri, come questo, in cui possono essere inserite note, commenti od esempi per chiarire il significato e le modalità di applicazione di alcune clausole contrattuali. Tali informazioni non fanno parte del contratto, ma servono esclusivamente a chiarirne il contenuto.

I.II - Guida al prodotto

I.II.I - Cos'è Zurich Connect Casa e la Famiglia e chi lo può acquistare?

Zurich Connect Casa e la Famiglia è il prodotto che aiuta a proteggere la casa e la famiglia (inclusi gli animali domestici).

Il **Contraente/Assicurato** di questo prodotto deve essere una persona fisica residente nel **Territorio italiano** che è anche:

1. il proprietario di un'**Abitazione** utilizzata direttamente; oppure;
2. il proprietario di un'**Abitazione** in uso ad un **Inquilino** o vuota; oppure
3. l'**Inquilino** di un'**Abitazione**.


Il **Contraente** (colui che paga il premio e assume le obbligazioni derivanti dal contratto) deve essere anche **Assicurato** (il titolare dell'interesse protetto dall'assicurazione, ossia il proprietario o l'**Inquilino** dell'**Abitazione**). Ciò significa che, in questo contratto, il **Contraente** coincide con l'**Assicurato** (per questo motivo viene indicato come **Contraente/Assicurato**).

I.II.II Caratteristiche

Zurich Connect Casa e Famiglia prevede **10 differenti Moduli**, mirati a rispondere alle esigenze e ai bisogni assicurativi di un proprietario o un **Inquilino** di un'**Abitazione**.

E' necessario acquistare **almeno uno dei moduli base** per poter arricchire la propria protezione con gli altri moduli opzionali.

Il seguente schema riporta i Moduli del prodotto Zurich Connect Casa e Famiglia:



MODULI BASE


- Modulo Responsabilità Civile della famiglia e degli animali domestici:** copre i danni provocati dal contraente o da membri della sua famiglia (inclusi anche eventuali collaboratori domestici, regolarmente assunti) ad altre persone o alle cose, quando sono all'interno dell'abitazione assicurata (ad esempio nel caso in cui un membro della famiglia faccia cadere un vaso dal balcone su un'auto parcheggiata). La copertura è estesa anche ai danni causati al di fuori dell'abitazione, durante la vita privata, compresi quelli che possono accadere utilizzando la bicicletta o il monopattino, anche elettrici, nel caso in cui per esempio si danneggi accidentalmente un'auto parcheggiata o si urti involontariamente un passante. Sono compresi infine danni causati da animali domestici, ad esempio se il proprio cane fa cadere un passante o morde qualcuno. Questo modulo copre inoltre i danni causati da Incendio a locali di villeggiatura presi in temporanea locazione dal Contraente/Assicurato o dai componenti del suo Nucleo Familiare.
- Modulo proprietario protetto:** copre i danni all'abitazione causati da incendio, fulmini, esplosioni, tempesta, grandine, guasti degli impianti termici e idrici, fenomeni elettrici, rottura di lastre di cristallo/vetro e neve, incluse eventuali spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di tubazioni d'acqua o di gas. Risarcisce inoltre i vicini nel caso si verifichi un evento che provoca danni materiali alle loro cose, come ad esempio un incendio o una perdita d'acqua. Infine, risarcisce i danni provocati involontariamente ai vicini di casa o ad altre persone da eventi avvenuti accidentalmente, ad esempio una tegola che cade dal tetto.
- Modulo inquilino protetto:** copre i danni materiali subiti dall'abitazione in affitto a causa, per esempio, di incendio, esplosione, scoppio, fenomeni elettrici, risarcendo direttamente il proprietario della casa (RC inquilino). Risarcisce inoltre i vicini nel caso si verifichi un evento che provoca danni materiali alle loro cose, come ad esempio un incendio o una perdita d'acqua (RC Inquilino).

MODULI OPZIONALI

- Modulo Terremoto:** copre i danni materiali e diretti subiti dall'abitazione per effetto del terremoto, compresi i danni provocati da incendio, esplosione, scoppio avvenuti come diretta conseguenza del terremoto stesso.
- Modulo Danni al contenuto:** copre i danni subiti dai beni contenuti nell'abitazione e causati ad esempio da un incendio, fuoriuscita di gas, corto circuito, atti vandalici, acqua fuoriuscita da rotture accidentali di impianti idrici e neve. Vengono rimborsate anche le spese per la riparazione dei danni subiti e per la sostituzione di oggetti andati distrutti.
- Modulo Furto:** copre i danni materiali e diretti causati dalla sottrazione o danneggiamento dei beni assicurati custoditi nell'abitazione (esclusi gioielli e oggetti preziosi), a seguito di furto o tentato furto. Risarcisce anche i danni eventuali provocati dai ladri in casa in un tentativo di furto (ad esempio rottura della serratura).

7. **Modulo Preziosi, gioielli, rapina e scippo:** copre i danni materiali e diretti causati dalla perdita o danneggiamento di gioielli, preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni e valori custoditi nell'abitazione a seguito di furto o tentato furto, e copre anche i danni da scippo e rapina di capi di vestiario e oggetti personali subiti dal contraente/assicurato e dai componenti del suo nucleo familiare all'esterno dell'abitazione.
8. **Modulo Assistenza:** offre assistenza in caso di emergenza (es. invio di un idraulico o di un muratore) presso l'abitazione dell'assicurato a seguito di un sinistro rientrante in garanzia. Offre anche assistenza sanitaria a tutto il nucleo familiare (es. consulenza medica o invio medico a domicilio in caso di malattia/infortunio).
9. **Modulo Infortuni domestici e del tempo libero:** offre una diaria da ricovero e un indennizzo in caso di infortunio avvenuto nell'abitazione o durante il tempo libero, anche nel caso di svolgimento di attività sportive (es. sci, calcetto), che comportino invalidità permanente o rottura dei tendini.
10. **Modulo Tutela legale:** offre assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante in garanzia. Viene inoltre offerto un servizio di consulenza legale telefonica.

Di seguito uno schema che mostra i moduli che possono essere acquistati nel caso di Proprietario (sia residente che non residente nell'Abitazione assicurata) e di Inquilino.



Con il Modulo Base 1, possono essere acquistate solo le garanzie opzionali 8,9 e 10

Con i Moduli Base 2 e 3, oltre alle garanzie 8, 9 e 10, possono essere acquistate anche le altre, sulla base di quanto riportato in figura

I.II.III Come selezionare le coperture?

Al momento della sottoscrizione del contratto il **Contraente/Assicurato** deve selezionare almeno un modulo tra “Responsabilità Civile della famiglia e animali domestici”, “Proprietario Protetto” e “Inquilino Protetto”. Il **Contraente/Assicurato** potrà decidere eventualmente di arricchire il modulo con le garanzie opzionali contenute nella proposta stessa.

Dopo aver scelto la proposta più in linea con le proprie esigenze, il **Contraente/Assicurato** pagherà con carta di credito, bonifico bancario, bonifico on line MyBank, Apple Pay e presso i punti Mooney e tabaccherie PUNTOLIS, edicole o bar convenzionati con LIS Pay S.p.A.

Il pagamento del premio, qualora concesso, può essere frazionato in quote mensili, senza alcuna maggiorazione, esclusivamente tramite il servizio APPpago, subordinato all'approvazione di Sella Personal Credit. S.p.A..

In caso di contratto sottoscritto per il tramite di un intermediario, i metodi di pagamento potrebbero variare rispetto a quelli descritti, pertanto il contraente/assicurato può richiedere al proprio intermediario la specifica o le specifiche modalità di pagamento disponibili.

In ogni caso il contraente dovrà restituire copia del [Modulo di Polizza](#) firmato inviando un'email a documenti@zurich-connect.it o tramite il caricamento all'interno dell'Area Riservata.

Ulteriori dettagli su come acquistare si trovano all'art. 11.5 "Conclusione del contratto"

[I.II.VI Diritto di ripensamento \(recesso\)](#)

Il [Contraente/Assicurato](#) ha 14 giorni di tempo dall'acquisto del contratto per cambiare idea e comunicarlo a [Zurich](#). Se esercita questa facoltà, gli effetti del contratto cessano (diritto di ripensamento – recesso) e il [Contraente/Assicurato](#) ha diritto alla restituzione del premio versato.

Ulteriori dettagli sul diritto di ripensamento (recesso) si trovano all'art. 11.8 "Diritto di recesso (ripensamento)".

[I.II.VII Durata del contratto](#)

Il contratto ha durata di 1 anno e non prevede il tacito rinnovo.

Ulteriori dettagli su durata e recesso nel corso del contratto si trovano all'art. 11.9 "Durata del contratto" e 11.10 "Recesso in caso di Sinistro".

B. Oggetto

1. Modulo Responsabilità civile della famiglia e degli animali domestici

ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO

1.1 Oggetto della garanzia

1.1.1 Responsabilità civile del soggetto che vive nell'Abitazione

Se:

- il **Contraente/Assicurato**, e
- gli altri componenti del suo **Nucleo familiare**

causano involontariamente a **Terzi** danni che provocano morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali a seguito di:

- Responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.
- Responsabilità derivante da azioni di chi vive nella **Abitazione**

la **Compagnia** pagherà direttamente al **Terzo** danneggiato una somma pari a quanto dovuto dal **Contraente/Assicurato** stesso al **Terzo** per capitale, interessi e spese.

Sono esclusi i danni derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio, compreso il conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo, di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute.

Esempi danni riferibili alla conduzione dell'Abitazione o delle sue Pertinenze

Di seguito alcuni esempi di danni riferibili alla conduzione dell'Abitazione o delle sue Pertinenze:

- a) fuoriuscita di liquidi dalla lavatrice, o da un rubinetto guasto o lasciato inavvertitamente aperto;**
- b) caduta accidentale di oggetti dal balcone riferibili all'Abitazione assicurata;**
- c) sgocciolamento di vernice durante la tinteggiatura della ringhiera del balcone su di un'autovettura o sulla tenda del balcone sottostante.**

1.1.2 Estensione responsabilità civile del soggetto che vive nell'Abitazione

Se per motivi di studio, i figli del **Contraente/Assicurato**, di età non superiore a 25 anni, abitano in luogo diverso da quello in cui si trova l'**Abitazione**, anche l'abitazione dei figli è compresa nella copertura di cui all'art. 1.1.1 "Responsabilità civile del soggetto che vive nell'Abitazione".

Questa copertura è operativa sia in caso di **Abitazione** in locazione che di proprietà del **Contraente/Assicurato**, **purché si trovi nel Territorio italiano.**

La copertura opera a **Secondo Rischio** rispetto ad eventuali altre coperture esistenti sull'**Abitazione**.

1.1.3 Responsabilità civile della vita privata

Se:

- il **Contraente/Assicurato**, e
- gli altri componenti del suo **Nucleo familiare**

a seguito degli eventi inerenti la vita privata, causano involontariamente a **Terzi** danni per:

- morte
- lesioni personali
- danneggiamenti a cose ed animali

la **Compagnia** si fa carico di quanto devono pagare ai sensi di legge:

- il **Contraente/Assicurato**,
- gli altri componenti del suo **Nucleo familiare**,
- i parenti fino al quarto grado, quali ad esempio i nonni, in caso di fatti commessi da figli minorenni dell'**Assicurato** a loro affidati in temporanea cura (anche quotidiana).

Gli eventi inerenti la vita privata sono di seguito elencati:

- a) normali attività inerenti il tempo libero come ad esempio bricolage, giardinaggio, pesca, campeggio, hobbistica, modellismo, [Aeromodellismo](#), partecipazione ad attività scolastiche;
- b) fatto commesso dal [Contraente/Assicurato](#), dai componenti del suo [Nucleo familiare](#), da minori in affido temporaneo (ai sensi della legge n. 184 del 4.5.1983 e successive modifiche - disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), da addetti ai servizi domestici, badanti, babysitter, **questi ultimi purché regolarmente assunti** e Persone "Alla Pari" nello svolgimento delle loro mansioni per conto dei soggetti [Assicurati](#);
- c) guida e uso di biciclette, monopattini e giocattoli a spinta o a motore elettrico, **purché conformi alle caratteristiche della casa costruttrice. Sono espressamente esclusi veicoli diversi da quelli qui indicati ed in particolare i danni causati a Terzi da dispositivi per la micromobilità elettrica come hoverboard, segway e monowheel, oppure dall'uso di veicoli soggetti all'obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità da circolazione;**
- d) uso e guida di sedia a rotelle anche con motore elettrico da parte di portatori di handicap;
- e) proprietà e uso di aeromodelli, anche a motore, così come definiti dal Regolamento ENAC del 16/12/2013 e successive modifiche;
- f) esercizio di attività sportive in qualità di dilettante, compresa nautica a remi ed a vela **se l'imbarcazione è di lunghezza inferiore a m.7,5;**
- g) proprietà, detenzione ed uso di armi da difesa, tiro a segno, tiro a volo e **simili attività sportive, purché legalmente detenute e conservate secondo normative di legge;**
- h) attività di gioco dei figli minori coperti dall'assicurazione;
- i) proprietà e detenzione di [Animali domestici](#);
- j) consumo di bevande e cibi preparati in casa dal [Contraente/Assicurato](#) che provocano intossicazione o avvelenamento, **sono esclusi i danni derivanti dal consumo di bevande e cibi non preparati dal Contraente/Assicurato, dai componenti del Nucleo familiare e dai domestici;**
- k) [Infortunio](#) causato ad ospiti a seguito di cadute per effetto di acqua, detersivi o cera sui pavimenti;
- l) attività occasionale di volontariato. **Sono escluse le attività di volontariato svolte come iscritto ad associazioni.**

1.1.3.1 Esclusioni responsabilità civile della vita privata

I danni causati da figli minorenni del Contraente/Assicurato ad un componente del Nucleo familiare del medesimo sono sempre esclusi.

1.1.4 Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici (R.C.O.) (garanzia non attiva in caso di Proprietario che non risiede nell'Abitazione)

Se i danni riportati dagli addetti ai servizi domestici, badanti, baby sitter e persone "alla pari":

- derivano da infortuni sul lavoro; e
- causano morte o lesioni personali; e
- in caso di lesioni personali, comportano una invalidità permanente non inferiore al 5%

la [Compagnia](#) pagherà una somma pari a quanto dovuto dal [Contraente/Assicurato](#), a titolo di risarcimento dei danni, nei limiti espressi all'art. **1.6 "Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti"**.

La garanzia è valida anche nel caso in cui gli addetti ai servizi domestici, badanti, baby sitter e persone "alla pari":

- ricevono un [Indennizzo](#) dall'INAIL o dall'INPS e
- questi Enti esercitano azione di regresso, rivalsa o di [Surroga](#) nei confronti dell'[Assicurato](#).

La copertura è efficace se al momento del [Sinistro](#):

- il [Contraente/Assicurato](#) è in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; qualora, tuttavia, l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, la garanzia conserva la propria validità;
- il rapporto o la prestazione di lavoro avviene nel rispetto della vigente legislazione in materia; qualora, tuttavia, l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme vigenti in materia, la garanzia conserva la propria validità.

Sono escluse dalla garanzia le malattie professionali.

1.1.5 Interruzione o sospensione dell'attività di Terzi

In caso di:

- a) danni causati dal **Contraente/Assicurato** e dai componenti del suo **Nucleo familiare** all'attività di **Terzi** derivanti da **Interruzioni di attività** artigianali, commerciali, industriali o di servizi;

Esempio danni derivanti da Interruzioni di attività

Un Allagamento che comprometta la stabilità di un fabbricato impedendo un'attività commerciale senza possibilità di ripresa nello stesso luogo.

- b) danni causati dal **Contraente/Assicurato** e dai componenti del suo **Nucleo familiare** all'attività di **Terzi** derivanti da **Sospensioni** totali o parziali di attività artigianali, commerciali, industriali o di servizi;

Esempio danni derivanti da Sospensioni totali o parziali di attività

Un Allagamento dei locali che impedisca temporaneamente il pieno svolgimento di un'attività commerciale è un danno derivante da Sospensioni totali.

Mentre un Allagamento che interessi solo una parte dei locali in cui viene svolta un'attività commerciale, che quindi può proseguire anche se solo parzialmente è un danno derivante da Sospensioni parziali.

l'assicurazione è operante con **Massimale** pari a 50.000,00 euro per **Sinistro** e per annualità assicurativa.

1.1.6 Responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni da conduzione causati ai Locali di villeggiatura

La garanzia copre i danni causati da **Incendio**, a locali di villeggiatura presi in temporanea locazione dal **Contraente/Assicurato** o dai componenti del suo **Nucleo Familiare**, compreso il relativo **Contenuto**, **l'Assicurazione è operante con un Massimale pari a 20.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.**

1.2 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti

Le garanzie sono prestate nella forma e con le limitazioni previste nella tabella riassuntiva di forma di garanzia, Massimali, Franchigie e Scoperti.

In caso di coesistenza di un'altra assicurazione per lo stesso Rischio, (ad esempio assicurazione stipulata dal condomino per l'intera proprietà del condominio, ecc.) l'assicurazione viene prestata a Secondo Rischio per l'eccedenza rispetto alla Somma Assicurata dall'altra assicurazione. In tal caso l'eventuale franchigia non verrà applicata, considerando già come franchigia la copertura di primo rischio purché regolarmente in corso con altra Compagnia.

1.3 Soggetti non considerati Terzi per il presente modulo

Non sono considerati **Terzi** per il presente modulo:

- tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente garanzia;
- i genitori e i figli del **Contraente/Assicurato** e ogni parente o affine fino al quarto grado anche se non conviventi;
- le persone in rapporto di dipendenza con il **Contraente/Assicurato**, che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio;

1.4 Estensione territoriale

Le garanzie previste dal presente Modulo sono operanti:

- per i **Rischi** derivanti dalla conduzione delle **Abitazioni**, soltanto all'interno del **Territorio italiano**;
- per i **Rischi** nell'ambito della vita privata, per il mondo intero.

1.5 Esclusioni comuni a tutte le coperture

Sono esclusi da tutte le coperture i danni:

- a) causati con **Dolo** del **Contraente/Assicurato**;
- b) derivanti da esercizio nell'**Abitazione** di attività commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi, professionali o comunque retribuite o a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali;
- c) causati da amianto;
- d) verificatisi in conseguenza di **Alluvioni**, **Inondazioni**, **Nubifragi**, **Terremoti**, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti, cedimento o smottamento del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati, trombe d'aria e vento oltre 80 km/h, e cose da essi trasportate, quando la violenza che caratterizza questi eventi sia riscontrabile in zona su una pluralità di enti, fatti di guerra, **Insurrezione**, invasione, occupazione militare, rivoluzione, confisca o requisizione;
- e) derivanti da:
- lavori di **Manutenzione Straordinaria**, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
 - umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
 - detenzione o uso di esplosivi;
 - abbattimento o potatura di alberi ad alto fusto di pertinenza dell'**Abitazione** effettuate direttamente dal **Contraente/Assicurato**;
 - proprietà, detenzione ed uso delle armi da caccia;
 - esercizio della caccia;
 - proprietà, uso o detenzione di animali non domestici o di armi da fuoco non regolarmente denunciate alle autorità competenti;
 - circolazione di veicoli a motore, natanti a motore, natanti a vela o remi con lunghezza "fuori tutto" superiore a 7,5 metri, uso di velivoli di qualsiasi genere;
 - circolazione di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, definiti «dispositivi per la micromobilità elettrica» come hoverboard, segway e monowheel;
- f) alle cose ed agli animali che il **Contraente/Assicurato** abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- g) alle cose altrui derivanti da **Incendio**, **Esplosione** o **Scoppio**, compreso il conseguente sviluppo di gas vapori e fumo, di cose del **Contraente/Assicurato** o da lui detenute. L'esclusione non si applica se l'**Assicurato** si trova al di fuori da immobili di proprietà del **Contraente/Assicurato** o dei **Familiari conviventi** e per quanto stabilito nell'art. 1.1.6 "Responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni da conduzione causati ai Locali di villeggiatura";
- h) provocati dal **Contraente/Assicurato** sotto l'effetto di sostanze alcoliche stupefacenti;
- i) conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;
- j) derivanti dagli obblighi solidali previsti dall'art. 2055 del Codice Civile, cioè nel caso in cui, essendo la responsabilità imputabile a più persone, tutte siano tenute in solido al risarcimento del danno. In questi casi la **Compagnia** risponde solo per la quota di responsabilità imputabile al **Contraente/Assicurato**;
- k) verificatisi in conseguenza di **Esplosione** o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- l) da **Furto**;
- m) derivanti dalla proprietà ed uso di droni e ogni altro genere di mezzo o di apparecchio per il volo, fatta eccezione per quanto indicato all'art. 1.1.3 "Responsabilità civile della vita privata" lettera e);
- n) derivanti da Attacchi Cyber.

1.6 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti

Articolo	Forma di garanzia	Massimale € 500.000 / € 1.000.000 / € 2.000.000	Franchigia assoluta La franchigia (*) non è cumulativa ma viene applicata una volta sola per modulo e per sinistro.
1.1 Oggetto (tutte le ipotesi, tranne quelle sotto riportate)	Responsabilità civile Secondo Rischio	Massimale indicato in polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	€ 200,00 per Sinistro (*) (per i soli danni a cose)
1.1.4 - Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici (R.C.O.) (garanzia non attiva in caso di Proprietario che non risiede nell'Abitazione)	Responsabilità civile Secondo Rischio	€ 150.000,00 per infortunato e Periodo di Assicurazione (fermo restando il Massimale indicato in polizza per Periodo di Assicurazione)	5% di invalidità permanente
1.1.5 - Interruzione o sospensione dell'attività di Terzi	Responsabilità civile Secondo Rischio	€ 50.000,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione (fermo restando il Massimale indicato in polizza per Periodo di Assicurazione)	€ 200,00 per Sinistro (*) (per i soli danni a cose)
1.1.6 - Responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni da conduzione causati ai Locali di villeggiatura presi in temporanea locazione dal Contraente/Assicurato.	Responsabilità civile Secondo Rischio	€ 20.000,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione (fermo restando il Massimale indicato in polizza per Periodo di Assicurazione)	€ 200,00 per Sinistro (*) (per i soli danni a cose)

2. Modulo Proprietario Protetto

ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO

MODULO ACQUISTABILE SOLO DAL PROPRIETARIO DELL'ABITAZIONE

2.1 Responsabilità civile della proprietà

2.1.1 Responsabilità civile del proprietario

Se si verificano tutte le seguenti condizioni:

- a) Il **Contraente/Assicurato** è proprietario dell'**Abitazione** (**esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore a due metri**);
- b) Il **Contraente/Assicurato** è civilmente responsabile ai sensi di legge, in quanto proprietario, per **Danni** involontariamente cagionati a **Terzi**;

allora la **Compagnia** pagherà direttamente al **Terzo** danneggiato una somma pari a quanto dovuto dal **Contraente/Assicurato** stesso al **Terzo**.

2.1.2 Responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Straordinaria

È compresa la responsabilità del **Contraente/Assicurato** quale committente di lavori di **Manutenzione Straordinaria**, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni dell'**Abitazione**. La garanzia opera anche nei casi di applicazione del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo n°81/2008) e successive modifiche, **purché il Contraente/Assicurato abbia adempiuto agli obblighi del decreto stesso**. Se l'impresa che effettua i lavori ha una propria assicurazione, la garanzia sarà prestata a **Secondo Rischio**, cioè per l'eventuale parte di danno non coperta dall'assicurazione dell'impresa. **Se la copertura assicurativa dell'impresa che effettua i lavori è inesistente o inefficace, la Compagnia applicherà una Franchigia di 1.000,00 euro per ogni Sinistro.**

2.1.3 Responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Ordinaria

È compresa la responsabilità del **Contraente/Assicurato** quale committente di lavori di **Manutenzione Ordinaria** presso l'**Abitazione**. Se l'impresa che effettua i lavori ha una propria assicurazione, la garanzia sarà prestata a **Secondo Rischio**, cioè per l'eventuale parte di danno non coperta dall'assicurazione dell'impresa. **Se la copertura assicurativa dell'impresa che effettua i lavori è inesistente o inefficace, la Compagnia applicherà una Franchigia di 1.000,00 euro per ogni Sinistro.**

2.1.4 Abitazione parte di un condominio

Se l'**Abitazione** fa parte di un condominio, è compresa nella garanzia la responsabilità per i danni di cui il **Contraente/Assicurato** deve rispondere come condomino, ma solo per quanto riguarda la propria quota di responsabilità, proporzionale ai millesimi posseduti nel condominio, **restando esclusa la copertura della responsabilità solidale (ossia l'obbligo a carico dell'Assicurato di corrispondere al Terzo somme dovute a quest'ultimo dagli altri condomini).**

2.1.5 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) derivanti da:
 - lavori di **Manutenzione Straordinaria**, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, fatta eccezione quanto previsto all'art. 2.1.2 Responsabilità del committente di lavori di **Manutenzione Straordinaria**;
 - umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
 - detenzione o uso di esplosivi;
 - abbattimento o potatura di alberi ad alto fusto di pertinenza dell'**Abitazione**, effettuate direttamente dall'**Assicurato**;
- b) alle cose ed agli animali che il **Contraente/Assicurato** abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- c) alle cose altrui derivanti da **Incendio**, **Esplosione** o **Scoppio** di cose del **Contraente/Assicurato** o da lui detenute;
- d) provocati dal **Contraente/Assicurato** sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- e) conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;
- f) derivanti dagli obblighi solidali previsti dall'art. 2055 del Codice Civile, cioè nel caso in cui, essendo la responsabilità imputabile a più persone, tutte siano tenute in solido al risarcimento del danno. In questi

casi la Compagnia risponde solo per la quota di responsabilità imputabile al Contraente/Assicurato;
g) derivanti da Attacchi Cyber.

2.2 Responsabilità civile del proprietario verso i Terzi da Incendio

2.2.1 Oggetto della garanzia

Se si verificano tutte le seguenti condizioni:

- a) Il **Contraente/Assicurato** è proprietario dell'**Abitazione**;
- b) Nell'**Abitazione** si verificano un **Incendio**, un'**Esplosione** o uno **Scoppio**, che abbiano avuto origine anche da cose di proprietà del **Contraente/Assicurato** compreso il conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo, che provocano direttamente danni a cose di **Terzi** (inclusi gli **Inquilini**);
- c) Il **Contraente/Assicurato** è responsabile civile ai sensi di legge dei danni materiali così causati;

allora la **Compagnia** pagherà direttamente al **Terzo** danneggiato una somma pari a quanto dovuto dal **Contraente/Assicurato** stesso al **Terzo** per capitale, interessi e spese.

2.2.2 Danno da interruzione di attività

Se il danno ai **Terzi** deriva da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – nell'utilizzo di beni e di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi **l'Indennizzo è limitato al 10% del Massimale indicato per Sinistro e periodo di assicurazione.**

2.2.3 Esclusioni

Sono esclusi i danni da incendio/esplosione/scoppio originati da:

- a) gelo, sovraccarico di neve, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, raccolta e deflusso dell'acqua piovana nonché i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria;**
- b) umidità e stillicidio e da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;**
- c) acqua o grandine penetrate attraverso finestre o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;**
- d) accumulo esterno di acqua;**
- e) uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria;**
- f) usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il fornitore, il riparatore o l'installatore;**
- g) contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti;**
- h) Attacchi Cyber.**

2.3 Danni alla proprietà

2.3.1 Oggetto della garanzia

La **Compagnia** indennizza al **Contraente/Assicurato** i **Danni materiali e diretti** all'**Abitazione** di cui è proprietario, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber, escluso il **Contenuto**, causati dagli eventi di seguito indicati:

- a) **Incendio**;
- b) **Esplosione**;
- c) **Implosione**;
- d) **Scoppio**;
- e) **fulmine**;
- f) **caduta di aeromobili, corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti**;
- g) **onda sonica**;
- h) **caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura congegni**;
- i) **urto di veicoli stradali, purché avvenuto sulla pubblica via, ma esclusi i veicoli di proprietà o in uso al Contraente/Assicurato**;
- j) **fumo, gas, vapori**:
 - I. fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici dell'**Abitazione**;

Il. sviluppatasi anche da cose diverse da quelle assicurate, purché riconducibili ad uno degli eventi elencati in questo Modulo;

Esempio danni da fumo, gas, vapori

Se si incendia un veicolo in un garage sottostante l'Abitazione e il fumo rovina le pareti, questo danno è indennizzabile

- k) danni causati allo scopo di impedire che si verifichi l'evento assicurato o per limitarne i danni;
- l) atti vandalici o dolosi in genere verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e **Sommosse**;
- m) uragani, bufere, tempeste, **Nubifragi**, cicloni, grandine, trombe d'aria, vento oltre gli 80 km/h, e cose da essi trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile in zona su una pluralità di enti. Sono compresi i danni da bagnamento se
 - I. verificatisi all'interno dell'**Abitazione**, purché direttamente causati dall'evento atmosferico attraverso rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti o ai **Serramenti**, per la violenza degli eventi indicati; oppure
 - II. verificatisi a seguito della caduta di alberi provocata dagli stessi eventi;
- n) **Fenomeno Elettrico**;
- o) fuoriuscita d'acqua conseguente a rottura accidentale di **Impianti idrici**, allacciamenti di apparecchi elettrodomestici;
- p) rotture di **Lastre dell'Abitazione**;

2.3.2 Spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di tubazioni d'acqua o di gas

La **Compagnia** indennizza, in caso di rottura accidentale che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta o la dispersione di gas dalle relative tubazioni, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura, per la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua o alla dispersione di gas, nonché per il ripristino delle parti di **Abitazione** danneggiate.

2.3.3 Danni consequenziali

Se si è verificato un **Sinistro** indennizzabile ai sensi del l'articolo 2.3.1"Oggetto della garanzia" e 2.3.2"Spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di tubazioni d'acqua o di gas" la **Compagnia** indennizza anche i seguenti danni:

- a) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, o a quella imposta dalle Autorità, i residui del **Sinistro**;
- b) gli onorari per consulenti, periti, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti incaricati dall'assicurato per spese di ricostruzione e ripristino del danno, esclusi professionisti incaricati per il mero estimo del danno e quelli incaricati ai sensi dell'art. 13.3.2 "Procedura per la valutazione del danno";
- c) gli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
- d) le spese di ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito (procedura di ammortamento);
- e) le spese per rimozione e ricollocamento del **Contenuto**;
- f) il mancato godimento dell'**Abitazione**, o perdita della relativa pigione, a causa di inagibilità dell'**Abitazione** stessa;
- g) le spese di trasferimento e soggiorno in albergo sostenute dal **Contraente/Assicurato** per sé e per i suoi **Familiari conviventi** a causa di obiettiva inagibilità dell'**Abitazione**.

2.3.4 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da gelo, sovraccarico di neve, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, raccolta e deflusso dell'acqua piovana nonché i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria;**
- b) causati da umidità e stillicidio e da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;**
- c) causati da acqua o grandine penetrate attraverso finestre o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;**
- d) causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria a: tende solari, gazebo fissi e mobili, tendoni, zanzariere, pannelli solari, antenne e altre installazioni esterne, nonché a tettoie, pensiline, verande, serre e quanto in esse riposto;**
- e) derivanti da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il fornitore, il riparatore o l'installatore;**

- f) derivanti da contaminazione di sostanze solide, liquide, o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate.

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l'assicurazione non comprende inoltre i danni diretti e indiretti causati da:

- cyberterrorismo;
- attacco al Sistema Informativo, attacco Malware, attacco DoS;
- furto, alterazione o distruzione di Dati Elettronici, Contenuti Digitali e Dati Personali;
- atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza;
- minacce di Cyberestorsione;
- perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali.

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:

- spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali;
- costi conseguenti alla violazione dei Dati personali della privacy;
- costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa;
- costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali;
- qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione.

2.4 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti

La garanzia è prestata nella forma e con le limitazioni previste all'art 2.9 "Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali e franchigie", all'art. 2.9.1 "Eventi assicurati: forma di garanzia, massimali e franchigie", all'art. 2.9.2 "Danni consequenziali: forma di garanzia, massimali e franchigie".

In caso di coesistenza di un'altra assicurazione per lo stesso Rischio, l'assicurazione viene prestata a Secondo Rischio per l'eccedenza rispetto alla Somma Assicurata dall'altra assicurazione. In tal caso l'eventuale franchigia non verrà applicata, considerando già come franchigia la copertura di primo rischio purché regolarmente in corso con altra Compagnia.

2.5 Soggetti non considerati Terzi per il presente modulo

Non sono considerati Terzi per il presente modulo:

- tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente garanzia;
- il coniuge, il Convivente "more uxorio", i genitori e i figli del Contraente/Assicurato e ogni parente o affine con loro conviventi; fanno eccezione, limitatamente ai danni a cose, e per i rischi derivanti da Incendio, i genitori ed i figli del Contraente/Assicurato, non conviventi, che hanno dimora in locali separati ma facenti parte dello stesso immobile in cui è situata l'Abitazione Dimora Abituale o saltuaria del Contraente/Assicurato medesimo;
- le persone in rapporto di dipendenza con il Contraente/Assicurato che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio.

2.6 Colpa grave

La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni oggetto dell'assicurazione da un evento indennizzabile ai sensi del contratto, anche se causati con Colpa Grave del Contraente/Assicurato o dei Familiari conviventi.

2.7 Rinuncia al diritto di surroga

La Compagnia rinuncia al diritto di Surroga derivante dall'art. 1916 del Codice civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, ma solo se, a sua volta, il Contraente/Assicurato non richiede il risarcimento al responsabile.

2.8 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

1. causati con **Dolo** del **Contraente/Assicurato**;
2. derivanti da esercizio nell'**Abitazione** di attività commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi, professionali o comunque retribuite o a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali;
3. da **Furto** consumato o tentato o conseguenti a smarrimento;
4. verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
5. derivanti o causati da amianto;
6. causati o verificatisi in conseguenza di **Alluvioni**, **Terremoti**, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti, cedimento e smottamento del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati, crollo e collasso strutturale, fatti di guerra e **Insurrezioni**;
7. atti di terrorismo, terrorismo biochimico, sabotaggio;
8. derivanti da:
 - lavori di **Manutenzione Straordinaria**, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, fatta eccezione quanto previsto all'art. 2.1.2 Responsabilità del committente di lavori di **Manutenzione Straordinaria**;
 - gelo, sovraccarico di neve, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, raccolta e deflusso dell'acqua piovana nonché i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria;
 - umidità e stillicidio e da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;
 - detenzione o uso di esplosivi;
 - abbattimento o potatura di alberi ad alto fusto di pertinenza dell'**Abitazione**;
9. alle cose ed agli animali che il **Contraente/Assicurato** abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
10. alle cose altrui derivanti da **Incendio**, **Esplosione** o **Scoppio** di cose del **Contraente/Assicurato** o da lui detenute;
11. provocati dal **Contraente/Assicurato** sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti;
12. conseguenti ad inadempimento di obblighi contrattuali o fiscali;
13. derivanti dagli obblighi solidali previsti dall'art 2055 del Codice civile, cioè nel caso in cui, essendo la responsabilità imputabile a più persone, tutte siano tenute in solido al risarcimento del danno. In questi casi la **Compagnia** risponde solo per la quota di responsabilità imputabile al **Contraente/Assicurato**;
14. conseguenti ad infiltrazioni di acqua dal terreno o causati da accumulo esterno di acqua;
15. a cose mobili all'aperto, alberi, fiori e coltivazioni in genere;
16. da imbrattamento, salvo quelli verificatisi all'interno dell'**Abitazione**;
17. derivanti alle Lastre da scheggiature o rigature, da vizio di costruzione o difetto di installazione oppure avvenuti in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, e in occasione di lavori sulle **Lastre** stesse, nonché rotture di lucernari;
18. ad impianti interrati e quelli di irrigazione.
19. indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all'art. 2.3.3 "Danni consequenziali";
20. derivanti da acqua fuoriuscita a seguito di rottura accidentale o guasto di apparecchi elettrodomestici.

Sono escluse le spese sostenute per:

- i pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005;
- le tubazioni interrate e quelle relative a impianti di irrigazione o piscine;
- rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del Fabbricato;
- riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas qualora la rottura non sia stata accertata dall'Azienda di distribuzione del gas e la stessa non abbia provveduto al blocco dell'erogazione.

2.9 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali e franchigie

Articolo	Forma di garanzia si applicano in ogni caso le previsioni dell'art. 12.3 "Pagamento del Sinistro"	Massimale	Franchigia assoluta La franchigia (*) non è cumulativa ma viene applicata una volta sola per modulo e per sinistro.
2.1 Responsabilità civile della proprietà (tutte le ipotesi, tranne quella sotto riportata ai punti 2.1.2 e 2.1.3)	Responsabilità civile Secondo Rischio	Importo indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	€ 200,00 per Sinistro (*)
2.1.2 - Responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Straordinaria se la copertura assicurativa dell'impresa che effettua i lavori è inesistente o inefficace	Responsabilità civile Secondo Rischio	Indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	€ 1.000,00 per Sinistro
2.1.3 Responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Ordinaria se la copertura assicurativa dell'impresa che effettua i lavori è inesistente o inefficace	Responsabilità civile Secondo Rischio	Indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	€ 1.000,00 per Sinistro
2.2 Responsabilità civile del proprietario verso i Terzi da Incendio (tutte le ipotesi tranne quelle dell'art. 2.2.2)	Responsabilità civile Secondo Rischio	Indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	€ 200,00 per Sinistro (*)
2.2.2 Danno da interruzione di attività	Responsabilità civile Secondo Rischio	10% del Massimale indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	€ 200,00 per Sinistro (*)
2.3 Danni alla proprietà (tutte le ipotesi tranne quelle dell'art. 2.3.2 e quelle presenti nelle tabelle dell'art.2.9.1 e art. 2.9.2)	Valore intero Valore a nuovo Secondo Rischio	Indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	€ 200,00 per Sinistro (*)

2.9.1 Eventi assicurati: forma di garanzia, massimali e franchigie

Eventi	Forma di garanzia	Massimale	Franchigia assoluta
Fenomeno Elettrico	Secondo rischio Valore a nuovo	€ 1.500,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	€ 200,00 per Sinistro (*)
Fuoriuscita di acqua per rottura accidentale di impianti fissi idrici, igienico sanitari e condizionamento, allacciamenti di apparecchi elettrodomestici, pluviali e grondaie	Secondo rischio Valore a nuovo	€ 5.000,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	€ 450,00 per Sinistro
2.3.2 Spese di ricerca e riparazione in caso di rottura di tubazioni d'acqua o di gas	Secondo Rischio Valore a nuovo	€ 1.500,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	
Rottura di Lastre dell'Abitazione (escluse scheggiature e rigature)	Secondo rischio Valore a nuovo	€ 1.500,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	€ 200,00 per Sinistro (*)

2.9.2 Danni consequenziali: forma di garanzia, massimali e franchigie

Articolo	Forma di garanzia	Massimale	Franchigia assoluta
2.3.3 Danni consequenziali	Primo rischio assoluto	10% dell'Indennizzo liquidabile nel Modulo di Polizza, non oltre il Massimale	€ 200,00 per Sinistro (*)

3. Modulo Inquilino Protetto

ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO.

MODULO ACQUISTABILE SOLO DALL'INQUILINO DELL'ABITAZIONE

3.1 Responsabilità civile dell'Inquilino verso il Proprietario

3.1.1 Oggetto della garanzia

La garanzia è prestata se si verificano tutte le seguenti condizioni:

- a) Il **Contraente/Assicurato** è **Inquilino** dell'**Abitazione**;
- b) Si verificano **Danni** all'**Abitazione** causati da:
 1. **Incendio**;
 2. **Esplosione**;
 3. **Implosione**;
 4. **Scoppio**;
 5. fumo, gas, vapori:
 - I. fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici dell'**Abitazione** in gestione all'**Inquilino** e contrattualmente autorizzati;
 - II. sviluppatasi anche da cose diverse da quelle assicurate, purché riconducibili ad uno degli eventi elencati in questo Modulo;
 6. danni causati per impedire che si verifichi l'evento assicurato o per limitarne i danni;
 7. **Fenomeno Elettrico**;
 8. rottura di **Lastre dell'Abitazione**;
- c) il **Contraente/Assicurato** è responsabile civile dei danni materiali così causati:
 - 1) perdita e deterioramento della cosa locata (ai sensi dell'art. 1588 del Codice Civile)
 - 2) **Incendio** di cosa assicurata (ai sensi dell'art. 1589 del Codice Civile)
 - 3) **Incendio** di casa abitata da più **Inquilini** (ai sensi dell'art. 1611 del Codice Civile))
 - 4) Risarcimento per **Fatto Illecito** (ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile);

allora la **Compagnia** pagherà direttamente al proprietario danneggiato una somma pari a quanto dovuto dal **Contraente/Assicurato** stesso per capitale, interessi e spese.

3.2 Responsabilità civile dell'Inquilino verso i Terzi da Incendio

3.2.1 Oggetto della garanzia

Se si verificano tutte le seguenti condizioni:

- a) Il **Contraente/Assicurato** è **Inquilino** dell'**Abitazione**;
- b) Nell'**Abitazione** si verificano un **Incendio**, un'**Esplosione**, uno **Scoppio**, che abbiano avuto origine da cose di proprietà del **Contraente/Assicurato** o da lui detenute, compreso il conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo, che provocano direttamente **Danni** a cose di **Terzi**, **escluse quelle del proprietario** in quanto garantite dall'art. 3.1 Responsabilità civile dell'Inquilino verso il Proprietario;
- c) Il **Contraente/Assicurato** è responsabile civile ai sensi di legge dei danni materiali così causati;

allora la **Compagnia** pagherà direttamente al **Terzo** danneggiato una somma pari a quanto dovuto dal **Contraente/Assicurato** stesso al **Terzo** per capitale, interessi e spese.

3.2.2 Danno da interruzione di attività

Se il danno ai **Terzi** si concretizza in interruzioni o sospensioni – totali o parziali – nell'utilizzo di beni e di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi **l'Indennizzo è limitato al 10% del Massimale indicato per Sinistro e periodo di assicurazione.**

3.3 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti

La garanzia è prestata nella forma e con le limitazioni previste all'art. 3.6 "Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali e franchigie".

In caso di coesistenza di un'altra assicurazione per lo stesso Rischio, l'assicurazione viene prestata a Secondo Rischio per l'eccedenza rispetto alla Somma Assicurata dall'altra assicurazione. In tal caso l'eventuale franchigia non verrà applicata, considerando già come franchigia la copertura di primo rischio purché regolarmente in corso con altra **Compagnia**.

3.4 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con **Dolo** del **Contraente/Assicurato**;
- b) a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali;
- c) da **Furto** consumato o tentato o conseguenti a smarrimento di oggetti posseduti dal **Contraente/Assicurato**;
- d) verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- e) causati da amianto;
- f) causati da gelo, sovraccarico di neve;
- g) causati in conseguenza di **Alluvioni**, **Inondazioni**, **Nubifragi**, **Terremoti**, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti, cedimento e smottamento del terreno, trombe d'aria e vento oltre 80 km/h, e cose da essi trasportate, quando la violenza che caratterizza questi eventi sia riscontrabile in zona su una pluralità di enti, crollo e collasso strutturale, fatti di guerra e **Insurrezioni**;
- h) atti di terrorismo e sabotaggio;
- i) causati da acqua o grandine penetrate attraverso finestre o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- j) causati da uragani, bufere, tempeste, Nubifragi, grandine, vento e trombe d'aria;
- k) causati da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il fornitore, il riparatore o l'installatore;
- l) causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti;
- m) da acqua piovana dovuti da effetti o usura di impermeabilizzazione;
- n) conseguenti ad infiltrazioni di acqua dal terreno o causati da accumulo esterno di acqua;
- o) a cose mobili all'aperto, alberi, fiori e coltivazioni in genere;
- p) derivanti alle **Lastre** da scheggiature o rigature, da vizio di costruzione o difetto di installazione oppure avvenuti in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, e in occasione di lavori sulle **Lastre** stesse, rotture di lucernari;
- q) da imbrattamento, salvo quelli verificatisi all'interno dell'**Abitazione**;
- r) derivanti da fuoriuscita d'acqua a seguito di rottura accidentale o guasto di apparecchi elettrodomestici;
- s) indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
- t) derivanti dagli obblighi solidali previsti dall'art. 2055 del Codice Civile, cioè nel caso in cui, essendo la responsabilità imputabile a più persone, tutte siano tenute in solido al risarcimento del danno. In questi casi la **Compagnia** risponde solo per la quota di responsabilità imputabile al **Contraente/Assicurato**;
- u) derivanti da Attacchi Cyber.

3.5 Rinuncia al diritto di surroga

La **Compagnia** rinuncia al diritto di **Surroga** derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, ma solo se il **Contraente/Assicurato** non richiede il risarcimento al responsabile.

3.6 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali e franchigie

Articolo	Forma di garanzia si applicano in ogni caso le previsioni dell'art. 12.3 "Pagamento del Sinistro"	Massimale	Franchigia assoluta La franchigia (*) non è cumulativa ma viene applicata una volta sola per modulo e per sinistro.
3.1 - (tutte le ipotesi tranne nei danni dell'art. 3.1.1, lettera b)7 "Fenomeno Elettrico;" e dell'art. 3.1.1, lettera b)8 "rottura di Lastre dell'Abitazione;")	Responsabilità civile Secondo Rischio	Importo indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	€ 200,00 per Sinistro (*)
3.1.1, lettera b)7 "Fenomeno Elettrico;"	Responsabilità civile Secondo Rischio	€ 1.500,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	€ 200,00 per Sinistro (*)
3.1.1, lettera b)8 "rottura di Lastre dell'Abitazione;"	Responsabilità civile Secondo Rischio	€ 1.500,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	€ 200,00 per Sinistro (*)
3.2 - Responsabilità civile dell'Inquilino verso i Terzi da Incendio (tutte le ipotesi)	Responsabilità civile Secondo Rischio	Indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	Non prevista

4. Modulo Terremoto

ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO

MODULO ACQUISTABILE SOLO DAL PROPRIETARIO DELL'ABITAZIONE

4.1 Oggetto della garanzia

La **Compagnia** indennizza al **Contraente/Assicurato** i **Danni materiali e diretti**, compresi quelli da **Incendio**, subiti dall'**Abitazione** per effetto del **Terremoto**.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al **Sinistro** indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati "singolo **Sinistro**".

4.2 Danni consequenziali

Se si è verificato un **Sinistro** indennizzabile ai sensi del presente Modulo, la **Compagnia** indennizza anche:

- a) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, o a quella imposta dalle Autorità, i residui dei beni assicurati;
- b) gli onorari per consulenti, periti, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti incaricati dall'assicurato per spese di ricostruzione e ripristino del danno, esclusi professionisti incaricati per il mero estimo del danno e quelli incaricati ai sensi dell'art. 13.3.2 "Procedura per la valutazione del danno";
- c) gli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
- d) le spese di ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito (procedura di ammortamento);
- e) le spese per rimozione e ricollocamento del **Contenuto**;
- f) il mancato godimento dell'**Abitazione**, o perdita della relativa pigione, a causa di obiettiva inagibilità dell'**Abitazione** stessa;
- g) le spese di trasferimento e soggiorno in albergo sostenute dal **Contraente/Assicurato** per sé e per i suoi **Familiari conviventi** a causa di obiettiva inagibilità dell'**Abitazione**.

4.3 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti

La garanzia è prestata nella forma e con le limitazioni previste all'art. 4.6 "Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali e franchigie".

In caso di coesistenza di un'altra assicurazione per lo stesso Rischio, l'assicurazione viene prestata a Secondo Rischio per l'eccedenza rispetto alla Somma Assicurata dall'altra assicurazione. . In tal caso l'eventuale franchigia non verrà applicata, considerando già come franchigia la copertura di primo rischio purché regolarmente in corso con altra **Compagnia.**

4.4 Limitazioni

La garanzia è prestata:

- **a partire dalle ore 24 del 7° giorno dalla data di pagamento del premio;** limitatamente alle **Abitazioni** che sono state assicurate per danni da **Terremoto** nell'annualità immediatamente precedente, a partire dalle ore 24 dalla data di pagamento del premio;
- **purché l'Abitazione sia costruita con strutture portanti verticali in muratura, o acciaio, o calcestruzzo armato (cosiddetto cemento armato), o legno;**
- **solamente per i danni ad abitazioni che precedentemente alla sottoscrizione della presente garanzia non abbiano subiti danni da **Terremoto** o, qualora ne avessero subiti, siano stati riparati integralmente e l'avvenuta riparazione sia attestata da idonea documentazione e purché l'Autorità competente abbia, successivamente alla riparazione, rilasciato certificazione e consenso di agibilità e abitabilità ai sensi della normativa antisismica.**

4.5 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) **causati da **Esplosione** o **Scoppio**, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi sono originati da **Terremoto**;**

- b) causati da eruzioni vulcaniche, **Inondazione**, maremoto e tsunami;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del **Terremoto** sugli enti assicurati;
- d) conseguenti a smarrimento o **Furto** (consumato o tentato), rapina, saccheggio o imputabili a sciacallaggio;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

4.6 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali e franchigie

Articolo	Forma di garanzia	Massimale	Franchigia assoluta
	si applicano in ogni caso le previsioni dell'art. 12.3 "Pagamento del Sinistro"		
4.1 Oggetto della garanzia	Valore Intero Valore a Nuovo	Importo indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	% della Somma Assicurata e del minimo indicati nel Modulo di Polizza
4.2 Danni consequenziali	Primo rischio assoluto	10% del Massimale indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	% della Somma Assicurata e del minimo indicati nel Modulo di Polizza

5. Modulo Danni al Contenuto

ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO - MODULO ACQUISTABILE DAL PROPRIETARIO O INQUILINO DELL'ABITAZIONE PURCHÉ PROPRIETARI DEL CONTENUTO

5.1 Oggetto della garanzia

La **Compagnia** indennizza al **Contraente/Assicurato** i danni materiali e diretti al **Contenuto** posto nell'abitazione indicata in polizza, esclusa l'**Abitazione**, causati dagli eventi di seguito indicati, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber:

- a) **Incendio**;
- b) **Esplosione**;
- c) **Implosione**;
- d) **Scoppio**;
- e) fulmine;
- f) caduta di aeromobili, corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti;
- g) onda sonora;
- h) urto di veicoli stradali, purché avvenuto sulla pubblica via, ma esclusi i veicoli di proprietà o in uso al **Contraente/Assicurato**;
- i) fumo, gas, vapori:
 - I. fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici dell'**Abitazione**;
 - II. sviluppatasi anche da cose diverse da quelle assicurate, purché riconducibili ad uno degli eventi elencati in questo Modulo;

Esempio

Se si incendia un veicolo in un garage sottostante l'Abitazione e il fumo rovina il mobilio, questo danno è indennizzabile.

- j) i danni causati da interventi per impedire che si verifichi l'evento assicurato o per limitarne i danni;
- k) atti vandalici o dolosi in genere verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e **Sommosse**;
- l) i danni causati da uragani, bufere, tempeste, **Nubifragi**, cicloni, grandine, trombe d'aria, vento oltre gli 80 km/h, e cose da essi trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile in zona su una pluralità di enti. Sono compresi i danni da bagnamento se
 - verificatisi all'interno dell'**Abitazione**, purché direttamente causati dall'evento atmosferico attraverso rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti o ai **Serramenti**, per la violenza degli eventi indicati; oppure
 - verificatisi a seguito della caduta di alberi provocata dagli stessi eventi;
- m) **Fenomeno Elettrico**;
- n) acqua fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di **impianti idrici**, allacciamenti di apparecchi elettrodomestici;
- o) rottura di **Lastre del Contenuto**.

5.1.1 Danni consequenziali

Se si è verificato un **Sinistro** indennizzabile ai sensi del presente Modulo, la **Compagnia** indennizza anche:

- a) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, od a quella imposta dalle Autorità, i residui del **Sinistro**;
- b) gli onorari per consulenti, periti, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti incaricati dall'assicurato per spese di ricostruzione e ripristino del danno, esclusi professionisti incaricati per il mero estimo del danno e quelli incaricati ai sensi dell'art. 13.3.2 "Procedura per la valutazione del danno";
- c) le spese di ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito (procedura di ammortamento);
- d) le spese per rimozione e ricollocamento del **Contenuto**;
- e) oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
- f) mancato godimento dell'**Abitazione**, o perdita della relativa pigione, a causa di obiettiva inagibilità dell'**Abitazione** stessa;
- g) spese di trasferimento e soggiorno in albergo sostenute dal **Contraente/Assicurato** per sé e per i suoi **Familiari conviventi** a causa di obiettiva inagibilità dell'**Abitazione**.

5.2 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti

La garanzia è prestata nella forma e con le limitazioni previste all'art. 5.7 "Tabella riassuntiva, Forma di garanzia, Massimali, e Franchigie".

In caso di coesistenza di un'altra assicurazione per lo stesso Rischio, l'assicurazione viene prestata a Secondo Rischio per l'eccedenza rispetto alla Somma Assicurata dall'altra assicurazione. . In tal caso l'eventuale franchigia non verrà applicata, considerando già come franchigia la copertura di primo rischio purché regolarmente in corso con altra **Compagnia.**

5.3 Riduzione della Somma Assicurata

Relativamente al solo Contenuto, in caso di Sinistro la Somma Assicurata è ridotta, con effetto dalla data di pagamento dell'indennizzo e fino al termine del Periodo di Assicurazione in corso, di un importo pari all'Indennizzo riconosciuto.

5.4 Colpa grave

La **Compagnia** indennizza i **Danni materiali e diretti** causati ai beni oggetto dell'assicurazione da un evento indennizzabile ai sensi del contratto, anche se causati con **Colpa Grave** del **Contraente/Assicurato** o dei **Familiari conviventi**.

5.5 Rinuncia al diritto di surroga

La **Compagnia** rinuncia al diritto di **Surroga** derivante dall'art. 1916 del Codice civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, ma solo se il **Contraente/Assicurato** non richiede il risarcimento al responsabile.

5.6 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) **causati con Dolo del Contraente/Assicurato;**
- b) **a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali;**
- c) **conseguenti a smarrimento o Furto consumato o tentato;**
- d) **verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);**
- e) **causati da amianto;**
- f) **causati o verificatisi in conseguenza di Alluvioni, Inondazioni, Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti o smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale se le strutture non sono in regola con la normativa vigente al momento della costruzione, fatti di guerra e Insurrezioni;**
- g) **causati da gelo, sovraccarico di neve, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, raccolta e deflusso dell'acqua piovana nonché i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria;**
- h) **causati da acqua o grandine penetrate attraverso finestre o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;**
- i) **causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria, Nubifragi a: tende solari, tendoni gazebo fissi e mobili, zanzariere, pannelli solari, antenne e altre installazioni esterne, nonché a tettoie, pensiline, verande, serre e quanto in esse riposto;**
- j) **derivanti da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il fornitore, il riparatore o l'installatore;**
- k) **derivanti da acqua fuoriuscita a seguito di rottura accidentale o guasto di apparecchi elettrodomestici;**
- l) **derivanti da contaminazione di sostanze solide, liquide, o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate;**
- m) **da umidità e stillicidio e da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;**
- n) **conseguenti ad infiltrazioni di acqua dal terreno o causati da accumulo esterno di acqua;**
- o) **a cose mobili all'aperto, alberi, fiori e coltivazioni in genere;**
- p) **da imbrattamento, salvo quelli verificatisi all'interno dell'Abitazione;**
- q) **derivanti alle Lastre da scheggiature o rigature, da vizio di costruzione o difetto di installazione oppure avvenuti in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, e in occasione di lavori sulle Lastre stesse, nonché rotture di lucernari;**
- r) **subiti dalle scorte domestiche in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;**
- s) **dovuti a rotture e danneggiamenti, anche se conseguenti ad eventi garantiti dalla Polizza, delle cose assicurate temporaneamente in deposito o riparazione presso Terzi;**
- t) **indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all'art. 5.1.1 Danni consequenziali;**
- u) **atti di terrorismo, sabotaggio;**
- v) **a gioielli, Preziosi e Valori collocati nelle pertinenze**

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l'assicurazione non comprende inoltre i danni diretti e indiretti causati da:

- cyberterrorismo;
- attacco al Sistema Informativo, attacco Malware, attacco DoS;
- furto, alterazione o distruzione di Dati Elettronici, Contenuti Digitali e Dati Personali;
- atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza;
- minacce di Cyberestorsione;
- perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali.

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:

- spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali;
- costi conseguenti alla violazione dei Dati personali della privacy;
- costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa;
- costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali;
- qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione.

5.7 Tabella riassuntiva, Forma di garanzia, Massimali, e Franchigie

5.7.1 Beni assicurati: collocazione, Forma di garanzia, Massimali e Franchigie

Sono assicurati i seguenti beni, con la forma di assicurazione e i Massimali e Franchigie indicati; si applicano in ogni caso le previsioni dell'art. 13.4 "Calcolo dell'indennizzo":

Bene	Collocazione	Forma di garanzia	Massimale	Franchigia assoluta
Contenuto diverso da Gioielli, Preziosi e Valori	Abitazione	Primo Rischio Assoluto	Indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	€ 200,00 per Sinistro (*) <small>La franchigia (*) non è cumulativa ma viene applicata una volta sola per modulo e per sinistro.</small>
Contenuto diverso da Gioielli, Preziosi e Valori	Pertinenze non comunicanti con l'Abitazione	Primo Rischio Assoluto	20% della Somma Assicurata per il Contenuto indicata nel Modulo di Polizza Con il massimo di € 2.000,00 per singolo oggetto	€ 200,00 per Sinistro (*)
Gioielli, Preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni	Abitazione	Primo Rischio Assoluto Valore a nuovo	Indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione di cui € 5.000,00 per singolo oggetto	€ 200,00 per Sinistro (*)
Gioielli, Preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni	Custoditi temporaneamente presso istituti di custodia	Secondo Rischio	Indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione di cui € 5.000,00 per singolo oggetto	€ 200,00 per Sinistro (*)

Valori	Abitazione	Primo Rischio Assoluto	€ 500,00	€ 200,00 per Sinistro (*)
Gioielli, Preziosi e Valori	Pertinenze	Esclusi dalla copertura		

5.7.2 Danni indennizzabili: forma di assicurazione, Massimali, Franchigie

Evento	Forma di garanzia	Massimale	Franchigia assoluta
Fenomeno Elettrico	Primo Rischio Assoluto Valore a nuovo	€ 1.500,00 per Sinistro e anno assicurativo	€ 200,00 per Sinistro (*)
Fuoriuscita di acqua	Primo Rischio Assoluto Valore a nuovo	€ 5.000,00 per Sinistro e anno assicurativo	€ 450,00 per Sinistro
Rottura di Lastre del Contenuto	Primo Rischio Assoluto Valore a nuovo	€ 1.500,00 per Sinistro e anno assicurativo	€ 200,00 per Sinistro (*)

5.7.3 Danni consequenziali: forma di garanzia, Massimali e Franchigie

Articolo	Forma di garanzia	Massimale	Franchigia assoluta
5.1.1 Danni consequenziali	Primo Rischio Assoluto Valore a nuovo	10% dei Danni materiali e diretti liquidati, non oltre il limite del Massimale.	€ 200,00 per Sinistro (*)

6. Modulo Furto

ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO

MODULO ACQUISTABILE DAL PROPRIETARIO O INQUILINO DELL'ABITAZIONE PURCHÉ PROPRIETARI DEL CONTENUTO

6.1 Oggetto

6.1.1 Garanzia Furto

La **Compagnia** indennizza al **Contraente/Assicurato** i **Danni materiali e diretti**, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber, causati dalla sottrazione o danneggiamento dei beni assicurati di cui all'art. 6.1.2 "Beni assicurati" custoditi nell'**Abitazione**, se la sottrazione o danneggiamento avvengono a seguito di **Furto** (consumato o tentato) con le modalità più avanti descritte.

La copertura è valida solo se il **Contraente/Assicurato denuncia il furto all'Autorità competente ed esibisca alla **Compagnia** a copia di tale denuncia.**

6.1.2 Beni assicurati

I beni assicurati sono il **Contenuto** dell'**Abitazione**, **esclusi Valori, Gioielli, Preziosi**, (assicurabili con il Modulo 7. Preziosi, gioielli, rapina, scippo)

6.1.3 Modalità

Il **Furto** o il tentato **Furto** sono coperti a condizione che l'autore del fatto si sia introdotto, o abbia tentato di introdursi nell'**Abitazione**:

- a) violandone le difese esterne ed i relativi mezzi di protezione e di chiusura (porte, finestre e, tapparelle e quanto normalmente previsto nelle abitazioni civili) mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, uso di grimaldelli o arnesi simili, oppure praticando un'apertura o breccia nei muri dei locali. Le difese esterne ed i mezzi devono avere almeno le caratteristiche di cui all'art. 6.3 Mezzi di protezione e chiusura;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, comprese aperture o breccia praticate nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dell'**Abitazione**;
- c) in altro modo, rimanendovi poi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- d) durante la presenza in casa, nonché nei locali di villeggiatura presi in temporanea locazione dal **Contraente/Assicurato**, del **Contraente/Assicurato** o delle persone con lui conviventi, a loro insaputa e mentre i mezzi di protezione e chiusura dell'**Abitazione** non sono utilizzati.

6.1.4 Danni consequenziali

In caso di **Sinistro** indennizzabile, oltre ai **Danni materiali e diretti**, la **Compagnia** riconoscerà l'**Indennizzo** delle seguenti spese, se sostenute e documentate:

- a) Costi sostenuti per la documentazione del danno;
- b) Costi per rifare o duplicare documenti sottratti;
- c) Costi sostenuti per rifare la serratura dell'**Abitazione**, se sono state sottratte le chiavi.

6.1.5 Addetti ai servizi domestici

La garanzia comprende anche il **Furto** commesso dagli addetti ai servizi domestici, in servizio anche continuativo, purché il **Contraente/Assicurato** denunci l'infedeltà del collaboratore regolarmente assunto all'Autorità competente ed esibisca alla **Compagnia** copia di tale denuncia.

6.2 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti

La garanzia è prestata nella forma e con le limitazioni previste all'art. 6.7 "Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, scoperti e franchigie".

Nel caso in cui sia prevista anche l'applicazione di uno **Scoperto, la **Franchigia** si considera come minimo assoluto di tale **Scoperto**.**

6.3 Mezzi di protezione e chiusura

La copertura assicurativa opera solo se ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili per via ordinaria dall'esterno:

- a) è difesa per tutta la sua estensione da robusti **Serramenti** di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o vetro antisfondamento), chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno; oppure
- b) è protetta da inferiate fisse nel muro.

Se i mezzi di protezione o chiusura mancano o non sono operanti, la **Compagnia** non paga alcun **Indennizzo**.

Se i mezzi di protezione e chiusura sono presenti ma possiedono caratteristiche inferiori a quelle sopra indicate, la garanzia sarà prestata con uno **Scoperto** del 20%.

Se, come indicato all'art. 6.1.3 "Modalità", lettera d), i mezzi di protezione e chiusura sono presenti ma non sono operanti e vi sono persone presenti nell'**Abitazione**, la garanzia sarà prestata con uno **Scoperto** del 25%.

6.4 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- b) verificatisi in occasione di **Incendio**, **Esplosioni**, **Scoppi**, trombe d'aria, uragani **Nubifragi** ed altri sconvolgimenti della natura, **Alluvioni**, **Terremoti**, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, valanghe e slavine, franamenti e smottamenti del terreno, crollo e collasso strutturale dell'**Abitazione**;
- c) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, scioperi, tumulti popolari, **Somme**;
- d) verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- e) agevolati dal **Contraente/Assicurato** con **Dolo** o **Colpa Grave** e i danni commessi od agevolati con **Dolo** o **Colpa Grave** da:
 - persone che abitano con il **Contraente/Assicurato**;
 - persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone delle cui azioni il **Contraente/Assicurato** deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate al **Contraente/Assicurato** da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art.649 Codice penale (n.1,2,3) anche se non coabitanti;
- f) causati alle cose assicurate da **Incendi**, **Esplosioni** o **Scoppi** provocati dai ladri, anche in caso di tentato **Furto**;
- g) alle cose assicurate, in locali adibiti a **Dimora Abituale** che rimangano disabitati per più di sessanta giorni consecutivi, avvenuti a partire dalle ore 24 del sessantesimo giorno;
- h) indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, dalla mancata realizzazione di profitti sperati e altri eventuali pregiudizi;
- i) ai beni relativi ad **Attività Professionali**, artigianali, commerciali;
- j) a **Valori**, **Gioielli**, **Preziosi**;
- k) a impianti solari termici, impianti fotovoltaici o parti di essi.

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l'assicurazione non comprende inoltre i danni diretti e indiretti causati da:

- cyberterrorismo;
- attacco al Sistema Informativo, attacco Malware, attacco DoS;
- furto, alterazione o distruzione di Dati Elettronici, Contenuti Digitali e Dati Personali;
- atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza;
- minacce di Cyberestorsione;
- perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali.

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:

- spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali;
- costi conseguenti alla violazione dei Dati personali della privacy;

- **costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa;**
- **costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali;**
- **qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione.**

6.5 Recupero della refurtiva

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, il **Contraente/Assicurato** deve darne avviso alla **Compagnia** appena ne ha avuto notizia. Se i beni rubati vengono recuperati prima del pagamento dell'**Indennizzo**, la **Compagnia** è tenuta a indennizzare solo i danni subiti dagli stessi in conseguenza del **Furto**.

Se i beni rubati vengono recuperati dopo il pagamento dell'**Indennizzo** e la **Compagnia** ha indennizzato il danno integralmente, i beni recuperati diventano di proprietà della **Compagnia**; il **Contraente/Assicurato** può, tuttavia, riacquistarne la proprietà rimborsando alla **Compagnia** l'**Indennizzo** incassato.

Se i beni rubati vengono recuperati dopo il pagamento dell'**Indennizzo** e la **Compagnia** ha indennizzato il danno solo in parte, il **Contraente/Assicurato** ha la facoltà di:

- conservare la proprietà dei beni recuperati restituendo alla **Compagnia** l'**Indennizzo** incassato;
- vendere i beni recuperati tramite la **Compagnia**, sopportando gli oneri fiscali eventualmente connessi. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno in base al valore delle cose recuperate e, di conseguenza, ad un nuovo calcolo dell'**Indennizzo** dovuto ai sensi del contratto; si effettuano, quindi, eventuali conguagli fra l'**Indennizzo** pagato e l'importo così ottenuto.

6.6 Rinuncia al diritto di surroga

La **Compagnia** rinuncia al diritto di **Surroga** derivante dall'art. 1916 del Codice civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, ma solo se il **Contraente/Assicurato** non richiede il risarcimento al responsabile.

6.7 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, scoperti e franchigie

Articolo	Forma di garanzia si applicano in ogni caso le previsioni dell'art. 13.4 "Calcolo dell'indennizzo"	Massimale	Scoperto	Franchigia assoluta La franchigia (*) non è cumulativa ma viene applicata una volta sola per modulo e per sinistro.
6.1.1 Garanzia Furto	Primo Rischio Assoluto Valore a nuovo	Indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	Non applicabile	€ 450,00 per Sinistro (*)
Danni arrecati dai ladri al Contenuto e all' Abitazione , compresi i danneggiamenti volontari	Primo Rischio Assoluto Valore a nuovo	€ 1.500,00	Non applicabile	€ 450,00 per Sinistro (*)
Contenuto posto nei locali adibiti a Pertinenze non comunicanti con l' Abitazione	Primo Rischio Assoluto Valore a nuovo	20% della Somma Assicurata indicata nel Modulo di Polizza Con il massimo di € 2.000,00 per ciascun oggetto	Non applicabile	€ 450,00 per Sinistro (*)
Locali di villeggiatura villeggiatura presi in temporanea locazione dal Contraente/Assicurato , in Europa, in luoghi diversi da quelli indicati nel Modulo di Polizza	Primo Rischio Assoluto Valore a nuovo	10% della Somma Assicurata	Non applicabile	€ 450,00 per Sinistro (*)
6.1.4 Danni consequenziali lettera a) Costi sostenuti per la documentazione del danno	Primo Rischio Assoluto Valore a nuovo	10% dell' Indennizzo liquidato e comunque entro il Massimale riportato per il Modulo Furto nel Modulo di Polizza	Non applicabile	€ 450,00 per Sinistro (*)
6.1.4 Danni consequenziali lettera b) Costi per rifare o duplicare documenti sottratti	Primo Rischio Assoluto Valore a nuovo	10% dell' Indennizzo liquidato, con limite di € 250,00 per Sinistro e comunque entro il Massimale riportato per il Modulo Furto nel Modulo di Polizza	Non applicabile	€ 450,00 per Sinistro (*)
6.1.4 Danni consequenziali lettera c) Costi sostenuti per rifare la serratura dell' Abitazione , se sono state sottratte le chiavi	Primo Rischio Assoluto Valore a nuovo	10% dell' Indennizzo liquidato, con limite di € 250,00 per Sinistro , e comunque entro il Massimale riportato per il Modulo Furto nel Modulo di Polizza	Non applicabile	€ 450,00 per Sinistro (*)
6.1.5 Addetti ai servizi domestici	Primo Rischio Assoluto	€ 1.000,00 per sinistro	Non applicabile	€ 450,00 per Sinistro (*)
6.3 Mezzi di protezione e chiusura insufficienti	Primo Rischio Assoluto Valore a nuovo	Indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	20%	€ 450,00 per Sinistro (*)
6.3 Mezzi di protezione e chiusura non operanti con presenza di persone	Primo Rischio Assoluto Valore a nuovo	Indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	25%	€ 450,00 per Sinistro (*)

7. Modulo Preziosi, gioielli, rapina, scippo

ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO

MODULO ACQUISTABILE DAL PROPRIETARIO CHE RISIEDA NELL'ABITAZIONE O INQUILINO DELL'ABITAZIONE

7.1 Oggetto

7.1.1 Preziosi e gioielli

La **Compagnia** indennizza al **Contraente/Assicurato** i **Danni materiali e diretti** causati dalla perdita o danneggiamento di **Gioielli, Preziosi**, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni e **Valori** custoditi nell'**Abitazione**, se la perdita o danneggiamento avvengono a seguito di **Furto** (consumato o tentato) con le modalità più avanti descritte, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber.

La copertura è valida solo se il **Contraente/Assicurato denuncia il furto all'Autorità competente ed esibisca alla **Compagnia** a copia di tale denuncia.**

7.1.1.1 Modalità del Furto o tentato Furto

Il **Furto** (consumato o tentato) è coperto a condizione che l'autore del fatto si sia introdotto, o abbia tentato di introdursi nell'**Abitazione**:

- a) violandone le difese esterne ed i relativi mezzi di protezione e di chiusura (porte, finestre, tapparelle e quanto normalmente previsto nelle abitazioni civili) mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, uso di grimaldelli o arnesi simili, oppure praticando un'apertura o breccia nei muri dei locali. Le difese esterne ed i mezzi devono avere almeno le caratteristiche di cui all'art. 7.5 "Mezzi di protezione e chiusura" del presente modulo;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, comprese aperture o breccia praticate nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dell'**Abitazione**;
- c) in altro modo, rimanendovi poi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- d) durante la presenza in casa, nonché nei locali di villeggiatura, presi in temporanea locazione dal **Contraente/Assicurato**, del **Contraente/Assicurato** o delle persone con lui conviventi, a loro insaputa e mentre i mezzi di protezione e chiusura dell'**Abitazione** non sono utilizzati.

7.2 Rapina e scippo

La **Compagnia** indennizza il **Contraente/Assicurato** e i componenti del suo **Nucleo familiare** per i danni subiti da **Scippo** e rapina di capi di vestiario ed oggetti personali, compresi **Gioielli, Preziosi** e **Valori**, gli uni e gli altri per uso personale, portati indosso secondo le rispettive destinazioni, commessi all'esterno dell'**Abitazione** ma comunque entro i confini dell'Unione Europea.

La copertura è valida solo se il **Contraente/Assicurato denuncia il fatto all'Autorità competente ed esibisca alla **Compagnia** a copia di tale denuncia.**

La **Compagnia** rimborsa le spese effettivamente sostenute per moduli, bolli e diritti per il rifacimento di documenti personali, rese necessarie a seguito della loro sottrazione.

La garanzia non vale:

- per le persone di età inferiore a 14 anni, a meno che al verificarsi dell'evento dannoso queste siano in compagnia di altre persone maggiorenti;
- per i **Preziosi** ed i **Valori** della persona derubata che attengano ad **Attività Professionali** esercitate per conto proprio o di **Terzi**.

7.3 Addetti ai servizi domestici

Il **Furto** commesso dagli addetti ai servizi domestici, in servizio anche continuativo, è coperto solo se il **Contraente/Assicurato**:

- denuncia l'infedeltà dell'addetto ai servizi domestici all'Autorità competente, e
- esibisce alla **Compagnia** copia di tale denuncia

7.4 Forma di garanzia, massimali e franchigie

La garanzia è prestata nella forma e con le limitazioni previste all'art. 7.9 "Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali e franchigie".

Nel caso in cui sia prevista anche l'applicazione di uno **Scoperto**, la **Franchigia** si considera come minimo assoluto di tale **Scoperto**.

7.5 Mezzi di protezione e chiusura

La copertura assicurativa opera solo se ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili per via ordinaria dall'esterno:

- a) è difesa per tutta la sua estensione da robusti **Serramenti** di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o vetro antisfondamento), chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno; oppure
- b) è protetta da inferiate fisse nel muro.

Se i mezzi di protezione o chiusura mancano o non sono operanti, per i danni coperti dalla garanzia "Preziosi e gioielli", la **Compagnia** non paga alcun **Indennizzo**.

Se i mezzi di protezione e chiusura sono presenti ma possiedono caratteristiche inferiori a quelle sopra indicate, la garanzia "Preziosi e gioielli" sarà prestata con uno **Scoperto** del 30%.

Se i mezzi di protezione e chiusura delle finestre e portefinestre sono presenti ma non sono operanti e vi sono persone presenti nell'**Abitazione**, la garanzia sarà prestata con uno **Scoperto** del 25%.

7.6 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- b) verificatisi in occasione di **Incendio, Esplosioni, Scoppi**, trombe d'aria, uragani ed altri sconvolgimenti della natura, **Alluvioni, Nubifragi, Terremoti**, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, valanghe e slavine, franamenti e smottamenti del terreno, crollo e collasso strutturale dell'**Abitazione**;
- c) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, scioperi, tumulti popolari, **Sommosse**;
- d) verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- e) agevolati dal **Contraente/Assicurato** con **Dolo o Colpa Grave** e i danni commessi od agevolati con **Dolo o Colpa Grave** da:
 - persone che abitano con il **Contraente/Assicurato**, tranne gli addetti ai servizi domestici (art. 7.3 **Addetti ai servizi domestici**);
 - persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone delle cui azioni il **Contraente/Assicurato** deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate al **Contraente/Assicurato** da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art.649 Codice Penale (n.1,2,3) anche se non coabitanti;
- f) causati alle cose assicurate da **Incendi, Esplosioni o Scoppi** provocati dai ladri, anche in caso di tentato **Furto**;
- g) alle cose assicurate, in locali adibiti a **Dimora Abituale** che rimangano disabitati per più di venti giorni consecutivi, avvenuti a partire dalle ore 24 del ventunesimo giorno;
- h) indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, dalla mancata realizzazione di profitti sperati e altri eventuali pregiudizi;
- i) a beni relativi ad **Attività Professionali**, artigianali, commerciali;
- j) a tutto quanto custodito in locali adibiti a **Pertinenze**

Per i rischi derivanti da **Attacchi Cyber** l'assicurazione non comprende inoltre i danni diretti e indiretti causati da:

- cyberterrorismo;
- attacco al Sistema Informativo, attacco Malware, attacco DoS;
- furto, alterazione o distruzione di **Dati Elettronici, Contenuti Digitali e Dati Personali**;
- atto illecito relativo alla protezione dei **Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza**;

- minacce di Cyberestorsione;
- perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali.

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:

- spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali;
- costi conseguenti alla violazione dei Dati personali della privacy;
- costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa;
- costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali;
- qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione.

7.7 Recupero della refurtiva

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, il Contraente/Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia. Se i beni rubati vengono recuperati prima del pagamento dell'Indennizzo, la Compagnia è tenuta a indennizzare solo i danni subiti dagli stessi in conseguenza del Furto.

Se i beni rubati vengono recuperati dopo il pagamento dell'Indennizzo e la Compagnia ha indennizzato il danno integralmente, i beni recuperati diventano di proprietà della Compagnia; il Contraente/Assicurato può, tuttavia, riacquistarne la proprietà rimborsando alla Compagnia l'Indennizzo incassato.

Se i beni rubati vengono recuperati dopo il pagamento dell'Indennizzo e la Compagnia ha indennizzato il danno solo in parte, il Contraente/Assicurato ha la facoltà di:

- conservare la proprietà dei beni recuperati restituendo alla Compagnia l'Indennizzo incassato;
- vendere i beni recuperati tramite la Compagnia, sopportando gli oneri fiscali eventualmente connessi. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno in base al valore delle cose recuperate e, di conseguenza, ad un nuovo calcolo dell'Indennizzo dovuto ai sensi del contratto; si effettuano, quindi, eventuali conguagli fra l'Indennizzo pagato e l'importo così ottenuto.

7.8 Rinuncia al diritto di Surroga

La Compagnia rinuncia al diritto di Surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, ma solo se il Contraente/Assicurato non richiede il risarcimento al responsabile.

7.9 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali e franchigie

7.9.1 Preziosi e gioielli

Bene	Collocazione	Forma di garanzia	Massimale	Franchigia assoluta La franchigia (*) non è cumulativa ma viene applicata una volta sola per modulo e per sinistro.
Gioielli, Preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni	Abitazione	Primo Rischio Assoluto	Indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione di cui € 5.000,00 per singolo oggetto	€ 450,00 per Sinistro (*)
Gioielli, Preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni	Custoditi temporaneamente presso istituti di custodia	Secondo rischio	Indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione di cui € 5.000,00 per singolo oggetto	€ 450,00 per Sinistro (*)
Valori	Abitazione	Primo Rischio Assoluto	20% della Somma Assicurata indicata nel Modulo di Polizza	€ 450,00 per Sinistro (*)
Gioielli, Preziosi, pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria, collezioni e Valori	Pertinenze	Esclusi dalla copertura		

Bene	Forma di garanzia	Massimale	Scoperto	Franchigia assoluta La franchigia (*) non è cumulativa ma viene applicata una volta sola per modulo e per sinistro.
Mezzi di protezione e chiusura insufficienti	Primo Rischio Assoluto Valore a nuovo	Indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	30%	€ 450,00 per Sinistro (*)
Mezzi di protezione e chiusura non operanti con presenza di persone	Primo Rischio Assoluto Valore a nuovo	Indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	25%	€ 450,00 per Sinistro (*)

7.9.2 Rapina e scippo

Articolo	Forma di garanzia si applicano in ogni caso le previsioni dell'art. 13.4 "Calcolo dell'indennizzo"	Massimale	Franchigia assoluta
Capi di vestiario e oggetti personali, compresi Preziosi, Gioielli e Valori	Primo rischio assoluto	€ 800,00 per Sinistro e anno assicurativo	€ 450,00 per Sinistro (*)

7.9.3 Addetti ai servizi domestici

Articolo	Forma di garanzia si applicano in ogni caso le previsioni dell'art. 13.4 "Calcolo dell'indennizzo"	Massimale	Franchigia assoluta
Addetti ai servizi domestici	Primo rischio assoluto	€ 1.000,00 per Sinistro	€ 450,00 per Sinistro (*)

8. Modulo Infortuni domestici e del tempo libero

ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO

8.1 Oggetto della garanzia

La **Compagnia** indennizza

- il **Contraente/Assicurato**, e
- gli altri componenti del suo **Nucleo familiare**

contro gli **Infortuni** da cui derivi una invalidità permanente subiti nell'ambito domestico ed extraprofessionale ed in seguito allo svolgimento di attività domestiche.

Per attività domestiche ed extraprofessionali si intendono quelle attività svolte all'interno dell'**Abitazione** assicurata o nelle pertinenze, nonché tutte le normali attività purché non di carattere professionale ed anche se svolte al di fuori dell'**Abitazione** e delle pertinenze.

La **Compagnia** offre le seguenti prestazioni, con i seguenti **Massimali**:

Prestazione	Massimale
Indennizzo per invalidità permanente	50.000,00 Euro
Diaria da degenza da ricovero ospedaliero	52,00 Euro

8.1.1 Gare ed allenamenti sportivi

Limitatamente agli infortuni subiti durante lo svolgimento di gare ed allenamenti relativi alle seguenti attività sportive:

- calcio,
- calcetto,
- ciclismo,
- pallacanestro,
- sport equestri,

esercitate sotto tesseramento presso le relative Federazioni ed a carattere non professionistico, ferme le esclusioni operanti per tutte le garanzie, l'assicurazione è prestata con una **franchigia assoluta del 10%**.

8.2 Diaria da degenza da ricovero ospedaliero

In caso di **ricovero** in ospedale o in casa di cura pubblica o privata regolarmente autorizzata, reso necessario da **Infortunio** liquidabile a termini di polizza, la **Compagnia** indennizza al **Contraente/Assicurato** una diaria di € 52,00 a **partire dal quarto giorno**, per ogni giorno di degenza e per un periodo **massimo di 30 giorni di ricovero per sinistro e per anno assicurativo**.

Il giorno di dimissione non viene computato agli effetti della presente garanzia.

8.3 Ernie traumatiche

A parziale deroga dell'art "8.11 – Esclusioni", la garanzia è estesa alle ernie traumatiche a condizione che:

- qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà riconosciuto solamente il grado di invalidità permanente accertato, con il limite massimo del 10% dell'invalidità permanente totale;
- in caso di contestazioni circa la natura e l'operabilità dell'ernia, la decisione può essere rimessa al Collegio medico secondo la procedura prevista all'art. 14.2.2 "Procedura per la valutazione del danno".

8.4 Rotture tendinee e sottocutanee e cuffia dei rotatori

A parziale deroga dell'art "8.11 – Esclusioni" relativamente agli esiti di rottura totale sottocutanea di:

- tendine di Achille (trattata chirurgicamente o non);
- tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale);
- tendine dell'estensore del pollice;
- tendine del quadricipite femorale;

- cuffia dei rotatori;

la Compagnia liquida una sola volta, anche in presenza di più infortuni, una somma di 1.500,00 euro, senza valutazione del grado di invalidità permanente e **senza l'applicazione delle franchigie eventualmente previste**.

E' esclusa in ogni caso la liquidazione della diaria da ricovero.

8.5 Ulteriori rimborsi

Nel caso in cui non fosse operante per qualsiasi motivo la garanzia [9 Modulo Assistenza](#), in caso di Infortunio liquidabile a termini di polizza, la [Compagnia](#) riconosce un rimborso, sino ad un massimo di 2.500,00 euro per evento e per anno assicurativo, per le spese documentate e sostenute per:

- trasporto dell'Assicurato con uso di qualsiasi mezzo sanitario o privato dal luogo dell'[Infortunio](#) alla struttura ospedaliera pubblica o privata, per il pronto soccorso;
- rimpatrio se l'[Infortunio](#) è avvenuto all'estero;
- azioni di salvataggio o di ricerca [dell'Assicurato](#) stesso.

8.6 Estensioni

La garanzia è prestata anche in caso di:

- a) asfissia per involontaria aspirazione di gas e vapori;
- b) annegamento;
- c) infortuni derivanti da effetti della temperatura esterna e degli eventi atmosferici, compresa l'azione del fulmine;
- d) infortuni derivanti da caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe, slavine e frane;
- e) infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza dovuti anche a colpa grave;
- f) infortuni sofferti in caso di malore o incoscienza;
- g) infortuni derivanti da Attacchi cyber

8.7 Estensione territoriale

La copertura vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati Membri dell'Unione Europea, ed inoltre per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, di Andorra, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

8.8 Limiti di età

Non sono assicurabili con il presente Modulo Infortuni domestici e del tempo libero le persone che all'atto della sottoscrizione del presente contratto abbiano già compiuto l'80° anno d'età. Resta inteso che qualora il Contraente/Assicurato o il componente del Nucleo Familiare assicurato compia l'80° anno di età durante il periodo di validità del contratto, la copertura assicurativa rimane valida fino a scadenza.

8.9 Indennizzo per il caso invalidità permanente

8.9.1 Oggetto

Se l'[Infortunio](#) ha per conseguenza l'invalidità permanente **e questa si verifica entro 2 anni dal giorno entro il quale l'infortunio è avvenuto**, la [Compagnia](#) paga un [Indennizzo](#) calcolato sulla base della somma assicurata per invalidità permanente assoluta, secondo quanto previsto dalla Tabella INAIL del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, con esclusione di qualsiasi successiva modifica della stessa.

8.9.2 Criteri per la determinazione dell'Indennizzo

La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se si tratta di minorazione, le percentuali vengono considerate ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante la somma delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

Nei casi non specificati nella Tabella Inail come sopra indicata, il grado di invalidità si determina secondo la loro gravità comparata a quella dei casi elencati.

Per le menomazioni degli arti superiori in caso di mancinismo, le percentuali previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

L'**Indennizzo** è dovuto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'**Infortunio** denunciato.

Non sono, perciò, indennizzabili le conseguenze che derivino da condizioni fisiche o patologiche preesistenti all'**Infortunio** o manifestatesi successivamente all'**Infortunio** stesso ma non imputabili ad esso.

8.9.3 Franchigia per invalidità permanente

La **Franchigia** per il caso di **Invalidità Permanente** si applica con le seguenti modalità:

- a) in caso di Invalidità Permanente inferiore o pari al 66% l'indennizzo viene corrisposto applicando una franchigia del 5%. Se l'infortunio si è verificato in occasione di gare ed allenamenti sportivi come disciplinati dall'articolo 8.1.1 "Gare ed allenamenti sportivi", l'indennizzo viene corrisposto applicando una franchigia del 10%;**
- b) in caso di Invalidità Permanente superiore al 66% l'Indennizzo viene corrisposto senza l'applicazione di alcuna franchigia;**

8.10 Persone non assicurabili - Cessazione delle garanzie

La **Compagnia** non avrebbe acconsentito a prestare l'assicurazione se al momento della stipulazione della polizza fosse stata a conoscenza che il Contraente/Assicurato o il componente del Nucleo Familiare assicurato era affetto da: alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività HIV, A.I.D.S., morbo di Parkinson, epilessia, tutte le demenze, demenza Alzheimer, sindromi organico cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi.

Si precisa, perciò, che qualora il Contraente/Assicurato o il componente del Nucleo Familiare assicurato fosse colpito da tali malattie durante la validità del contratto, l'assicurazione cessa alla scadenza annuale successiva alla data della diagnosi, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute del Contraente/Assicurato o del componente del Nucleo Familiare assicurato.

Il pagamento dei Premi scaduti non può essere considerato come requisito di operatività della garanzia. In tal caso i Premi verranno restituiti al Contraente/Assicurato/Contraente al netto delle imposte.

8.11 – Esclusioni

Sono **esclusi dall'assicurazione gli infortuni conseguenti:**

- a) alla pratica di sport aerei in genere (compreso deltaplani e ultraleggeri) e dalle partecipazioni a corse o gare motoristiche/motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti;**
- b) alla partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relative prove quando l'Assicurato svolga tale attività a livello professionistico o a carattere internazionale o comunque in modo tale da essere prevalente per impegno temporale a qualsiasi altra occupazione;**
- c) alla guida di veicoli e natanti a motore;**
- d) all'utilizzo di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, definiti «dispositivi per la micromobilità elettrica» come hoverboard, segway, monopattini e monowheel;**
- e) a viaggi aerei effettuati in qualità di pilota o altro membro dell'equipaggio;**
- f) all'esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: alpinismo in solitario con scalata di rocce o ghiacciai di difficoltà superiore al 3° grado U.I.A.A. (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche), pugilato, lotta e arti marziali nelle loro forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, bobsleigh (guido- slitta), discesa con skeleton bob o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo, parapendio e bungee jumping;**
- g) a stato di ubriachezza;**

- h) all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
- i) a delitti dolosi dell'Assicurato e/o dei Beneficiari e atti di autolesionismo;
- j) a operazioni chirurgiche non rese necessarie da Infortunio;
- k) a inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra;
- l) a stato di guerra, quando l'Assicurato si trovi già all'estero e gli infortuni si siano verificati dopo 14 giorni dallo scoppio degli eventi bellici e tutti i casi in cui l'Assicurato si rechi volontariamente in Paesi interessati da operazioni belliche;
- m) a trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- n) a contaminazione di sostanze chimiche o biologiche, allo stato solido, liquido o gassoso, che risultino nocive, tossiche o inquinanti, se provocate da Atto terroristico o Cyberterrorismo.

Sono, inoltre, esclusi dall'Assicurazione gli infarti, le ernie di qualsiasi tipo e le rotture sottocutanee dei tendini (salvo quanto previsto all'art. 8.3 "Ernie traumatiche" e all'art. 8.4 "Rotture tendinee e sottocutanee e cuffia dei rotatori").

8.12 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali e franchigie

8.12.1 Infortuni domestici e del tempo libero

Evento	Grado di invalidità permanente	Massimale	Franchigia assoluta
Infortuni con invalidità permanente (tutte le ipotesi, tranne quella sotto riportata al punto 8.1.1)	Fino al 66% compreso	€ 50.000,00 per nucleo familiare, per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	5% di invalidità permanente
8.1.1 "Gare ed allenamenti sportivi"			10% di invalidità permanente
Tutti gli Infortuni con invalidità permanente	Superiore al 66%		Nessuna

Esempio di calcolo Indennizzo in caso di invalidità permanente

- La somma assicurata è di 50.000,00 euro;
- a seguito di infortunio, all'Assicurato residua una Invalidità Permanente del 25%.
- applicazione della franchigia: 5 punti percentuale. la percentuale da liquidare è il 20% (25% - 5% = 20%)
- quindi l'Assicurato riceverà un Indennizzo di 10.000,00 Euro, dato da 50.000,00 x 20%.

Esempio di calcolo Indennizzo in caso di invalidità permanente

- La somma assicurata è di 50.000,00 euro;
- a seguito di infortunio, all'Assicurato residua una Invalidità Permanente 70%.
- applicazione della franchigia: nessuna franchigia, per grado di invalidità permanente superiore al 66%
- quindi l'Assicurato riceverà un Indennizzo di 35.000,00 Euro, dato da 50.000,00 x 70%.

9. Modulo Assistenza

ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO

9.1 Premessa

Per la gestione e la liquidazione delle **Prestazioni di assistenza** relative al presente Modulo, la **Compagnia** si avvale di Mapfre Asistencia, Compañía Internacional De Seguros Y Reaseguros, S.A. (di seguito Mapfre Asistencia S.A.).

La **Struttura Organizzativa** di Mapfre Asistencia S.A., in base a specifica convenzione sottoscritta con la **Compagnia** e per incarico di quest'ultima eroga le prestazioni con costi a carico della **Compagnia**.

La **Compagnia** ha la facoltà di sostituire in qualsiasi momento il soggetto fornitore della garanzia Assistenza, dandone comunicazione all'**Assicurato**. Tale modifica sarà comunicata con le modalità previste dalla normativa vigente, mediante pubblicazione sul sito internet della **Compagnia** o nell'area riservata. La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di premio pattuite con il **Contraente/Assicurato**.

9.2 Oggetto

La **Compagnia** fornisce ai soggetti **Assicurati** le prestazioni elencate nei paragrafi seguenti, anche a seguito di Attacco cyber.

Ogni **Prestazione assistenza** viene fornita **fino a tre (3) volte per ciascun tipo all'interno dell'annualità**. Qualora l'**Assicurato** non usufruisca di una o più **Prestazioni assistenza**, la **Compagnia** non è tenuta a fornire **Indennizzi** o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. **La Compagnia non si assume la responsabilità per i danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.**

Nel caso in cui attivasse altra **Assicurazione**, le presenti **Prestazioni assistenza** saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'**Assicurato** degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'**Assicurazione** che ha erogato la **Prestazione assistenza**.

9.2.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Se l'**Assicurato** avrà bisogno di un idraulico per un intervento di emergenza presso l'**Abitazione**, la **Struttura Organizzativa** provvederà all'invio di un tecnico

La **Struttura Organizzativa**, accertato che il caso rientri in copertura, metterà in contatto l'**Assicurato** con il fornitore entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività del fornitore).

La **Compagnia** terrà a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un Massimale di 150,00 euro per Sinistro**.

Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che resteranno, quindi, a carico dell'Assicurato.

La **Prestazione assistenza** è operante per i seguenti casi:

- a) **Allagamento** o infiltrazione nell'**Abitazione** provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua nell'**Abitazione**, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico – sanitari dell'**Abitazione**, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La Prestazione assistenza non è operante:

- a) **Per i casi a) e b) relativamente ai Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, ai Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'Abitazione e ai Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; ai Sinistri dovuti ad interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;**

Sinistri dovuti a negligenza

Un esempio di **Sinistro** dovuto a negligenza è quello causato dal fatto che non si è effettuata la manutenzione ordinaria.

b) Per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione.

9.2.2 Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato avrà bisogno di un elettricista per un intervento di emergenza presso l'Abitazione a causa di mancanza di corrente elettrica in uno o più locali dell'Abitazione stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto o scasso dell'impianto di allarme, la **Struttura Organizzativa** provvederà all'invio di un tecnico.

La **Struttura Organizzativa**, accertato che il caso rientri in copertura, metterà in contatto l'Assicurato con il fornitore entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività del fornitore).

La **Compagnia** terrà a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un Massimale di 150,00 euro per Sinistro**.

Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che resteranno quindi a carico dell'Assicurato.

La **Prestazione assistenza non è operante per:**

- **corto circuito provocato da imperizia o negligenza o Dolo dell'Assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'Abitazione a monte del contatore.**

9.2.3 Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Se l'Assicurato avrà bisogno di un fabbro per un intervento di emergenza presso l'Abitazione, la **Struttura Organizzativa** provvederà all'invio di un artigiano.

La **Struttura Organizzativa**, accertato che il caso rientri in copertura, metterà in contatto l'Assicurato con il fornitore entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività del fornitore).

La **Compagnia** terrà a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un Massimale di 150,00 euro per Sinistro**.

Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che resteranno quindi a carico dell'Assicurato.

La **Prestazione Assistenza è operante per i seguenti casi:**

- **Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso all'Abitazione;**
- **scasso di fissi ed infissi, a seguito di Furto tentato o consumato, Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione o Allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dell'Abitazione.**

9.2.4 Invio di un termoidraulico nelle 24 ore

Se l'Assicurato avrà bisogno di un termoidraulico a causa del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la **Struttura Organizzativa** provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione, **esclusi sabato, domenica e festivi**.

La **Struttura Organizzativa**, accertato che il caso rientri in copertura e previo ricevimento dell'ultima manutenzione e bollino blu effettuata, metterà in contatto l'Assicurato con il fornitore entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività del fornitore).

La **Compagnia** terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un Massimale di 150,00 euro per Sinistro**.

Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che resteranno quindi a carico dell'Assicurato.

9.2.5 Interventi d'emergenza per danni da acqua

Se l'Assicurato ha bisogno di un intervento d'emergenza a seguito di Allagamento o infiltrazione dovuti a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, la Struttura Organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura, metterà in contatto l'Assicurato con il fornitore (personale specializzato in tecniche di asciugatura) entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività del fornitore). La Prestazione assistenza sarà disponibile 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un Massimale di 150,00 euro per Sinistro.**

Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che resteranno quindi a carico dell'Assicurato.

Sono esclusi i Sinistri dovuti a:

- **guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);**
- **i danni dovuti a tracimazione in seguito a otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari;**
- **negligenza dell'Assicurato.**

9.2.6 Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici nelle 24 ore

Se l'Assicurato ha bisogno di un riparatore per guasti a lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, condizionatori e congelatori fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore), la Struttura Organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura, metterà in contatto l'Assicurato con il fornitore entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività del fornitore) e provvederà ad inviare presso l'Abitazione un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione **esclusi sabato, domenica e festivi.**

La Compagnia terrà a proprio carico l'uscita e la spesa della manodopera **fino ad un Massimale di 100,00 euro per Sinistro.**

Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che resteranno quindi a carico dell'Assicurato.

Sono esclusi gli elettrodomestici coperti da garanzia del produttore o del venditore, che per le riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere.

La validità della presente garanzia decorrerà dopo 30 giorni dalla data di inizio del Periodo di Assicurazione.

9.2.7 Spese di albergo

Se l'Abitazione è inagibile in conseguenza di:

1. Uno dei Sinistri coperti da una delle precedenti garanzie;
2. Furto o tentato Furto;
3. Atti vandalici;
4. Incendio;
5. Fulmine;
6. Esplosione;
7. Scoppio;

la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione di una struttura per il soggiorno dell'Assicurato (inclusi componenti del suo Nucleo familiare, come previsto dall'art. 9.3 "Soggetti assicurati").

La Struttura Organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura, entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività della struttura) comunicherà all'Assicurato gli estremi della prenotazione.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione **fino ad un Massimale per Sinistro di 100,00 euro al giorno per un massimo di 3 giorni.**

9.2.8 Invio di un sorvegliante

Se, a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto che abbiano colpito l'Abitazione, la sicurezza dell'Abitazione stessa è compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà ad individuare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'Abitazione stessa.

La [Struttura Organizzativa](#), accertato che il caso rientri in copertura, entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività della società di vigilanza) metterà in contatto l'[Assicurato](#) con il fornitore per l'organizzazione del servizio.

La [Compagnia](#) terrà a proprio carico la relativa spesa **fino ad un Massimale di 150,00 per Sinistro**.

9.2.9 Rientro anticipato

Se l'[Assicurato](#) si trova in [Viaggio](#) e deve rientrare immediatamente alla propria [Abitazione](#) a causa di:

1. Uno dei [Sinistri](#) coperti da una delle precedenti garanzie;
2. [Furto](#) o tentato [Furto](#);
3. Atti vandalici;
4. [Incendio](#);
5. Fulmine;
6. [Esplosione](#);
7. [Scoppio](#);

la [Struttura Organizzativa](#), accertato che il caso rientri in copertura, fornirà un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività del fornitore).

La [Compagnia](#) terrà a proprio carico le relative spese **fino ad un Massimale di 250,00 euro complessivamente per Sinistro**.

Se l'[Assicurato](#), per rientrare più rapidamente, deve abbandonare un veicolo, la [Struttura Organizzativa](#) metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per recuperare successivamente il veicolo stesso.

9.2.10 Consulenza medica

Se, a seguito di [Infortunio](#) o [Malattia](#), l'[Assicurato](#) (inclusi componenti del suo [Nucleo familiare](#), come previsto dall'art. 9.3 Soggetti assicurati) ha bisogno di una consulenza medica, la [Struttura Organizzativa](#) entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente alle disponibilità del professionista), metterà in contatto l'[Assicurato](#) o il suo medico curante con i propri medici che valuteranno quale sarà la [Prestazione assistenza](#) più opportuna da effettuare in suo favore.

9.2.11 Invio di un medico al domicilio

Se, a seguito di [Infortunio](#) o [Malattia](#), l'[Assicurato](#) (inclusi componenti del suo [Nucleo familiare](#), come previsto dall'art. 9.3 Soggetti assicurati) ha bisogno di un medico generico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesce a trovarlo, la [Struttura Organizzativa](#), accertata la necessità della [Prestazione assistenza](#), provvederà ad inviare presso l'[Abitazione](#) uno dei medici convenzionati.

La [Struttura Organizzativa](#), accertate le condizioni di validità della garanzia, entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente alle disponibilità del professionista) metterà in contatto l'[Assicurato](#) con il medico generico convenzionato per l'organizzazione dell'intervento presso l'[Abitazione](#).

La [Compagnia](#) terrà a proprio carico la relativa spesa.

Se nessuno dei medici convenzionati potrà intervenire personalmente, la [Struttura Organizzativa](#) organizzerà, in sostituzione, il trasferimento dell'[Assicurato](#) (incluso i componenti del suo [Nucleo familiare](#), come previsto dall'art. 9.3 Soggetti assicurati) nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.

9.3 Soggetti assicurati

Per le garanzie fornite da questo Modulo, sono [Assicurati](#), oltre al [Contraente/Assicurato](#), anche i componenti del suo [Nucleo familiare](#), conviventi, risultanti dallo stato di famiglia.

9.4 Estensione territoriale

La copertura vale nel [Territorio italiano](#).

9.5 Esclusioni

Nessuna [Prestazione assistenza](#) è dovuta per [Sinistri](#) provocati o dipendenti da:

- guerra, **Terremoti**, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, **Sommosse** o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo, Cyberterrorismo;
- **Dolo dell'Assicurato**, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

La copertura, inoltre, non opera durante circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre alla popolazione civile il rischio sanitario, di pubblica sicurezza e di ordine pubblico. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.

Pertanto, tutte le Prestazioni erogate per tramite della **Struttura Organizzativa** saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.

Sono a carico dell'**Assicurato** tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'**Abitazione** interessate dall'intervento di assistenza.

9.6 Istruzioni per la richiesta di assistenza

9.6.1 Contatti

L'**Assicurato** deve richiedere sempre l'intervento alla **Struttura Organizzativa**, che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione, altrimenti non otterrà il diritto alla **Prestazione assistenza**.

Ulteriori informazioni su come richiedere la prestazione assicurativa si trovano alla **Sottosezione 15 "Disposizioni relative al Modulo Assistenza"** della Sezione D. Cosa fare in caso di Sinistro.

10. Modulo Tutela Legale

ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO

MODULO ACQUISTABILE SOLO DAL PROPRIETARIO DELL'ABITAZIONE

10.1 Premessa

In relazione alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private) – Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la **Compagnia** ha scelto di affidare la gestione dei **Sinistri di Tutela Legale** a:

DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona

La **Compagnia** ha la facoltà di sostituire in qualsiasi momento il soggetto fornitore della garanzia Tutela Legale, dandone comunicazione all'**Assicurato**. Tale modifica sarà comunicata con le modalità previste dalla normativa vigente, mediante pubblicazione sul sito internet della **Compagnia** o nell'area riservata. La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di premio pattuite con il **Contraente/Assicurato**.

10.2 Oggetto

La Compagnia tutela i diritti dell'Assicurato nell'ambito della vita privata, in relazione:

- alla **proprietà** dell'Abitazione indicata in polizza in caso di **Proprietario**
- alla **conduzione** dell'Abitazione indicata in polizza in caso di **Inquilino**
- ed inoltre ai rapporti con i propri collaboratori domestici.

La garanzia opera, anche a seguito di Attacco cyber, per:

- a) Difendersi in un **Procedimento Penale** per delitto colposo o per contravvenzione, anche derivante da violazioni in materia fiscale e amministrativa;
- b) Ottenere assistenza legale per un **Danno Extracontrattuale**, subito dall'**Assicurato** a causa di un **Fatto illecito** di **Terzi**; sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza;
- c) sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di **Danni extracontrattuali** avanzate da **Terzi**, in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell'**Assicurato**. **Tale garanzia opera per le spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile e soltanto se:**
 - i. **il Sinistro è coperto da una assicurazione di responsabilità civile;**
 - ii. **l'Assicuratore di responsabilità civile è intervenuto e ha corrisposto l'intero Massimale.**Se l'assicurazione di responsabilità civile esiste ma non copre il **Rischio** (perché c'è un'esclusione o l'evento non è previsto tra i rischi assicurati) questa garanzia opera in primo rischio. L'**Assicurato** deve dichiarare al momento della denuncia di **Sinistro** se l'assicurazione di responsabilità civile esiste e se è operativa e deve esibire una copia della **Polizza** a semplice richiesta;
- d) Affrontare una controversia di lavoro con i propri collaboratori domestici, **purché assunti a norma di legge;**
- e) Sostenere controversie di **Diritto civile** di natura contrattuale. Sono escluse le vertenze che hanno origine dal contratto d'affitto dell'**Abitazione** in locazione indicata in polizza, tranne per la garanzia delle lettere g) e h);

Controversia di natura contrattuale

Un esempio di controversia di natura contrattuale è una disputa con un artigiano (elettricista, idraulico, ecc.) che ha effettuato lavori nell'Abitazione.

Copertura esclusiva per il Proprietario

- f) Sostenere controversie relative al diritto di proprietà relativo all'Abitazione;
- g) Esercitare un'azione per il recupero dei canoni arretrati quando l'Abitazione è stata data in locazione ad un Inquilino per uso abitativo.

Copertura esclusiva per l'Inquilino

- h) Resistere contro l'ingiusto recupero dei canoni nei confronti del Proprietario dell'abitazione indicata in polizza.

Per gli eventi e le garanzie sopra indicati, la [Compagnia](#) offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, fino all'importo del [Massimale](#) indicato nel [Modulo di Polizza](#).

Per le garanzie sopra indicate la [Compagnia](#), su richiesta dell'[Assicurato](#), provvede inoltre ad erogare, per il tramite di DAS, consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide), per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti e per ottenere informazioni sul contenuto delle garanzie e sulle modalità per accedere efficacemente alle prestazioni previste nel [Modulo di Polizza](#).

Le garanzie di cui alla **lettera g) per il Proprietario** e alla **lettera h) per l'Inquilino** sono operanti limitatamente ad **1 caso per anno assicurativo e alla sola Fase stragiudiziale** gestita da DAS direttamente o tramite professionisti da essa incaricati.

10.3 Soggetti assicurati

Le garanzie operano a favore del [Contraente/Assicurato](#) e delle persone appartenenti al suo [Nucleo familiare](#) così come risulta dallo stato di famiglia ed a favore dei suoi conviventi, che acquistano pertanto anch'esse la veste di [Assicurati](#).

10.4 Estensione territoriale

Le garanzie riguardano i [Sinistri](#) che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- Di tutti gli Stati d'Europa, in caso di diritto al risarcimento dei [Danni Extracontrattuali](#) o di [Procedimento Penale](#)
- Negli Stati Membri dell'Unione Europea e in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano in caso di controversie contrattuali;
- Nel [Territorio italiano](#) e Repubblica di San Marino e Città del vaticano, nei casi di consulenza legale telefonica.

10.5 Operatività della garanzia

La garanzia copre gli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma manifestatisi entro 2 anni dalla sua cessazione.

Per le controversie di natura contrattuale la garanzia opera per gli eventi avvenuti dopo 90 giorni dalla data di Decorrenza del contratto.

Negli altri casi la garanzia opera per gli eventi avvenuti dalle ore 24 del giorno di Decorrenza del contratto.

Per determinare la data in cui avviene un evento si considera:

- **La data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di [Danni extracontrattuali](#) subiti;**
- **La data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'[Assicurato](#), della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.**

10.6 Esclusioni e limiti di copertura

La garanzia è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;**
- materia fiscale/tributaria e amministrativa, salvo in caso di [Procedimento Penale](#);**
- controversie per un valore in lite inferiore a 500,00 euro;**
- controversie contrattuali di [Diritto civile](#) per un valore superiore a 2.000,00 euro.**

La limitazione non si applica in caso di:

- **vertenze di lavoro con i collaboratori domestici, art. 10.2 Oggetto lett. d)**

- controversie relative al diritto di proprietà o ad altri diritti reali sull'Abitazione, art. 10.2 Oggetto lett. f)
 - azione per il recupero dei canoni arretrati, art. 10.2 Oggetto lett. g)
 - azione contro l'ingiusto recupero dei canoni arretrati, art. 10.2 Oggetto lett. h);
- e) operazioni di acquisto, trasformazione e costruzione di immobili;
- f) controversie riferibili a beni immobili diversi dall'Abitazione;
- g) operazioni di compravendita di beni mobili registrati;
- h) diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- i) controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici, aerei e veicoli a motore in genere;
- j) controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali;
- k) controversie e procedimenti derivanti da rapporti di lavoro autonomo, libero professionale o subordinato;
- l) l'azione in giudizio in caso di recupero dei canoni arretrati.

In caso di controversia tra il **Contraente/Assicurato** e un'altra persona assicurata, la garanzia viene prestata solo a favore del **Contraente/Assicurato**.

La Compagnia non si farà carico delle seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste alla Sezione D. Cosa fare in caso di sinistro - 13 Disposizioni relative al Modulo Tutela;
- b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- c) spese per la gestione di una controversia civile di tipo contrattuale in fase giudiziale;
- d) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- e) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- f) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
- h) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l'Assicurato dovrà restituire entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- i) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
- j) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
- k) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- l) gli oneri fiscali; è però compresa l'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

10.7 Obblighi in caso di Sinistro e casi di decadenza

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle disposizioni previste nella Sezione D. Cosa fare in caso di sinistro – Sottosezione 16 “Disposizioni relative al Modulo Tutela”. Il mancato rispetto di queste previsioni può causare la decadenza dal diritto alla prestazione.

10.8 Esonero da responsabilità

La Compagnia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

La Compagnia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

10.9 Istruzioni per la richiesta di tutela legale

10.9.1 Contatti

Per richiedere le prestazioni previste, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS chiamando il **numero verde 800.04.01.01, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00**.

Ulteriori informazioni su come richiedere la prestazione assicurativa si trovano alla Sottosezione 16 “Disposizioni relative al Modulo Tutela”, della Sezione D. Cosa fare in caso di Sinistro.

C. Il contratto dalla A alla Z

11. Previsioni comuni a tutti i moduli

11.1 Condizioni di assicurabilità

L'Assicurazione è operante solo se l'**Abitazione** coperta da assicurazione o nella quale è presente il **Contenuto** ha tutti i seguenti requisiti:

1. È nel **Territorio italiano**;
2. È costruita in calcestruzzo armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento e con strutture portanti verticali in muratura o acciaio o calcestruzzo armato; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni.

Se l'**Abitazione** è costruita in legno l'Assicurazione è operante solamente per i seguenti moduli: Modulo Responsabilità civile della famiglia e degli animali domestici, Modulo Infortuni domestici e del tempo libero, Modulo Assistenza e Modulo Tutela Legale;

3. Ha i requisiti legali di abitabilità ed è in buono stato di manutenzione;
4. È adibita ad **Abitazione**, **Dimora Abituale** o **Dimora Saltuaria** dell'**Assicurato** o **Abitazione locata a Terzi**;
5. Se fa parte di un maggiore immobile, l'intero immobile deve avere i requisiti costruttivi sopra citati e deve essere adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici, studi professionali.

11.2 Dichiarazioni sulle circostanze del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono indicare alla Compagnia tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del Rischio e la violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze. Gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile prevedono, infatti, che:

- **le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave su circostanze che il Contraente o l'Assicurato conoscono o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero conoscere, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare la Perdita totale del diritto all'Indennizzo. In questo caso, la Compagnia ha diritto a chiedere l'annullamento del Contratto, a condizione che lo abbia comunicato al contraente entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicato, la Compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata. In ogni caso la Compagnia ha diritto a trattenere il premio convenuto per il primo anno e ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento.**
- **le dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave (cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla Compagnia di esercitare il diritto di recesso facendo in tal modo cessare gli effetti del contratto e, in caso di Sinistro, di pagare un Indennizzo ridotto. Nello specifico, la Compagnia può recedere dal Contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifichi un sinistro la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del Contratto (cfr. art. 1893 c.c.).**

Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche:

- **alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al Proprietario o soggetto equiparato;**
- **al diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.**

11.3 Aggravamento del rischio

Secondo l'art. 1898 del Codice Civile si ha aggravamento del **Rischio** quando nel corso del contratto si modifica lo stato di cose considerato al momento in cui il contratto è stato concluso, in modo tale che la **Compagnia** avrebbe richiesto un premio maggiore o rifiutato il **Rischio**.

La stessa norma prevede **l'obbligo per il Contraente/Assicurato di avvisare immediatamente la Compagnia; la violazione di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.**

In caso di frazionamento mensile del pagamento del premio tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., l'integrazione in aumento del premio viene richiesta dalla **Compagnia** al **Contraente/Assicurato** in

un'unica soluzione, mentre l'importo delle quote mensili residue rimane invariato e deve continuare ad essere pagato dal [Contraente/Assicurato](#) a Sella Personal Credit S.p.A..

11.4 Diminuzione del rischio

L'art. 1897 del Codice Civile prevede l'ipotesi che, nel corso del contratto, possa diminuire il [Rischio](#). Questo accade quando la [Compagnia](#) avrebbe applicato un premio minore conoscendo le circostanze al momento della conclusione del contratto. In questo caso il [Contraente/Assicurato](#) può comunicare la diminuzione del [Rischio](#) alla [Compagnia](#) ed ottenere una riduzione del premio a decorrere dalla scadenza della rata di premio successiva alla comunicazione. La [Compagnia](#) rinuncia al diritto riconosciuto dalla legge di recedere dal contratto in questa eventualità.

In caso di frazionamento mensile del pagamento del premio tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., la riduzione del premio viene rimborsata dalla [Compagnia](#) al [Contraente/Assicurato](#) in un'unica soluzione, mentre l'importo delle quote mensili residue rimane invariato e deve continuare ad essere pagato dal [Contraente/Assicurato](#) a Sella Personal Credit S.p.A..

11.5 Conclusione del contratto

Per stipulare questo contratto il [Contraente](#) deve accettare il preventivo formulato dalla [Compagnia](#), pagando il [Premio](#) con le modalità indicate nel preventivo o nella lettera accompagnatoria.

La ricevuta di versamento o l'estratto conto costituiscono quietanza di pagamento.

La data di decorrenza della garanzia è quella indicata nel [Modulo di Polizza](#).

11.6 Pagamento del premio

Il [Premio](#) deve essere pagato con le modalità indicate nel preventivo o nella lettera accompagnatoria allegata al preventivo.

Il [Premio](#) ha periodicità annuale ed il pagamento, qualora concesso, può essere frazionato anche in quote mensili tramite il servizio APPpago. La concessione del servizio è subordinata all'approvazione da parte di Sella Personal Credit S.p.A..

In caso di mancata approvazione da parte di Sella Personal Credit S.p.A, il pagamento del Premio non può essere effettuato in quote mensili. In tal caso il [Contraente/Assicurato](#) può scegliere di effettuare il pagamento del [Premio](#) per intero con un metodo di pagamento diverso.

Il [Premio](#) è interamente dovuto anche se è eventualmente previsto il suo frazionamento in più rate.

Se il [Contraente/Assicurato](#) non paga le eventuali successive rate di [Premio](#), la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Esempio

Ad esempio, se la rata di premio scade il 15 maggio, la copertura resta sospesa dal 31 maggio.

11.7 Decorrenza della copertura

La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto indicato nel [Modulo di Polizza](#) se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento:

- a) per i pagamenti tramite bonifico bancario
 - i. Dalle ore 24.00 della data indicata come valuta fissa per il beneficiario;
 - ii. Dalle ore 24.00 dalla data in cui è stato dato l'ordine irrevocabile di bonifico, se la data di valuta fissa per il beneficiario è antecedente alla data del bonifico;
- b) per i pagamenti tramite bollettino di conto corrente postale: dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato eseguito il versamento;
- c) per i pagamenti effettuati:
 - i. presso i punti Mooney
 - ii. presso le tabaccherie PUNTOLIS, edicole o bar convenzionati con LIS Pay S.p.A.
 - iii. tramite carta di credito
 - iv. tramite Apple Pay

- v. tramite servizi di bonifico on-line forniti da MyBank
- vi. tramite il servizio APPpago, subordinato all'approvazione di Sella Personal Credit S.p.A.

dalle 24.00 del giorno di pagamento.

Esempio

Ad esempio, effettuando il pagamento del premio alle ore 15:00 del 15 maggio, la copertura avrà effetto dal 16 maggio.

11.8 Diritto di recesso (ripensamento)

Il **Contraente/Assicurato**, **entro 14 giorni dal momento in cui il contratto è concluso**, può esercitare il diritto di ripensamento senza doverne indicare il motivo, cioè può chiedere alla **Compagnia** che cessino gli effetti del contratto (recesso).

Per esercitare il diritto di ripensamento il **Contraente/Assicurato** deve inviare una richiesta alla **Compagnia**, utilizzando le modalità dell'art. 11.13 "Comunicazioni".

La richiesta di recesso può essere effettuata in forma libera; al mero fine di facilitare il **Contraente** la **Compagnia** mette a disposizione un modulo di recesso che può essere:

- richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 02.83.430.430 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato,
- scaricato sul sito internet www.zurich-connect.it nella sezione "Documenti".

Alla ricezione della richiesta, la **Compagnia** rimborserà il premio pagato al netto di imposte. **Qualora un Sinistro si sia effettivamente verificato, il diritto di recesso non potrà essere richiesto. Se il Contraente/Assicurato eserciterà il diritto di recesso anche se si è già verificato un Sinistro, la Compagnia si rivarrà nei suoi confronti per ogni esborso e spese sostenute.**

In caso di frazionamento mensile del pagamento del premio tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., la **Compagnia** procede con la cancellazione della **Polizza** e provvede ad informare Sella Personal Credit S.p.A. per la gestione del rimborso.

11.9 Durata del contratto

Il contratto ha **durata annuale e non prevede tacito rinnovo**.

11.10 Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni **Sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del pagamento dell'**Indennizzo**, il **Contraente/Assicurato** e la **Compagnia** possono far cessare gli effetti del presente contratto (recesso) **con preavviso di 30 giorni**.

In caso di recesso della **Compagnia**, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di **Rischio** non corso.

Esempio

Se, ad esempio, l'Indennizzo viene pagato il 5 marzo, sia la Compagnia che il Contraente/Assicurato hanno la possibilità di recedere dal presente contratto fino al 4 maggio; il recesso non avrà effetto immediato, ma solo dopo 30 giorni. Nel caso in cui sia la Compagnia a recedere e lo faccia alla data del 4 maggio con indicazione come data di recesso il 30 giugno, il Contraente/Assicurato avrà diritto a ricevere il rimborso della parte del premio non goduto, al netto delle imposte, entro il 15 luglio.

In caso di frazionamento mensile del pagamento del premio tramite il servizio APPpago di Sella Personal Credit S.p.A., il rimborso del **Premio** viene effettuato dalla **Compagnia** al **Contraente** in un'unica soluzione, mentre l'importo delle quote mensili residue rimane invariato e dovrà continuare ad essere pagato dal **Contraente** a Sella Personal Credit S.p.A..

Il **Contraente/Assicurato** può effettuare la comunicazione di recesso alla **Compagnia** utilizzando le modalità dell'art. 11.13 "Comunicazioni".

11.11 Altre assicurazioni

Il **Contraente/Assicurato** non è tenuto, alla data di stipulazione del presente contratto assicurativo, a comunicare alla **Compagnia** l'esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura dello stesso **Rischio**. Al momento del **Sinistro** l'**Assicurato** deve avvisare tutti gli **Assicuratori**, entro 3 giorni dal **Sinistro** o da quando l'**Assicurato** ne ha avuto conoscenza, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. Il **Contraente/Assicurato** è tenuto a richiedere a ciascun **Assicuratore** l'**Indennizzo** dovuto secondo il rispettivo contratto, **purché le somme complessivamente riscosse a titolo di Indennizzo non superino l'ammontare del danno. Se il Contraente/Assicurato omette di dare l'avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l'Indennizzo.**

Il **Rischio** è il medesimo se l'interesse assicurato, la cosa assicurata e l'**Assicurato** sono gli stessi e il **Sinistro** avviene nel periodo di tempo nel quale opera la garanzia assicurativa di tutti gli **Assicuratori**.

11.12 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente/Assicurato.

11.13 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto vanno effettuate alla **Compagnia** con una delle seguenti modalità:

- Tramite le apposite funzionalità dell'area riservata del sito internet www.zurich-connect.it;
- Tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: Zurich.Insurance.Company@pec.zurich.it
- Con raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo:
Zurich Insurance Company Ltd
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Benigno Crespi 23
20159 Milano
- Via mail all'indirizzo: documenti@zurich-connect.it

11.14 Modifiche al contratto

Tutte le eventuali modifiche al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto. Se per effetto di una modifica contrattuale il **Contraente/Assicurato** o la **Compagnia** sono tenuti al pagamento di una somma pari o inferiore a 5 euro, tale somma sarà oggetto di arrotondamento a favore dell'altra parte e la **Compagnia** e il **Contraente/Assicurato** rinunceranno a richiedere all'altra parte il suddetto importo.

11.15 Legge applicabile

Questo contratto è soggetto alla legge italiana.

11.16 Foro competente

Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del **Contraente** o **Assicurato**.

D. Cosa fare in caso di Sinistro

12. Disposizioni comuni ai Moduli responsabilità civile



12.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di **Sinistro** il **Contraente/Assicurato** deve:

- darne avviso scritto (denuncia di Sinistro) alla Compagnia utilizzando le modalità dell'art. 11.13 "Comunicazioni" entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di quest'obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa ai sensi dell'art.1915 codice civile;**
- mettere a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso ed in ogni caso, se esistente, almeno la documentazione elencata all'art. 12.1.2 "Documentazione".**
- informare immediatamente per iscritto la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà la facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato. Il Contraente/Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.**

12.1.1 Contenuto della denuncia di Sinistro

La denuncia scritta di **Sinistro** dovrà indicare:

- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
- generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili;
- tipologia ed elenco dei danni;
- esistenza di altre assicurazioni per lo stesso **Rischio**; al momento del **Sinistro** l'**Assicurato** è comunque tenuto ad avvisare tutti gli **Assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 del Codice Civile.

12.1.2 Documentazione

La documentazione probatoria da consegnare dovrà sempre includere i seguenti documenti:

- relazione dell'**Assicurato** sulla sua responsabilità;
- documenti attestanti il titolo di utilizzo dell'**Abitazione** (come, ad esempio, contratto di locazione, contratto di comodato, atto di costituzione di usufrutto);
- eventuale richiesta di danni da parte di **Terzi**;
- eventuali atti giudiziari;
- eventuali verbali di sopralluogo;
- eventuali verbali delle autorità intervenute;
- eventuale documentazione attestante l'entità del danno
- eventuale documentazione relativa ai lavori di straordinaria manutenzione commissionati dal **Contraente/Assicurato** (come ad esempio: Titoli autorizzativi, DUVRI, Piano Sicurezza Cantiere, Piano Operativo di Sicurezza, Comunicazione ASL).

Il **Contraente** o l'**Assicurato** può ottenere dalla **Compagnia** informazioni dettagliate sulle procedure da seguire in caso di **Sinistro** e sulla documentazione necessaria telefonando al numero 02.83.430.000.

12.2 Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata all'art. 12.1.2 "Documentazione" la **Compagnia** avrà tempo 60 giorni per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul **Sinistro**.

La **Compagnia** entro tale termine confermerà l'operatività della copertura per Sinistro oppure respingerà la richiesta d'**indennizzo**.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la **Compagnia** potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al **Contraente/Assicurato** il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la **Compagnia** avrà 30 giorni per comunicare l'eventuale non operatività della copertura.

Se la **Compagnia** riterrà necessario incaricare dei consulenti (ad esempio medici, periti, accertatori), il termine per comunicare l'eventuale non operatività della copertura sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.

12.3 Pagamento del Sinistro

In caso di **Sinistro**, la **Compagnia**, dopo aver accertato che il danno è coperto e dopo averne quantificato l'ammontare, paga quanto dovuto dall'**Assicurato** civilmente responsabile, **nei limiti della Somma Assicurata e fermi limiti di risarcimento, Franchigie e Scoperti eventualmente previsti**, direttamente al **Terzo** danneggiato.

Il pagamento dell'**Indennizzo** verrà effettuato dopo che alla **Compagnia** sia stata consegnata la seguente documentazione:

- Atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente contenente la accettazione della offerta liquidativa
- Fotocopia della carta identità e codice fiscale del **beneficiario del pagamento**;
- Nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- Nel caso di delega all'incasso fotocopia della carta di identità e codice fiscale e IBAN del delegato.
- certificazione attestante l'inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se il beneficiario del pagamento è una società.

Il pagamento è effettuato entro 15 giorni dal momento in cui tutti i documenti richiesti dalla **Compagnia** sono stati ricevuti dalla stessa.

12.4 Gestione delle controversie

Se ci sarà una controversia tra **Assicurato** e **Terzo**, la **Compagnia** si riserva di diritto di poter gestire questa controversia a nome dell'**Assicurato**, fino a quando ne ha interesse. Per farlo potrà designare, se necessario, legali e periti e potrà utilizzare tutte le azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

Le spese sostenute per resistere all'azione proposta contro l'**Assicurato** sono a carico della **Compagnia**, **entro il limite di ¼ della Somma Assicurata indicata nel Modulo di Polizza**.

Se la somma dovuta dall'Assicurato al Terzo supera la Somma Assicurata, le spese vengono divise fra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.


La Compagnia rimborsa solo le spese di professionisti che abbia nominato direttamente o di cui abbia autorizzato la nomina.

12.5 Limite massimo di Indennizzo/Massimale

In nessun caso la Compagnia pagherà per ciascun Sinistro un importo superiore alla Somma Assicurata, neanche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

L'unica eccezione a questa regola sono le spese fatte dall'**Assicurato** per evitare o diminuire il danno, secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

13. Disposizioni comuni ai Moduli danni ai beni



13.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno (come previsto dall'art.1914 Codice Civile "Obbligo di salvataggio");
- darne avviso scritto (denuncia di Sinistro) alla Compagnia entro tre giorni da quando il Sinistro è accaduto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando tutti gli elementi precisati all'art. 13.2.1 "Contenuto della denuncia di Sinistro";
- conservare le tracce ed i residui del Sinistro quando possibile, compatibilmente con l'eventuale necessità di urgenti riparazioni, senza per questo avere diritto ad alcun Indennizzo;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate;
- mettere a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso ed in ogni caso, se esistente, almeno la documentazione elencata all'art. 13.2.1 "Documentazione probatoria".

Il Contraente/Assicurato deve, inoltre:

- in caso di Incendio, Esplosione, Scoppio, che potrebbe derivare da Dolo o Furto, denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria entro le quarantotto ore successive dall'accadimento del sinistro, indicando la data, il luogo, la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Il Contraente/Assicurato può ottenere dalla Compagnia informazioni dettagliate sulle procedure da seguire in caso di Sinistro e sulla documentazione necessaria telefonando al numero 02.83.430.000.

13.2 Contenuto della denuncia di Sinistro

La denuncia scritta di Sinistro dovrà indicare:

- data, ora e luogo di accadimento del Sinistro;
- modalità di accadimento e causa presunta del Sinistro;
- entità approssimativa del danno;
- luogo ove i residui sono disponibili per poter accertare le cause e quantificare il danno;
- esistenza di altre assicurazioni per lo stesso Rischio; al momento del Sinistro l'Assicurato è comunque tenuto ad avvisare tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 del Codice Civile;
- nominativi di eventuali soggetti Terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni da questi subiti;
- nominativi di eventuali soggetti civilmente responsabili del danno causato;
- e-mail e numero di telefono cellulare dell'Assicurato.

13.2.1 Documentazione probatoria

La documentazione probatoria da consegnare dovrà sempre includere, se esistenti, i seguenti documenti:

- fattura di acquisto del bene assicurato distrutto, rubato o danneggiato;
- contratto di locazione dell'Abitazione (se l'Assicurato è Inquilino);
- verbale dei Vigili del Fuoco;
- in caso di danno di sospetta origine dolosa, denuncia all'autorità giudiziaria, che dovrà essere trasmessa alla Compagnia entro 3 giorni dalla presentazione;

- e) eventuali dichiarazioni scritte e firmate di soggetti a conoscenza di circostanze del **Sinistro**;
- f) foto del bene o del componente danneggiato;
- g) preventivo per la riparazione del bene o componente danneggiato;
- h) fattura di riparazione con scheda tecnica che contenga la descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito;
- i) foto o fattura che provino la riparazione o il riacquisto del bene assicurato.

Su richiesta motivata della **Compagnia** potranno essere richiesti all'**Assicurato** ulteriori specifici documenti.

13.2.2 Esagerazione dolosa del danno

Perde il diritto all'Indennizzo l'Assicurato che:

- a) esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- b) dichiara che cose che non esistevano al momento del **Sinistro** sono state distrutte o perdute;
- c) occulta, sottrae o manomette cose salvate;
- d) adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- e) altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del **Sinistro**;
- f) facilita il **Sinistro** o ne aggrava le conseguenze.

13.3 Procedura per la valutazione del danno

13.3.1 Tempistiche

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione, la **Compagnia** avrà tempo 60 giorni per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul **Sinistro**.

La **Compagnia** entro tale termine:

- Formulerà una proposta di **Indennizzo**; oppure
- Respingerà la richiesta di **Indennizzo** indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la **Compagnia** potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al **Contraente** o all'**Assicurato** il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la **Compagnia** avrà tempo 30 giorni per confermare o respingere la richiesta di **Indennizzo**.

Se la **Compagnia** riterrà necessario incaricare dei consulenti (ad esempio periti, accertatori) oppure le parti avranno adottato la procedura dell'art. 13.3.2 "Procedura per la valutazione del danno", il termine per confermare o respingere la richiesta di **Indennizzo** sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.

13.3.2 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno e la determinazione dell'**Indennizzo** sono concordati con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla **Compagnia**, o persona da questa incaricata, con il **Contraente/Assicurato** o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti

- b) tra due periti nominati uno dalla **Compagnia** ed uno dal **Contraente/Assicurato** con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui Circostrizione il **Sinistro** è avvenuto.

In tal caso ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

13.4 Calcolo dell'indennizzo

Al momento del **Sinistro** l'**Indennizzo** viene calcolato nel modo che segue:

- a) Per l'**Abitazione** si stimano:

- i. la spesa necessaria per ricostruire l'**Abitazione** (o le sue parti interamente distrutte) con le stesse caratteristiche costruttive e materiali usati in precedenza; per farlo si stima la **Superficie Commerciale** e il costo di ricostruzione; e
- ii. la spesa necessaria per riparare le parti solamente danneggiate;
- iii. si sottrae alla somma di tali spese il valore dei residui. Se il costo di riparazione è superiore al costo di sostituzione, si tiene conto del costo di sostituzione.

Per le spese di demolizione e di sgombero dei residui del **Sinistro** l'**Indennizzo** è disciplinato dall'art. 2.3.3 "Danni consequenziali"

Per i danni ad inverter per **Impianti fotovoltaici** e le batterie di accumulo:

- i. con vetustà, dal momento dell'immissione del bene nel mercato, superiore a 10 anni, non viene corrisposto nessun **Indennizzo**;
- ii. con vetustà, dal momento dell'immissione del bene nel mercato, inferiore a 10 anni viene corrisposto un **Indennizzo** applicando la seguente tabella di Scoperto:

Anni	Scoperto
Fino al 3° anno	0%
Fino al 5° anno	20%
Fino al 6° anno	30%
Fino al 7° anno	50%
Fino all'8° anno	60%
Fino al 10° anno	70%

In questi casi se la garanzia di Polizza interessata prevede franchigie o scoperti, tra la Franchigia e lo Scoperto della garanzia interessata e quello della Tabella soprastante, si applicherà solamente quello di importo maggiore.

b) Per il **Contenuto** si stimano:

- i. La spesa necessaria per sostituire le cose rubate o interamente distrutte con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per uso, caratteristiche tecniche, qualità e destinazione;
- ii. La spesa necessaria per riparare le cose solamente danneggiate;
- iii. Si sottrae alla somma di tali spese il valore dei residui. Se il costo di riparazione è superiore al costo di sostituzione, si tiene conto del costo di sostituzione.

Per le raccolte e le collezioni si valuta soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.

Per le spese di demolizione e di sgombero dei residui del **Sinistro** l'**Indennizzo** è disciplinato dall'art. 5.1.1 Danni consequenziali.

In caso di mancata riparazione/riacquisto, tanto per l'Abitazione** quanto per il **Contenuto**, la **Compagnia** limita l'**Indennizzo** al costo di ricostruzione/riacquisto delle cose al momento del **Sinistro** al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso, alla residua funzionalità ed a ogni altra circostanza concomitante.**

13.4.1 Norme specifiche per i titoli di credito

Per i titoli di credito la **Compagnia** non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze; per i titoli di credito per cui è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dal **Contraente/Assicurato** per tale procedura.

13.4.2 Norme per l'assicurazione Valore a Nuovo

Il diritto al pagamento dell'Indennizzo** a **Valore a Nuovo** è subordinato alla condizione che entro 12 mesi dal **Sinistro**, e salvo cause di forza maggiore, l'**Assicurato** provveda:**

- a) per l'**Abitazione**, all'effettiva ricostruzione o riparazione nello stesso luogo o in caso di oggettiva impossibilità in altra località italiana, sempre che non ne derivino maggiori costi per la **Compagnia**; in caso contrario la **Compagnia** limita l'**Indennizzo** al costo di ricostruzione al momento del **Sinistro**, al netto di una percentuale di deprezzamento stabilito in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza rilevante;

Esempio – Indennizzo Valore a Nuovo dell’Abitazione con somma assicurata sufficiente	
Costo di riparazione dell’Abitazione stimato dalla Compagnia:	2.000,00 euro
Percentuale di deprezzamento dell’Abitazione stimata dalla Compagnia:	30%
Indennizzo in caso di mancata riparazione (2.000,00 euro – 30%):	1.400,00 euro
Indennizzo supplementare nel caso in cui l’Assicurato dimostri la successiva riparazione entro 12 mesi dal Sinistro:	600,00 euro
Indennizzo in caso di riparazione avvenuta prima della liquidazione del danno:	2.000,00 euro

b) per il **Contenuto**, all’effettiva sostituzione o riparazione delle cose assicurate. In caso contrario la **Compagnia** limita l’**Indennizzo** al prezzo di riacquisto che le cose avevano al momento del **Sinistro**. Nel caso le cose assicurate non fossero più commercializzate, si farà riferimento a cose equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità, caratteristiche tecniche e funzionalità.

Per le Apparecchiature Elettroniche il Valore a Nuovo verrà riconosciuto solo entro 24 mesi dalla data di acquisto, dopodiché si farà riferimento alla seguente tabella:

Apparecchiature Elettroniche	
Anni	Scoperto
Fino a 2 anni	0%
oltre 2 anni	40%
oltre 3 anni	50%
oltre 4 anni	60%
oltre 5 anni	70%
oltre 6 anni	80%

In questi casi se la garanzia di **Polizza** interessata prevede franchigie o scoperti, tra la **Franchigia** e lo **Scoperto** della garanzia interessata e quello della Tabella soprastante, si applicherà solamente quello di importo maggiore

Esempio – Indennizzo Valore a Nuovo di Apparecchiature Elettroniche	
Età dell’Apparecchiatura Elettronica rilevata dalla Compagnia:	oltre 5 anni
Percentuale di scoperto tabellare:	70%
Franchigia	200 euro
Valore a nuovo del bene danneggiato stimato dalla Compagnia:	1.000,00 euro
Applicazione della percentuale di scoperto tabellare (1.000,00 euro – 70%):	300,00 euro

13.4.3 Superficie Commerciale dell’Abitazione

Se, al momento del **Sinistro**, la **Superficie Commerciale** stimata dell’**Abitazione** risulta superiore alla **Superficie Commerciale** dichiarata nel **Modulo di Polizza**:

- a) di una percentuale inferiore al 20%, la **Compagnia** pagherà l’**Indennizzo** senza alcuna riduzione;
- b) di una percentuale pari o superiore al 20%, **la Compagnia pagherà un Indennizzo in proporzione al rapporto tra la Superficie Commerciale dichiarata, incrementata del 20% e la Superficie Commerciale stimata al momento del Sinistro.**

13.5 Limite massimo di indennizzo (Massimale)

Salvo quanto previsto dall’art.1914 del Codice Civile in merito alle spese di salvataggio, **in nessun altro caso la Compagnia può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro un Indennizzo superiore alla Somma Assicurata.**

13.6 Franchigie e Scoperti

Dall’**Indennizzo** vengono sottratti, quando previsti, **Franchigia** e **Scoperto**.

Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di danno indennizzabile inferiore al Massimale	
Massimale:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	1.000,00 euro
Franchigia:	200,00 euro
Indennizzo:	800,00 euro

Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di danno indennizzabile superiore al Massimale	
Massimale:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	150.000,00 euro
Franchigia:	200,00 euro
Indennizzo:	100.000,00 euro

Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale con valore minimo in cifra assoluta, in caso di danno indennizzabile inferiore al Limite di Indennizzo	
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore allo Scoperto minimo	
Limite di Indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	500,00 euro
Scoperto 20% (di 500,00 euro):	100,00 euro
Scoperto minimo:	200,00 euro
Indennizzo:	300,00 euro
Caso 2: Scoperto applicabile superiore allo Scoperto minimo	
Limite di Indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	2.000,00 euro
Scoperto 20% (di 2.000,00 euro):	400,00 euro
Scoperto minimo:	200,00 euro
Indennizzo:	1.600,00 euro

Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale con valore minimo in cifra assoluta, in caso di danno indennizzabile superiore al Limite di Indennizzo	
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore allo Scoperto minimo	
Limite di Indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	110.000,00 euro
Scoperto 20% (di 110.000,00 euro):	22.000,00 euro
Scoperto minimo:	25.000,00 euro
Indennizzo:	85.000,00 euro
Caso 2: Scoperto applicabile superiore allo Scoperto minimo	
Limite di Indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	150.000,00 euro
Scoperto 20% (di 150.000,00 euro):	30.000,00 euro
Scoperto minimo:	euro
Indennizzo:	15.000,00 euro
	100.000,00 euro

13.7 Anticipo sull'Indennizzo

In caso di **Sinistro** relativo al "Modulo Proprietario Protetto", il **Contraente/Assicurato** ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del **Sinistro**, il pagamento di un acconto.

L'ammontare dell'acconto è pari al 30% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite. L'anticipo è liquidato se:

- non ci sono contestazioni sul fatto che il **Sinistro** stesso è indennizzabile;
- la stima dell'**Indennizzo** complessivo è pari ad almeno 30.000 euro.

Il pagamento dell'anticipo viene effettuato entro 30 giorni dalla richiesta, se sono trascorsi almeno 60 giorni dalla data di denuncia del **Sinistro**.

La **Compagnia** ha il diritto di richiedere la restituzione dell'anticipo se viene successivamente accertato che il **Sinistro** non era indennizzabile.

13.8 Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui il Contraente o l'Assicurato ha consegnato alla Compagnia la seguente documentazione:

- atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa l'accettazione della offerta liquidativa;
- copia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del beneficiario del pagamento;
- intestatario del conto corrente e codice IBAN;
- nel caso di delega all'incasso, copia di un documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento verrà effettuato all'esito della procedura.

13.9 Riduzione della Somma Assicurata

Relativamente al solo Contenuto, in caso di Sinistro la Somma Assicurata è ridotta, con effetto dalla data di pagamento dell'indennizzo e fino al termine del Periodo di Assicurazione in corso, di un importo pari all'Indennizzo riconosciuto.

14. Disposizioni relative al Modulo Infortuni domestici e del tempo libero



14.1 Come procedere in caso di sinistro

In caso di Infortunio, il **Contraente/Assicurato** deve:

1. presentare per iscritto la denuncia del **Sinistro** entro 5 giorni da quando l'**Infortunio** si è verificato o da quando ne abbiano avuto la possibilità;
2. sottoscrivere la denuncia che deve contenere:
 - descrizione dell'**Infortunio**, indicando le cause che lo hanno provocato, il luogo, il giorno e l'ora in cui è accaduto;
 - l'indicazione di eventuali altre **Assicurazioni** a copertura del medesimo **Rischio**

Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati, appena disponibili, i seguenti documenti:

- primo certificato medico (e successivi) contenente diagnosi e prognosi della ripresa, anche parziale, dell'attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni dell'**Assicurato**;
- certificato di guarigione clinica attestante l'eventuale stabilizzazione di postumi di Invalidità permanente;
- eventuale documentazione di inchieste, indagini, procedimenti giudiziari, accertamenti in essere o conclusi presso le pubbliche autorità relativamente alle circostanze del Sinistro;
- in caso di ricovero, la cartella clinica.

Se l'**Assicurato** muore per cause diverse dall'**Infortunio** prima che siano stati effettuati gli accertamenti necessari per la quantificazione dell'Invalidità permanente, il **Contraente/Assicurato** deve inviare:

- un certificato di guarigione o altro equivalente che attesti la stabilizzazione dei postumi (ad esempio, una relazione medico – legale o certificazioni INAIL) e tutta la documentazione medica;
- cartella clinica in caso di ricovero;
- attestazione che la causa del decesso è oggettivamente estranea rispetto all'**Infortunio**.

Inoltre, su richiesta motivata della **Compagnia**, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti.

La denuncia del **Sinistro** e i documenti alla stessa allegati devono essere consegnati o inviati alla **Compagnia**.

In tutti i casi, il **Contraente/Assicurato** deve acconsentire la visita dei medici della **Compagnia** e a qualsiasi indagine che la stessa ritenga necessaria, sciogliendo, a tal fine, dal segreto professionale i medici che hanno o hanno avuto in cura l'**Assicurato**.

Le spese relative alla produzione di certificati medici, cartella clinica e ogni altra documentazione richiesta sono a carico dell'**Assicurato**.

14.2 Come è gestito il sinistro?

14.2.1 Tempi di gestione del sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nell'art. 14.1 **“Come procedere in caso di sinistro”, la Compagnia avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul sinistro.**

Entro tale termine la **Compagnia**:

- formulerà una proposta di indennizzo; oppure

- respingerà la richiesta di indennizzo indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la **Compagnia** potrà richiedere ulteriore e specifica documentazione precisando al **Contraente/Assicurato** il motivo della richiesta. Il termine per formulare una proposta di indennizzo o respingere la richiesta di indennizzo sarà di **30 giorni** dal ricevimento della documentazione integrativa.

Qualora la **Compagnia** ritenga necessario incaricare dei consulenti (ad esempio, periti, accertatori) il termine per formulare una proposta di **indennizzo** o respingere la richiesta di indennizzo sarà di **30 giorni dal ricevimento della perizia**.

14.2.2 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla **Compagnia**, o persona da questa incaricata, con l'**Assicurato**, il **Beneficiario** o persona da questi designata.

In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo un perito medico ciascuna, da nominare con apposito atto. I periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro. In caso di mancato accordo, il terzo perito verrà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Medici istituito nell'ambito del circondario del Tribunale nel quale si troverebbe il giudice competente in caso di controversia.

In tal caso ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

14.2.3 Pagamento dell'Indennizzo


Il pagamento dell'indennizzo viene eseguito **entro 15 giorni** dalla data in cui il **Contraente/Assicurato** ha consegnato la seguente documentazione:

- atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
- fotocopia di valido documento di riconoscimento alla **Compagnia** e codice fiscale del **Beneficiario** del pagamento
- nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso, fotocopia di un documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.

14.3 Rinuncia al diritto di surroga

La **Compagnia** rinuncia al diritto di **Surroga** derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i responsabili dell'**Infortunio** per le prestazioni da essa effettuate in base alla presente garanzia.

15. Disposizioni relative al Modulo Assistenza



15.1 Obblighi in caso di Sinistro

L'Assicurato deve rivolgersi sempre alla Compagnia prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa, altrimenti non otterrà il diritto alla Prestazione assistenza.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, se l'Assicurato ha sottoscritto contratti con altri Assicuratori che gli garantiscono prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contratto, anche a titolo di mero risarcimento, **deve dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Assicuratore ed anche alla Compagnia nel termine di tre giorni. La violazione di quest'obbligo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.**

15.2 Contatti

L'Assicurato può contattare la **Struttura Organizzativa** tramite le seguenti modalità:

- Telefonare al numero verde 800.186.064
- Telefonare al numero +39 (015) 2559791
- Inviare un fax al numero 015-2559604
- WhatsApp numero +39 329 9115088
- Scrivere a:
Mapfre Asistencia S.A.
Strada Trossi, 66
13871 Verrone – (BI)
- Inviare una mail all'indirizzo assistenza@mapfre.com

15.3 Informazioni da fornire

L'Assicurato dovrà comunicare con precisione:


1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di Polizza
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la **Struttura Organizzativa** provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La **Struttura Organizzativa** potrà richiedere all'Assicurato, che **sarà tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la Prestazione assistenza.**

15.4 Documentazione da fornire

La **Struttura Organizzativa** potrà richiedere di ricevere gli originali (non fotocopie) di giustificativi, fatture o ricevute delle spese regolarmente autorizzate dalla **Struttura Organizzativa** ed effettuate dall'Assicurato.

16. Disposizioni relative al Modulo Tutela Legale



16.1 Obblighi in caso di Sinistro: i casi di decadenza

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico della Compagnia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

16.2 Contatti

Per richiedere le prestazioni previste, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS chiamando il **numero verde 800.04.01.01, attivo dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 19:30**.

DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di Sinistro), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di Procedimento Penale l'Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una **consulenza legale telefonica** l'Assicurato dovrà chiamare il **numero verde 800345543, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00**, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

16.3 Modalità di gestione del Sinistro

16.3.1 Prima dell'azione in giudizio

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private -D. Lgs. 209/05). **A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**

- b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
- c) l'**Assicurato** potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS o con la **Compagnia**.

16.3.2 Azione in giudizio: autorizzazione

DAS autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'**Assicurato** in un **Procedimento Penale**;
- b) **se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

16.3.3 Fase giudiziale

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'**Assicurato** può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- b) se l'Assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;**
- c) l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- d) se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

16.4 Unico Sinistro

DAS gestirà a tutti gli effetti un unico Sinistro:

- a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;**
- c) se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura.**

16.5 Pagamento del Sinistro

Al termine delle verifiche amministrative, DAS si impegna ad effettuare all'**Assicurato** il pagamento delle spese in copertura, sempre entro i limiti del **Massimale**, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

16.6 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione del Sinistro

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'**Assicurato** e DAS sulla gestione del **Sinistro**, sia l'**Assicurato** sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Le spese arbitrali saranno a carico della parte soccombente.

L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'**Assicurato**, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e **Rischio**. Se dalla sua azione l'**Assicurato** ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere alla **Compagnia** il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del **Massimale** previsto.

Qualora l'**Assicurato** intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. N. 28 del 4 marzo 2010.

E. Glossario

Abitazione

L'edificio o la porzione di edificio, comprese le opere di fondazione o interrato e le quote di proprietà comune o condominiale, indicato nel [Modulo di Polizza](#) che ha tutte le seguenti caratteristiche:

1. È nel [Territorio italiano](#);
2. È costruito in calcestruzzo armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento e con strutture portanti verticali in muratura o acciaio o calcestruzzo armato; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni;
3. Ha i requisiti legali di abitabilità ed è in buono stato di manutenzione;
4. È adibito ad abitazione, [Dimora Abituale](#) o [Dimora Saltuaria](#) dell'[Assicurato](#) o [Abitazione locata a Terzi](#);
5. Se fa parte di un maggiore immobile, l'intero immobile deve avere i requisiti costruttivi sopra citati e deve essere adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici, studi professionali.

Sono compresi:

1. tutti gli impianti o installazioni considerati fissi per natura e destinazione, situati all'interno dell'edificio o nelle aree esterne di sua pertinenza, compresi [Serramenti](#), sanitari, caldaie, scaldabagni, impianti di condizionamento, ascensori e montacarichi, tettoie, aree giochi per bambini, recinzioni, cancellate, cancelli, insegne, nonché impianti di prevenzione, impianti di allarme e impianti di videosorveglianza;
2. [Impianto solare termico](#);
3. i pavimenti flottanti anche sopraelevati, gli armadi a muro, le pareti in cartongesso;
4. le [Pertinenze](#);
5. le [Lastre dell'Abitazione](#);
6. gli affreschi e le statue non aventi valore artistico.

Non sono compresi:

1. L'area dove sorge l'edificio;
2. I muri di contenimento;
3. Gli [Impianti fotovoltaici](#) e termo fotovoltaici con potenza superiore a 10 kw;
4. Le Tende da sole, i tendoni, le zanzariere, le veneziane, se installate all'esterno, ad eccezione dei danni subiti dalle strutture portanti delle tende solari fissate all'edificio e dei danni conseguenti a Incendio, Scoppio, Esplosione, fumo, gas e vapori;
5. Tutto quanto incluso nel [Contenuto](#).

Abitazione locata a Terzi

L'[Abitazione](#) data a [Terzi](#) in locazione, comodato gratuito o usufrutto.

Accesso non autorizzato

Accesso o utilizzo di un Sistema informativo o di un'infrastruttura di rete da parte di persone non autorizzate.

Allagamento

Presenza di acqua accumulata in luogo normalmente asciutto.

Alluvione

Vedi definizione di [Inondazione / Alluvione](#)

Animali Domestici

Sono esclusivamente cani, gatti, pesci, uccelli, criceti, tartarughe.

Apparecchiature Elettroniche

Sono:

- apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (es. computer, stampanti, telefax, ecc.),

- apparecchiature di consumo (es. radio, TV, apparecchiature di videoregistrazione, ecc.),
- giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero

il cui funzionamento dipende da correnti elettriche o da campi elettromagnetici di determinate caratteristiche e rientranti nel campo di applicazione della normativa di settore.

Appartamento	abitazione facente parte di edificio destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato (es. appartamento in condominio).
Arbitrato	Una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono utilizzare per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Assicurato	Il titolare dell'interesse protetto dall'assicurazione.
Assicuratori	Le Compagnie di assicurazione
Attacco Cyber	Azione di tipo informatico posta in essere da terzi allo scopo di arrecare danni a cose o persone anche mediante l'illecito accesso, l'utilizzo o la sottrazione di dati ad esse riferibili. Rientra inoltre nella definizione di Attacco cyber anche la clonazione dei dispositivi elettronici radiocomandati (es. telecomando antifurto domestico, telecomando cancello elettrico, basculante o qualsiasi accesso comandato da radiofrequenze)
Attacco DoS	Azione o istruzione concepita o generata allo scopo di danneggiare, interferire o colpire la disponibilità di reti, servizi di rete, connettività di rete o Sistemi informativi, ivi inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la creazione di traffico di rete eccessivo negli indirizzi di rete, lo sfruttamento delle debolezze dei sistemi o delle reti e la creazione di traffico eccessivo o non genuino tra reti.
Attività Professionali	Qualsiasi attività non inerente alla vita privata, sia essa a scopo di lucro o no.
Atto di terrorismo	Atto commesso, in via esemplificativa e non esaustiva, con la minaccia o l'uso della forza o della violenza da una persona o da un gruppo di persone su incarico o in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di qualsiasi nazione e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione o in parti di essa.
Atto illecito relativo alla sicurezza	Atto, errore od omissione, effettivo o presunto, di un Assicurato , di una persona di cui l' Assicurato è legalmente responsabile o del fornitore di servizi dell' Assicurato che causa una violazione della Sicurezza di rete dell' Assicurato che a sua volta determina: <ul style="list-style-type: none"> a) furto, alterazione o distruzione dei dati elettronici presenti nel Sistema informativo dell'Assicurato b) Accesso non autorizzato c) diniego di accesso al Sistema informativo dell'Assicurato ad un utente autorizzato, salvo che tale diniego sia causato da un guasto meccanico o elettrico indipendente dal controllo dell'Assicurato d) partecipazione del Sistema informativo dell'Assicurato a un Attacco DoS al Sistema informativo di un terzo e) trasmissione di Malware dal Sistema informativo dell'Assicurato al Sistema informativo di un terzo.
Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali	Atto, errore od omissione, effettivo o presunto, dell' Assicurato , di una persona di cui l' Assicurato è legalmente responsabile o del fornitore di servizi dell' Assicurato che causa un Evento relativo alla violazione dei Dati personali
Cloud	Rete di server e/o sistemi di storage remoti, collegati tra loro e/o alla rete Internet al fine di archiviare Dati elettronici e/o Contenuti digitali, che operano come un unico

ecosistema e che consentono l'accesso on line ai propri dati/contenuti attraverso qualsiasi dispositivo con connessione Internet.

Colpa Grave	Comportamento involontario da cui deriva un Fatto Illecito , commesso con grave negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di norme.
Compagnia o Zurich	Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia.
Contenuti digitali	Dati elettronici, software, file audio e file di immagini salvati nel Sistema informativo dell' Assicurato o salvati su Cloud , inclusi qualsiasi conti, fatture, ricevute di debito, denaro, documenti di valore, registri, estratti, atti, manoscritti o altri documenti in formato elettronico.
Contenuto	<ol style="list-style-type: none">1. Tutto quanto serve per uso domestico e personale del Contraente/Assicurato, dei Familiari conviventi e dei collaboratori domestici regolarmente assunti, posto all'interno dell'Abitazione;2. Lastre del contenuto3. Valori, raccolte e collezioni, Gioielli e Preziosi;4. Personal computer;5. Migliorie apportate dal Locatario anche se rientranti nella voce Abitazione, con esclusione di muri di contenimento, palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture, Impianti fotovoltaici, Impianti solari termici e impianti eolici; tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane, se installate all'esterno dell'Abitazione, ad eccezione dei danni subiti dalle strutture portanti delle tende solari fissate all'edificio e dei danni conseguenti a Incendio, Scoppio, Esplosione, fumo, gas e vapori;6. Mezzi da giardinaggio o sgombraneve, giocattoli a motore, carrozzine per disabili e biciclette elettriche del tipo "a pedalata assistita", il tutto anche a motore, per i quali non sussista obbligo di assicurazione di legge. <p>Sono esclusi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Veicoli e mezzi di trasporto a motore, nonché le loro parti, ad eccezione di quelli specificatamente inclusi al punto precedente;2. Motori nautici e le loro parti, unità per la navigazione, fatta eccezione per i natanti da diporto di lunghezza inferiore a 7,5 metri fuori tutto;3. Velivoli, fatta eccezione per gli aeromodelli;4. Animali;5. Se il Contraente è proprietario di un'Abitazione che ha dato in locazione ad Inquilini, tutto quanto di proprietà degli Inquilini;6. Tutto quanto incluso alla voce Abitazione fatta eccezione per le migliorie apportate dall'Inquilino se non è assicurata l'Abitazione.
Contraente	Soggetto che paga il premio e assume le obbligazioni derivanti dal contratto.
Contraente/ Assicurato	In questo contratto, il Contraente è sempre Assicurato (per cui viene indicato come Contraente/Assicurato) ed è una persona fisica residente nel Territorio italiano che è anche il proprietario o l' Inquilino dell' Abitazione . Nel Modulo Tutela Legale e nel Modulo Assistenza i soggetti Assicurati includono anche altre persone.
Convivente more uxorio	La persona che convive con il Contraente/Assicurato con lo stile di vita delle coppie sposate senza alcun vincolo matrimoniale con lo stesso, comunque risultante dallo stato di famiglia.
Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali	Qualunque onere, costo, spesa e onorario sostenuti dall' Assicurato in conseguenza di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali o di un Evento relativo alla sicurezza
Cyberterrorismo	L'utilizzo di strumenti di information technology per mettere in atto attacchi o minacce verso i sistemi informativi dell' Assicurato e che abbiano quale diretta conseguenza: <ol style="list-style-type: none">i. un Evento relativo alla sicurezza, oii. un Evento relativo alla violazione dei Dati personali, o

- iii. l'alterazione o distruzione di Contenuti digitali riguardanti un Evento relativo alla sicurezza.

Tali attacchi o minacce dovranno essere perpetrati da parte di qualsiasi soggetto o gruppo, la cui attività venga svolta sia in modo autonomo che per conto o in connessione con qualsiasi individuo, organizzazione, governo, allo scopo di perseguire finalità di natura finanziaria, sociale, ideologica, religiosa o politica e con l'intenzione di:

1. causare danni;
2. minacciare qualsiasi persona o società;
3. distruggere o danneggiare infrastrutture critiche o dati.

Danni materiali e diretti

Danni che riguardino la materialità delle cose assicurate causati direttamente da uno degli eventi previsti dalle condizioni di [Polizza](#)

Danno Extracontrattuale

Il danno ingiusto derivante da un [Fatto Illecito](#); tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria [Abitazione](#); ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Dati elettronici

Informazioni salvate o trasmesse in formato digitale.

Dati personali

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

- Per 'dati genetici' si intendono i Dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- Per 'dati biometrici' si intendono i Dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- Per 'dati relativi alla salute' si intendono i Dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute

Dimora Abituale

Casa unifamiliare od appartamento in [Territorio italiano](#), comprese le [Pertinenze](#) quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati, ove il [Contraente/Assicurato](#) o i suoi [Familiari conviventi](#) ed il [Convivente more uxorio](#), abbiano residenza anagrafica, oppure ove gli stessi risiedano per la maggior parte dell'anno.

Dimora Saltuaria

Casa unifamiliare od appartamento, comprese le [Pertinenze](#) quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati, ove il [Contraente/Assicurato](#) non dimori abitualmente, posta in [Territorio italiano](#). La multiproprietà non è considerata [Dimora Saltuaria](#).

Dolo

Comportamento intenzionale da cui deriva un [Fatto Illecito](#).

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Evento relativo alla violazione dei Dati personali

Evento che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata, o l'accesso effettivo o presunto, di:

- a) Dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati soggetti alla cura, custodia o controllo dell'Assicurato, o alla cura, custodia o controllo di un fornitore di servizi dell'Assicurato;

	b) informazioni aziendali soggette alla cura, custodia o controllo dell'Assicurato o alla cura, custodia o controllo di un fornitore di servizi espressamente identificate come riservate e protette da un accordo di riservatezza o contratto analogo.
Evento relativo alla sicurezza	Accesso non autorizzato, introduzione di un Malware, o Attacco DoS al Sistema informativo dell'Assicurato che determina: a) un'interruzione, sospensione, incidente, deterioramento o ritardo, effettivo e misurabile, del funzionamento del Sistema informativo dell'Assicurato b) un'alterazione, corruzione o distruzione di informazioni aziendali soggette alla cura, custodia o controllo di un Assicurato espressamente identificate come riservate e protette da un accordo di riservatezza o contratto analogo.
Familiare convivente	Ogni persona presente nel Nucleo familiare del Contraente/Assicurato alla data del Sinistro , compreso il Convivente more uxorio .
Fase stragiudiziale	L'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l' Arbitrato ,
Fatto Illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Fenomeno Elettrico	Azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate che generano sbalzi di tensione.
Franchigia	l'importo in cifra fissa che resta a carico dell'Assicurato per il quale la Compagnia non riconosce l' Indennizzo o il Risarcimento . Nei Moduli "Danni ai beni" e "Furto" la Franchigia viene sottratta dal Danno liquidabile. Nella Sezione "Infortuni" la Franchigia può essere espressa in giorni, in cifra fissa da dedurre dal Danno liquidabile oppure in percentuale del grado di Invalidità Permanente.
Fulmine	Fenomeno atmosferico che produce scariche elettriche fra una nube e la superficie terrestre e che causa danni di natura meccanica e termica (da non confondere con i danni elettrici che possono essere causati nelle zone circostanti al punto di impatto del fulmine, che rientrano nella definizione di Fenomeno elettrico).
Furto	Impossessamento di cosa mobile altrui, sottratta a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Gioielli	Oggetti anche solo in parte d'oro, d'argento o di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura e relative raccolte e collezioni.
Impianto fotovoltaico	Impianto posto permanentemente a servizio dell' Abitazione destinato alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del GSE (Gestore Servizi Elettrici)). L'impianto è comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, sistemi antifurto dedicati e tutto quanto necessita al funzionamento dell'impianto.
Impianto idrico	Insieme di apparecchiature idrauliche, tubazioni, condutture, raccordi e valvole posti permanentemente a servizio dell' Abitazione per la distribuzione dell'acqua, il riscaldamento, il condizionamento, l'estinzione degli Incendi nonché per il convogliamento e lo smaltimento degli scarichi igienici e delle acque piovane.
Impianto solare termico	Impianto, posto permanentemente a servizio dell' Abitazione , destinato alla produzione di energia termica mediante conversione diretta della radiazione solare in calore, ad uno o più circuiti indipendenti per il riscaldamento di acqua sanitaria, riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, il riscaldamento delle piscine, installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni e con inclinazione adeguata, collaudato e collegato alla rete. L'impianto è costituito da collettori solari (pannelli

solari), scambiatori di calore, serbatoio di accumulo dell'acqua, pompe centrifughe, supporti e altri componenti accessori.

Implosione	Vedi definizione di Scoppio Implosione .
Incendio	Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi o propagarsi. Non sono considerate Incendio le bruciate non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Indennizzo	La prestazione che la Compagnia deve erogare al Contraente/Assicurato in caso di Sinistro . Può essere una somma di denaro o una Prestazione di assistenza .
Infortunio	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
Inondazione/ Alluvione	<ul style="list-style-type: none">• L'Inondazione è un esteso afflusso incontrollato di acque e quanto da essa trasportato, provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa;• L'Alluvione è un caso particolare di Inondazione provocata da piogge eccezionali.
Inquilino	Il soggetto persona fisica che utilizza l' Abitazione in base a un contratto di locazione o comodato o in base ad un diritto di usufrutto, uso, abitazione o altro diritto reale di godimento
Insurrezione	Movimento collettivo di ribellione, in genere violenta, contro un'autorità.
Interruzione di attività	La conseguenza di un evento che provochi ad un'attività artigianale, commerciale, industriale o di servizi, danni tali da impedirne la ripresa nello stesso luogo.
Lastre	Sono vetri, cristalli e specchi, semplici o stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, e comprendono: <ul style="list-style-type: none">• le Lastre dell'Abitazione e• le Lastre del Contenuto.
Lastre dell'Abitazione	Lastre stabilmente collocate su porte, finestre, porte finestre e pareti, box doccia.
Lastre del Contenuto	Lastre stabilmente collocate su vetrine, tavoli, mensole e mobili.
Limite di Indennizzo	L'importo massimo, determinato dal contratto, dovuto dalla Compagnia in caso di Sinistro .
Malattia	Ogni obiettiva alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio .
Malware	Qualsiasi software o codice dannoso (come ad esempio virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software o qualsiasi altro strumento equiparabile) progettato per ottenere l'accesso illecito, cancellare o corrompere dati elettronici, danneggiare o disgregare una qualsiasi rete o sistema informativo, eludere qualunque prodotto o servizio di sicurezza e/o interrompere il funzionamento del Sistema informatico
Manutenzione Ordinaria	Gli interventi (mano d'opera e materiali) di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Le opere di Manutenzione Ordinaria devono essere effettuate da personale qualificato e abilitato ad eseguire i lavori.

Esempi

Esempi di impianti tecnologici:

- **riscaldamento,**
- **elettrico,**
- **gas cottura,**
- **idrico sanitario,**
- **canna fumaria,**
- **condizionamento e ricambio dell'aria.**

**Esempi di opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione:
ricostruzione, rinnovamento e sostituzione di pavimenti interni ed esterni;**

- **rifacimento, riparazione e tinteggiatura pareti interne ed esterne;**
- **sostituzione, rinnovamento e riparazione infissi interni ed esterni e inferriate o altri sistemi anti intrusione;**
- **riparazione sostituzione e rinnovamento di grondaie, tubi e pluviali;**
- **riparazione, integrazione ed efficientamento di impianti elettrici, gas, igienico e idro sanitario.**

Manutenzione
Straordinaria

Gli interventi (mano d'opera e materiali) di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessari per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Nell'ambito degli interventi di [Manutenzione Straordinaria](#) sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Le opere di [Manutenzione Straordinaria](#) devono essere effettuate da personale qualificato e abilitato ad eseguire i lavori.

Massimale

Il massimo esborso a cui è tenuta la [Compagnia](#).

Massimale (per la
garanzia infortuni
domestici e del
tempo libero e del
tempo libero)

Il massimo esborso a cui è tenuta la Compagnia per anno assicurativo, per sinistro e per nucleo familiare.

Minaccia di
cyberestorsione

Comunicazioni a scopo illecito che abbiano ad oggetto una richiesta di pagamento allo scopo di:

- a) evitare o interrompere un Attacco DoS;
- b) evitare l'introduzione o il mantenimento di un Malware;
- c) in caso di Accesso non autorizzato, evitare la rivelazione e/o cancellazione di Dati personali e/o l'esecuzione di operazioni di crittografia sulle stesse.

Normativa
applicabile in materia
di protezione dei Dati
personali

Qualsiasi disposizione di legge e/o regolamento, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento Europeo nr. 2016/679 (GDPR) e s,m,i.

Nubifragio

Precipitazione piovosa particolarmente intensa durante la quale il tasso di pioggia caduta è uguale o superiore a 30 millimetri per ora.

Nucleo familiare

Le persone appartenenti alla "famiglia anagrafica" del [Contraente/Assicurato](#), attestata dal "Certificato di stato di famiglia" rilasciato dal Comune di residenza, indipendentemente dall'esistenza di vincoli di parentela. Sono, inoltre, compresi nel [Nucleo familiare](#), anche se domiciliati in luogo diverso dalla residenza e a condizione che lo stesso sia stabilito in [Territorio italiano](#):

- il coniuge e il [Convivente more uxorio](#) del [Contraente/Assicurato](#), a condizione che non sia legalmente separato o divorziato;
- i figli del [Contraente/Assicurato](#) fino al raggiungimento del 25°25simo anno di età.

Perdita di redditi di
impresa a seguito di
per violazione dei
Dati personali

- a) Utile netto, prima delle imposte sul reddito e sulle società, che l'Assicurato non è stato in condizioni di conseguire durante il periodo di perdita per violazione dei Dati personali unicamente a seguito di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali;
- b) Normali costi di gestione sostenuti dall'Assicurato, limitatamente a quelli che l'Assicurato deve continuare a sostenere ma che si rivelano inutili durante il periodo di perdita per violazione dei dati personali, unicamente a causa di un

Evento relativo alla violazione dei Dati personali e che sarebbero stati sostenuti in assenza di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali

Periodo di assicurazione	Periodo di tempo nel quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio.
Pertinenze	Dipendenze dell' Abitazione quali cantine, soffitte, box, giardino, compresi parchi, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere e cancelli anche automatici, anche se ubicati in corpi separati, purché dall'atto di compravendita risulti il vincolo di pertinenza con l' Abitazione .
Perizia Contrattuale	Una delle modalità contrattualmente previste per la stima del danno.
Polizza	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
Preziosi	Pellicce, orologi di valore di acquisto superiore a 5.000,00 euro, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria e collezioni.
Prestazioni assistenza	L'assistenza da erogarsi in natura, e cioè l'aiuto che deve essere fornito all' Assicurato , nel momento del bisogno, da parte della Compagnia , tramite la Struttura Organizzativa , in caso di Sinistro .
Primo Rischio Assoluto	In questa forma di assicurazione la Compagnia indennizza il danno verificatosi fino al valore assicurato, anche se il valore assicurato è inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile). Il danno è quindi indennizzato integralmente e senza riduzione proporzionale, diversamente da quanto accade nell'assicurazione a Valore Intero (v. voce relativa).
	Esempio <ul style="list-style-type: none">• L'Abitazione vale 200.000,00 euro;• Il valore dichiarato nel Modulo di Polizza è di 50.000,00 euro;• Si verifica un danno di 30.000,00 euro;• L'Indennizzo sarà di 30.000,00 euro
Procedimento Penale	Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di Polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Rapina	Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Rischio	La possibilità che si verifichi il Sinistro .
Scippo	Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto	Percentuale dell'ammontare del danno che, per ciascun Sinistro , rimane a carico dell' Assicurato .
Scoppio e Implosione	Repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione; gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati Scoppio o Implosione .
Secondo Rischio	Copertura assicurativa che viene prestata per la parte di danno non coperta da altra assicurazione (la quale presta invece una copertura assicurativa a primo rischio). In tal caso l'eventuale Franchigia della copertura a Secondo Rischio non verrà applicata, considerando già come Franchigia la copertura di primo rischio purché regolarmente in corso con altra Compagnia .

Quando, invece, non c'è altra assicurazione, la copertura opera a primo rischio, ossia copre il danno (con l'applicazione di [Franchigie](#), [Scoperti](#) e [Massimale](#)) a partire dal primo euro di danno subito.

Esempio

Ad esempio si ipotizzi che:

- questa assicurazione ha un **Massimale di 500.000,00 euro**;
- si verifica un danno di **500.000,00 euro**;

si possono avere due ipotesi:

- se il **Contraente/Assicurato** ha stipulato un'altra polizza assicurativa a copertura dello stesso **Rischio** con **Massimale di 250.000,00 euro**, la presente assicurazione pagherà l'**Indennizzo** solo dopo che è esaurito il **Massimale** della prima **Polizza**, ossia **250.000,00 euro**, con deduzione della **Franchigia** prevista da questo contratto;
- se il **Contraente/Assicurato** non ha stipulato un'altra polizza assicurativa a copertura dello stesso **Rischio**, la presente assicurazione pagherà **500.000,00 euro**, sempre con deduzione della **Franchigia** prevista da questo contratto.

Serramenti	I manufatti per la chiusura dei vani di transito, areazione e illuminazione dell' Abitazione .
Sicurezza di rete	Utilizzo di hardware, software, firmware e policy di sicurezza scritte, da parte o per conto dell'Assicurato, allo scopo di ottenere protezione contro possibili accessi non autorizzati, ivi incluso l'uso del Sistema informativo dell'Assicurato, in un Attacco DoS
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Sistema informativo	L'hardware, il software e i dati elettronici salvati negli stessi o salvati su Cloud, inclusi dispositivi di input e output, dispositivi di archiviazione dati, apparecchiature di networking, componenti, firmware e sistemi di backup elettronico, compresi i sistemi disponibili in internet, nell'intranet, extranet o nelle reti private virtuali.
Software	Operazioni e applicazioni, codici e programmi che consentono la raccolta, trasmissione, elaborazione, salvataggio o ricezione di dati elettronici per via elettronica. Resta inteso in ogni caso che il software non include i dati elettronici.
Somma Assicurata	E' l'importo convenuto in contratto, che corrisponde al valore del bene assicurato.
Sommosa	Sollevazione popolare contro il governo o le autorità costituite.
Struttura Organizzativa	E' la struttura di Mapfre Asistencia Italia, Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in base a una convenzione sottoscritta con la Compagnia e per incarico di quest'ultima organizza e eroga, con costi a carico Compagnia stessa, le Prestazioni di assistenza previste dal contratto.
Sospensione dell'attività	La conseguenza di un evento che impedisca totalmente (sospensione totale) o parzialmente (sospensione parziale) lo svolgimento di attività artigianali, commerciali, industriali o di servizi nello stesso luogo.
Superficie commerciale	Criterio di stima della superficie dell' Abitazione utilizzato per determinare il premio. È data dalla somma: <ul style="list-style-type: none">• del 100% delle superfici calpestabili di tutti i vani dell'Abitazione, comprese eventuali mansarde e taverne;• e del 50% delle superfici calpestabili di cantine, soffitte, box, posti auto coperti, verande, porticati chiusi o aperti, locali accessori e tecnici di uso esclusivo. Non si considerano nel computo: balconi, terrazzi, corti e cortili scoperti, orti, giardini, vialetti, posti auto scoperti ed in genere le superfici di uso non esclusivo.

Surroga

L'azione che la **Compagnia** svolge nei confronti di **Terzi** responsabili di un **Sinistro**, dopo avere pagato l'**Indennizzo** ed in sostituzione del **Contraente/Assicurato**.

Rinuncia al diritto di Surroga

La **Compagnia**, quando paga l'**Indennizzo**, può esercitare i diritti spettanti al **Contraente/Assicurato** nei confronti dei responsabili del **Sinistro**, come previsto dall'art. 1916 del Codice Civile.

Così, se il **Sinistro** è stato causato da colpa da un **Terzo**, la **Compagnia** avrebbe il diritto di richiedere il rimborso dell'**Indennizzo** al **Terzo** stesso.

La **Compagnia**, tuttavia, rinuncia a questo diritto, solo se il **Contraente/Assicurato** non richiede lui stesso il risarcimento al **Terzo**.

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Territorio italiano

Il territorio su cui si esercita la sovranità della Repubblica Italiana.

Terzi

Soggetti estranei al **Contraente/Assicurato** e comunque non legati al **Contraente/Assicurato** da vincoli di matrimonio, parentela o affinità. Non sono **Terzi**:

- tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione;
- il coniuge, il **Convivente more uxorio**, i **Familiari conviventi**, i parenti, gli affini;
- i dipendenti del **Contraente/Assicurato** e di ogni altro **Assicurato**.

Valore a Nuovo

- Per l'**Abitazione**: il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo di un bene con analoghe caratteristiche costruttive (escluso il valore dell'area);
- Per il **Contenuto**: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per uso, qualità, caratteristiche tecniche e destinazione.

Valore Intero

Forma di assicurazione in base alla quale il valore globale assicurabile (cioè il valore di tutti i beni assicurabili) deve essere uguale al valore assicurato. Se il valore assicurato è inferiore al valore globale assicurabile, l'**Indennizzo** è ridotto proporzionalmente, come disposto dall'art. 1907 Codice Civile.

Valore Intero e Valore a Nuovo (per l'Abitazione)

Nel caso dell'**Abitazione** il valore assicurabile è dato dal **Valore a Nuovo** (v. voce del Glossario di polizza relativa), cioè dalla spesa necessaria per ricostruire l'**Abitazione**, che è data dal costo di ricostruzione al metro quadro moltiplicato per la **Superficie Commerciale**.

Per favorire il **Contraente/Assicurato**, la **Compagnia** gli richiede di dichiarare non il **Valore a Nuovo**, cioè il costo di ricostruzione complessivo (dato difficile da stimare), ma solamente la **Superficie Commerciale** dell'**Abitazione** (dato conosciuto dal **Contraente/Assicurato**).

Inoltre, come ulteriore regola di favore nei confronti del **Contraente/Assicurato**, la **Compagnia** applica una tolleranza del 20% in caso di errore sulla dichiarazione della **Superficie Commerciale** (v. art. 13.4.3 "Superficie Commerciale dell'Abitazione").

Ad esempio, se la **Superficie Commerciale** dichiarata nel **Modulo di Polizza** è di 100 mq e quella stimata al momento del **Sinistro** è di 125 mq, l'**Indennizzo** sarà ridotto del solo 5%.

La **Compagnia**, in questo modo, adotta una regola più favorevole al **Contraente/Assicurato** rispetto a quella del Codice Civile; la regola legale, infatti, applicando la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c., avrebbe comportato una riduzione dell'**Indennizzo** del 25%.

Valore Intero e Valore a Nuovo (per il Contenuto)

Come precisato nel Glossario (v. voce relativa) **Valore Intero**.

Nel caso del **Contenuto** il valore assicurabile è dato dal **Valore a Nuovo** del singolo bene (v. voce relativa nel Glossario), cioè dalla spesa necessaria per sostituire le cose rubate o interamente distrutte con altre nuove.

Ad esempio, se il valore del **Contenuto** dichiarato nel **Modulo di Polizza** è di 10.000,00 euro e quello stimato al momento del **Sinistro** è di 20.000,00 euro, si possono avere 2 casi:

- Se il danno è totale l'**Indennizzo** sarà di 10.000,00 euro;
- Se il danno è parziale, come ad esempio un danno di 5.000,00 euro, l'**Indennizzo** sarà ridotto del 50% e sarà quindi pari a 2.500,00 euro.

Se nel contratto è prevista una deroga alla proporzionale (espressa con una percentuale di tolleranza sul Valore dichiarato) il valore dichiarato nel **Modulo di Polizza** dovrà tener conto di tale incremento.

Supponiamo sia prevista una deroga del 20%.

L'importo indicato nel **Modulo di polizza** diverrà 12.000,00 euro.

- Se il danno è totale l'**Indennizzo** sarà di 10.000,00 euro
- Se il danno è parziale, come ad esempio un danno di 5.000,00 euro, l'**Indennizzo** sarà $5.000,00 \times (12.000,00/20.000,00) = 3.000,00$

Valori

Carte, titoli di credito in genere e denaro.

Viaggio

Un itinerario di 50Km o più dal comune di residenza dell'**Assicurato**, purché entro il **Territorio italiano**.

Villa a schiera

Abitazione facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

Ville

Fabbricato singolo destinato ad abitazione con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

F. Informativa Privacy

Gentile Cliente,

la nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei tuoi dati personali al fine di poter fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in tuo favore previsti nonché, con il tuo consenso, svolgere le ulteriori attività qui di seguito specificate. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo nr. 2016/679 (di seguito per brevità il "Regolamento") ti forniamo, pertanto, qui di seguito, l'informativa relativa al trattamento dei tuoi dati personali.

1. Perché ti viene fornita questa informativa?

Per sapere come trattiamo i tuoi Dati Personali e per conoscere i tuoi diritti.

Se ci hai fornito dei Dati Personali di altre persone, ad esempio il nome del proprietario del veicolo nel caso tu non lo sia, **ricordati di consegnargli questo documento**, è importante che anche loro sappiano come vengono trattati i loro dati e che conoscano i loro diritti.

Lo sapevi che, dato che trattiamo i tuoi Dati Personali, hai il ruolo di «Interessato» e noi di «Titolare»?

2. Chi è il Titolare del trattamento dei tuoi Dati Personali?

Il Titolare - il quale ti fornisce questa informativa - è la società Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con la quale è stato sottoscritto il contratto di assicurazione o che ha emesso un preventivo/quotazione (di seguito la chiameremo anche "Compagnia").

3. Come puoi contattare il Titolare o il Data Protection Officer (DPO)?

Per qualsiasi domanda, necessità o richiesta di chiarimento, puoi contattare la Compagnia, scrivendo al Data Protection Officer (DPO) via:

- e-mail: privacy@zurich-connect.it
- posta ordinaria: Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia via Benigno Crespi 23, 20159 Milano.

4. Per quali finalità saranno trattati i tuoi Dati Personali?

I tuoi Dati Personali (compresi i dati relativi alla salute) saranno trattati dalla Compagnia per:

1) Finalità contrattuali e di legge

Per le **finalità contrattuali**, cioè per fornirti i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in tuo favore e per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa.

- predisposizione di preventivi per l'emissione di una polizza
- accesso al servizio di consultazione della tua posizione assicurativa (Area Riservata Clienti)
- verifica della coerenza del contratto proposto rispetto alle tue richieste ed esigenze
- stipula di contratti assicurativi
- raccolta del premio
- liquidazione dei sinistri o pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto sottoscritto
- riassicurazione
- coassicurazione
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali
- valutazione dell'affidabilità dei pagamenti
- costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore

Per le **finalità di legge**, cioè per permettere alla Compagnia di rispettare gli obblighi di legge, regolamentari, della disciplina comunitaria, antiterrorismo, gestione e controllo interno.

Se non fornisci i Dati Personali e, solo per i dati relativi alla salute, il tuo consenso, potrebbe essere impossibile per la Compagnia fornirti i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

2) Finalità di marketing

Fornendo il tuo specifico consenso, i tuoi Dati Personali saranno inoltre trattati per:

a. Marketing e ricerche di mercato

Per l'invio di offerte promozionali, iniziative commerciali, inviti a concorsi a premi, materiale pubblicitario di propri prodotti o servizi della Compagnia, di altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd o di partner commerciali con cui la Compagnia o altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd hanno stipulato accordi commerciali, nonché per consentire alla Compagnia di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

Potremo contattarti tramite posta elettronica, sms, smart messaging, messaggi tramite l'Area Riservata Clienti, posta cartacea e telefonate con operatore.

b. Comunicazioni a terzi al fine di consentire loro le proprie iniziative di marketing

Per essere comunicati a soggetti terzi (quali società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd e altri soggetti operanti nel settore bancario e dell'intermediazione assicurativa e finanziaria, società operanti nel settore energetico). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i tuoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

Ti precisiamo che se non ci fornirai il tuo consenso, se deciderai di revocarlo o se non vorrai comunicarci i tuoi dati per tali finalità, avrai comunque la possibilità di ottenere i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti (a differenza di quanto previsto per le Finalità contrattuali e di legge).

Ti ricordiamo, inoltre, che sulla base della normativa vigente, la Compagnia potrà utilizzare il tuo indirizzo di posta elettronica, che hai comunicato in occasione del preventivo di un nostro servizio e/o prestazione e/o prodotto assicurativo, per proporti prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da te acquistati (c.d. soft spam). Tuttavia, qualora non desiderassi ricevere tali comunicazioni, potrai opporli in qualsiasi momento scrivendo alla Compagnia agli indirizzi riportati nella precedente domanda n. 3 o utilizzando il link presente nelle comunicazioni e-mail da te ricevute.

La Compagnia, in tal caso, interromperà senza ritardo la suddetta attività e avrai comunque la possibilità di ottenere i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti ((a differenza di quanto previsto per le Finalità contrattuali e di legge).

5. Quali Dati Personali saranno trattati?

Trattiamo solamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità sopra indicate.

Possiamo trattare dati anagrafici e identificativi, dati relativi all'immagine (foto carta d'identità o altro documento identificativo), dati di contatto, dati previsti per la verifica della coerenza del contratto con le tue richieste ed esigenze, dati di polizza, dati fiscali e relativi ai metodi di pagamento, altri dati personali da te forniti, categorie particolari di dati personali (dati relativi alla salute), dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (altre società Zurich, contraenti, assicurati, banche dati ANIA, Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), società esterne ai fini di ricerche di mercato).

6. Qual è la base giuridica del trattamento dei tuoi Dati Personali?

Le basi giuridiche sono ciò che rende lecito il trattamento dei tuoi Dati Personali da parte della Compagnia. Per ciascuna finalità indicata alla domanda 4, ti elenchiamo di seguito le basi giuridiche corrispondenti.

Per i trattamenti svolti per **Finalità contrattuali e di legge**, le basi giuridiche sono:

- l'adempimento agli obblighi precontrattuali e contrattuali da parte della Compagnia;
- la normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria;
- con riferimento alle categorie particolari di dati personali (dati relativi alla salute) il consenso da te rilasciato;
- l'interesse legittimo della Compagnia (in particolare, l'interesse alla prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, alla valutazione dell'affidabilità dei pagamenti, per la costituzione in giudizio ai fini dell'esercizio e della difesa di diritti della Compagnia).

Per i trattamenti svolti per **Finalità di marketing** la base giuridica sono i relativi consensi eventualmente da te rilasciati.

Per il trattamento svolto per inviarti **comunicazioni promozionali (soft spam)** inerenti a prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da te precedentemente acquistati, la base giuridica è il legittimo interesse della Compagnia a presentarti prodotti affini a quelli da te acquistati.

7. A chi possono essere comunicati i tuoi Dati Personali?

Per ciascuna finalità indicata alla domanda 4, ti elenchiamo di seguito i soggetti a cui potremmo comunicare i tuoi dati.

Per i trattamenti svolti per **Finalità contrattuali e di legge e per interesse legittimo (connesso alle attività antifrode e all'analisi precontrattuale)**, i tuoi dati potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) assicuratori, coassicuratori, riassicuratori; (ii) intermediari assicurativi (agenti, broker, banche); (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (v) legali, periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati; (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione; (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC); società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, IVASS ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.

Per i trattamenti svolti per **Finalità di marketing**, i tuoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (ii), altri soggetti operanti nel settore bancario e dell'intermediazione assicurativa e finanziaria e partner commerciali (iii) società di servizi, fornitori, società esterne ai fini di ricerche di mercato.

8. I tuoi Dati Personali possono essere trasferiti all'estero e/o diffusi?

I tuoi dati personali potranno essere trasferiti all'estero, prevalentemente verso paesi Europei. I tuoi dati personali possono essere trasferiti anche verso paesi extra europei (tra cui la Svizzera, in quanto la sede della società capogruppo si trova a Zurigo, e nel Regno Unito). Ogni trasferimento di dati avviene nel rispetto della normativa applicabile e adottando misure atte a garantire i necessari livelli di sicurezza. Ti precisiamo che i trasferimenti verso Paesi extra europei - in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione Europea - avvengono sulla base delle "Clausole Contrattuali Standard" emanate dalla Commissione a garanzia del corretto trattamento. Puoi, in ogni caso, contattare il Data Protection Officer ai recapiti riportati nel paragrafo 3 al fine di avere esatte informazioni circa il trasferimento dei tuoi dati ed il luogo specifico di loro collocazione.

I Dati Personali non sono soggetti a diffusione.

9. Per quanto tempo vengono conservati i tuoi Dati Personali?

I tuoi dati personali verranno conservati dalla Compagnia solo per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, verranno conservati per i seguenti periodi di tempo:

- dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 1 anno dalla data di decorrenza del preventivo;
- dati contrattuali: per 10 anni dopo il termine del rapporto assicurativo;
- dati inerenti alle attività antifrode: per 10 anni dopo il termine del rapporto assicurativo;
- dati inerenti alle attività di contrasto al terrorismo: 10 anni dopo il termine del rapporto assicurativo;
- dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;
- dati trattati per finalità di marketing, ricerche di mercato e soft spam: 2 anni dalla loro comunicazione o dalla data in cui hai dato il consenso per il loro utilizzo per tali finalità.

10. Come vengono trattati i tuoi Dati Personali? Vengono svolti trattamenti automatizzati?

Per predisporre i preventivi, calcolare la classe di rischio ed il premio assicurativo, svolgiamo delle analisi attraverso un processo decisionale automatizzato sui dati riguardanti la storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi (ad esempio i sinistri). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati al calcolo del rischio ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione.

Potremmo inoltre svolgere ulteriori attività per mezzo di processi decisionali automatizzati in relazione alle verifiche antifrode, antiterrorismo o inerenti a comportamenti che possano comportare la violazione di norme nazionali o sovranazionali. Con specifico riferimento a quanto esposto precedentemente, la base giuridica del trattamento è individuata nel legittimo interesse a individuare frodi nei tuoi riguardi e nell'obbligo legale derivante dalla normativa in materia di antiterrorismo.

11. Quali sono i tuoi diritti?

In base agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento GDPR, hai numerosi diritti, tra cui il diritto di:

- accedere ai tuoi Dati Personali e ottenere informazioni circa gli stessi, le finalità e le modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica e l'aggiornamento dei tuoi Dati Personali, chiedere la limitazione del trattamento effettuato (inclusa, ove possibile, la cancellazione);
- opporli per fini legittimi al trattamento dei Dati Personali nonché esercitare il tuo diritto alla portabilità degli stessi;
- proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.

Ti ricordiamo che puoi revocare in ogni momento il consenso eventualmente prestato al trattamento dei dati per finalità di marketing e ricerche di mercato e comunicazioni a terzi per loro iniziative di marketing. La revoca anche se espressa con riferimento ad uno specifico mezzo di comunicazione, si estenderà automaticamente a tutte le tipologie di invio e di mezzo comunicativo.

Potrai, inoltre, sempre comunicare la volontà di non ricevere più le comunicazioni promozionali, inerenti a prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da te precedentemente acquistati (soft spam), descritte nella domanda n. 4.

Come puoi esercitare i tuoi diritti?

È sufficiente scrivere al Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti indicati nella domanda 3.

¹ In qualità di "accedenti", comunichiamo unicamente i dati necessari a reperire ed accedere alle informazioni a te relative, ma non comunichiamo alcun dato in merito ai tuoi adempimenti contrattuali.

Zurich Insurance Company Ltd

Sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Registro Commercio Zurigo n. CHE-105833.114
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari
Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v. - Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004
Capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2
C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152
Imp. aut. con Provvedimento IVASS n. 0054457/15 del 10.6.15
Indirizzo PEC: zurich.insurance.company@pec.zurich.it - www.zurich-connect.it

